

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 733

Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

09/02/2025 - 08:16

Indice

| | |
|--|-----|
| 1. DDL S. 733 - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 733 | 4 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 6 |
| 1.3.1. Sedute | 7 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 8 |
| 1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) | 9 |
| 1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (ant.) del 28/06/2023 | 10 |
| 1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom.) del 05/07/2023 | 13 |
| 1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 26/07/2023 | 60 |
| 1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023 | 70 |
| 1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023 | 77 |
| 1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (ant.) del 06/09/2023 | 93 |
| 1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (pom.) del 13/09/2023 | 97 |
| 1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom.) del 27/09/2023 | 102 |
| 1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (ant.) del 09/11/2023 | 110 |
| 1.4. Trattazione in consultiva | 115 |
| 1.4.1. Sedute | 116 |
| 1.4.2. Resoconti sommari | 117 |
| 1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) | 118 |
| 1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (ant.) del 05/07/2023 | 119 |
| 1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) | 121 |
| 1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 93 (pom.) del 04/07/2023 | 122 |
| 1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023 | 126 |
| 1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/07/2023 | 132 |
| 1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 99 (ant.) del 19/07/2023 | 134 |
| 1.4.2.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (ant.) del 26/07/2023 | 149 |
| 1.4.2.2.6. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 111 (ant.) del 03/08/2023 | 153 |
| 1.4.2.2.7. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 114 (pom.) del 05/09/2023 | 156 |

1. DDL S. 733 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 733

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 733

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PARRINI**, **BALBONI**, **DE CRISTOFARO**, **GELMINI**, **MAIORINO**, **OCCHIUTO** e **PIROVANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2023

Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

Onorevoli Senatori. - L'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha istituito un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

Il Fondo è destinato a corrispondere un indennizzo - e a rifondere le spese processuali - alle vittime dei suddetti crimini che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6 del medesimo articolo 43. Tale termine, originariamente fissato in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (e, dunque, entro il 30 novembre 2022) è stato successivamente prorogato al 28 giugno 2023 per effetto dell'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14.

Il comma 6 dell'articolo 43 prevede che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Nei giudizi risarcitori instaurati fino alla data di presentazione del presente disegno di legge, l'atto di citazione è stato pertanto notificato, di regola, alla Repubblica federale di Germania nonché presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato la quale - nella grande maggioranza dei casi - ha interpretato tale notifica nel senso di ritenere convenuti nel giudizio risarcitorio il Ministero dell'economia e delle finanze o la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entrambi; con la conseguenza che - nei medesimi casi - le predette amministrazioni si sono sovente costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura, al fine di contestare le ragioni della parte attrice. Tuttavia, una corretta interpretazione della disposizione in esame conduce a ritenere che - alla luce della configurazione e della finalità dei giudizi risarcitori - in alcun modo possa predicarsi, per lo Stato italiano, la qualità di parte convenuta nei medesimi. Si noti, infatti, che il richiamato comma 6 non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica « presso gli uffici » dell'Avvocatura dello Stato: orbene, l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte in un giudizio potendosi al più costituire per l'amministrazione resistente, ove individuata. A conferma di ciò, può richiamarsi il disposto dell'ultimo periodo del medesimo comma 6, secondo il quale « se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombenza »: una disposizione che, a ben vedere, non avrebbe avuto ragione di essere adottata ove lo Stato fosse configurabile quale contraddittore necessario, potendosi in tale diversa ipotesi applicare le disposizioni ordinarie in materia di integrazione del contraddittorio.

A ben vedere, peraltro, non vi è ragione alcuna per ritenere lo Stato italiano parte di tali giudizi. Da un

lato, infatti, lo Stato italiano non è, ovviamente, responsabile dei fatti criminosi che hanno dato luogo al diritto al risarcimento del danno; dall'altro, non può predicarsi, in capo alle amministrazioni statali richiamate (Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'economia e delle finanze), la sussistenza di un rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio, né tanto meno l'eventuale sostituzione al soggetto passivo dell'obbligo risarcitorio.

Al Fondo di ristoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno infatti accesso i soggetti in capo ai quali sia stata già accertata la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno ma la liquidazione non potrà che avvenire - in assenza di illecito alcuno commesso dallo Stato - che a titolo di indennizzo. Ne consegue che lo Stato italiano - e, in particolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze - non possa in alcun modo essere considerato parte del giudizio risarcitorio, né che sussista in capo ad esso, per il solo fatto della collocazione del Fondo presso il Ministero, alcun autonomo interesse a intervenire volontariamente nel giudizio. L'accesso al Fondo avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4 dell'articolo 43, ma - sul piano sostanziale - automaticamente a seguito dell'ottenimento del titolo all'esito dell'azione di accertamento e liquidazione dei danni: nessuna discrezionalità residua, pertanto, in capo all'amministrazione che gestisce il Fondo, in merito alla liquidazione della somma.

Alla luce della prassi sin qui emersa in sede giudiziaria, appare dunque necessario intervenire fornendo l'interpretazione autentica del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, al fine di chiarire che la notifica dell'atto di citazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il terzo periodo si interpreta nel senso che la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 81 (ant.) del 28/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2023

81ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto, con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi (attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario), di concludere nella seduta pomeridiana di oggi la discussione generale congiunta e di rinviare le repliche dei relatori e del Ministro alla seduta che sarà convocata mercoledì 5 luglio. Inoltre, su richiesta dei Gruppi delle opposizioni, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno da riferire all'Atto Senato n. 615, già adottato come testo base, alle ore 14 di giovedì 6 luglio.

Per la seduta di mercoledì 5 luglio, si è altresì convenuto di iniziare la discussione del disegno di legge n. 733 "Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79", assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede redigente, e di proseguire l'esame del disegno di legge n. 116 "Modifiche all'articolo 117 della Costituzione sulla tutela della salute".

Per quanto riguarda i disegni di legge n. 57 e connessi (disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle Province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci), si è stabilito di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 3 luglio.

Infine, si è convenuto di esaminare le proposte di indagini conoscitive, avanzate dal Gruppo MoVimento 5 Stelle, relative all'impatto e agli effetti dell'intelligenza artificiale, limitatamente agli ambiti di competenza della 1ª Commissione, nonché sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(615\)](#) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

[\(62\)](#) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

[\(273\)](#) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo

116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 27 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 615, già previsto per le ore 12 di oggi, alle ore 14 di giovedì 6 luglio.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) ritiene che il progetto di autonomia differenziata del Governo sia motivo di forti preoccupazioni, di cui si è dato conto nello schema di parere alternativo da lei sottoscritto, presentato in 10a Commissione, sul disegno di legge n. 615. Infatti, si segnala il rischio che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo "centralismo regionale", senza prevedere il coinvolgimento degli enti locali, cristallizzando le disuguaglianze già esistenti nel campo della sanità, che causano il fenomeno della mobilità sanitaria, con uno spostamento di 14 miliardi di euro, in dieci anni, dalle Regioni meridionali a quelle settentrionali.

Anche nel *report* del CREA Sanità sulle *performance* regionali, valutate sulla base di alcuni indicatori (equità, esiti, appropriatezza, innovazione, esiti e sociale), si mette in luce l'ampio divario esistente tra le otto regioni e province autonome che garantiscono livelli complessivi di tutela significativamente migliori e tutte le altre. La situazione peggiore si riscontra al Sud, dove, in alcuni casi, non sono garantite nemmeno le prestazioni che dovrebbero essere fornite dalle regioni di residenza dei pazienti, come rilevato anche dalla nota dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul provvedimento in esame.

Pertanto, è facile ipotizzare che, in un contesto di autonomia differenziata, che determinerebbe una parcellizzazione del Servizio sanitario nazionale, una crisi sanitaria grave come quella provocata dalla pandemia avrebbe effetti disastrosi.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) sottolinea che anche la Commissione europea, nella sua Raccomandazione sul Programma nazionale di riforma 2023 dell'Italia, evidenzia il rischio che l'aumento dell'autonomia regionale possa accrescere la complessità del sistema fiscale. Su tale argomento, il MoVimento 5 Stelle ha chiesto di svolgere un'indagine conoscitiva in Commissione bilancio.

Altre criticità di natura economica e finanziaria sono state sottolineate dall'Ufficio parlamentare di bilancio. In particolare, è stato rilevato che l'applicazione del criterio della spesa storica nel settore della sanità, in un contesto caratterizzato da ampi divari, non potrà che sfavorire le regioni che sono già in difficoltà, costringendo i cittadini meridionali a spostarsi altrove per ricevere le cure sanitarie. Un altro fattore da tenere presente è il principio di insularità, riconosciuto in Costituzione, ma praticamente ancora inattuato, in quanto non sono state previste le necessarie risorse economiche per contrastare le situazioni di svantaggio né nel Documento di economia e finanza né nel disegno di legge n. 615.

Essendo siciliana, non critica le forme di autonomia speciale, e anzi lamenta la mancata attuazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale siciliano, che prevedono il principio della territorialità della riscossione fiscale. Nota, però, che, paradossalmente, a fronte dei progetti di regionalismo differenziato, quando si tratta di spendere le risorse del Fondo di coesione e sviluppo, destinate a colmare il *gap* delle regioni meridionali, il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR sollecita la centralizzazione delle scelte strategiche.

Conclude ribadendo che, se il progetto del Governo viene calato su una realtà già di per sé molto frammentata, si rischia solo di aggravare le distanze tra Nord e Sud.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in

materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di oggi, si è deciso di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato, già previsto per le ore 18 di domani, giovedì 29 giugno, alle ore 12 di lunedì 3 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (pom.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 giugno scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella scorsa seduta, si è conclusa la discussione generale congiunta.

Interviene in replica il correlatore **DELLA PORTA** (*FdI*), il quale ringrazia sia il Presidente, per l'attenta organizzazione dei lavori che ha consentito un ampio approfondimento del testo presentato dal Governo, sia il ministro Calderoli, sempre presente ai lavori e aperto al confronto.

Sottolinea che i dati economici molto negativi, riferiti nel corso delle audizioni e della discussione generale, discendono dall'attuale quadro istituzionale, caratterizzato da un indirizzo centralista.

Il progetto di autonomia differenziata, invece, è stato pensato appunto per migliorare la situazione. Del resto, l'*iter* del disegno di legge n. 615 è ancora agli inizi e il testo potrà essere migliorato attraverso gli emendamenti. Peraltro, andrebbe svolta una riflessione sull'opportunità di mantenere l'istruzione nel novero delle materie che si possono attribuire alla competenza regionale.

Assicura che da parte della maggioranza vi sarà ampia disponibilità al confronto, per garantire che i servizi siano forniti al livello più vicino ai cittadini, nel riconoscimento di uguali diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.

Il correlatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente per l'equilibrata conduzione dei lavori, in quanto ha tenuto conto sia delle necessità di approfondimento delle opposizioni sia dell'esigenza di tempi certi per l'esame del disegno di legge espressa dalla maggioranza. Apprezza altresì la disponibilità del ministro Calderoli, che ha partecipato con costanza e attenzione a tutti i lavori della Commissione.

Sottolinea che il processo di attuazione del regionalismo differenziato si iscrive nella logica dell'articolo 5 della Costituzione, che riconosce l'autonomia territoriale come principio fondamentale della Repubblica, in ogni caso una e indivisibile, e promuove il decentramento amministrativo per un'ottimale distribuzione delle funzioni e un efficiente utilizzo delle risorse.

In questo solco, si inserisce la riforma del Titolo V del 2001, voluta da un Governo di centrosinistra, di cui il disegno di legge n. 615 costituisce solo la tardiva attuazione. Peraltro, è stata scelta la soluzione, meno immediata ma più cauta, di prevedere un intervento normativo per la definizione della cornice procedurale del meccanismo di affidamento delle competenze su alcune materie alle Regioni, nell'ambito della quale si precisa anche la precondizione della fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni. A suo avviso, pertanto, molte delle critiche formulate nel corso delle audizioni e del dibattito sono ingiustificabili e ingenerose, tanto più a confronto con l'esempio del Governo Gentiloni, che aveva proceduto senza indugio alla sottoscrizione delle preintese con le tre Regioni richiedenti. Ritiene altresì infondate le preoccupazioni sull'eccessivo numero di materie, peraltro già previste dal terzo comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, su cui è consentito alle Regioni di richiedere più autonomia, in quanto l'attribuzione non è automatica e potrà essere oggetto di confronto con il Governo, con il coinvolgimento del Parlamento.

Assicura che il disegno di legge del Governo non intende affatto approfondire le disuguaglianze tra Nord e Sud; l'obiettivo è piuttosto quello di mettere in discussione la distribuzione di poteri tra lo Stato e tutte le Regioni a statuto ordinario, che potranno richiedere l'attribuzione di competenze su alcune materie, in base a livelli essenziali delle prestazioni definiti in modo equo e non più secondo il criterio della spesa storica.

Auspica quindi che si intenda uscire dalla contrapposizione ideologica sul provvedimento, con lo scopo di individuare la soluzione migliore per la crescita economica del Paese nel suo complesso, cogliendo la sfida del cambiamento, nella convinzione che il permanere della situazione attuale non aiuterebbe di certo le Regioni del Sud.

Il ministro CALDEROLI precisa in via preliminare di aver ritenuto preferibile, a fronte della estrema chiarezza e semplicità di formulazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, definire una cornice normativa per un più ordinato processo di attuazione, dopo un'interlocuzione con rappresentanti di Regioni, Province e Comuni. Tuttavia, dopo un primo approccio positivo, alcuni esponenti politici hanno purtroppo mutato orientamento, probabilmente a seguito di un cambiamento di indirizzo del loro partito.

Rileva che anche i quattro giuristi che si sono dimessi dal Comitato per la definizione dei livelli essenziali di prestazioni (CLEP) avevano inizialmente condiviso il percorso e apprezzato la formazione di un sottogruppo dedicato alla individuazione dei LEP nelle materie non ricomprese nel perimetro indicato dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, quindi per i servizi erogati dagli enti locali e dallo Stato. Sottolinea che la definizione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali dovrebbe essere sottratta a una logica di contrapposizione politica, perché, a suo avviso, si è in presenza di un adempimento doveroso da parte dello Stato nei confronti dei cittadini.

Ritiene che sia connotata da un atteggiamento ideologico anche l'affermazione per cui il progetto del Governo sia destinato a provocare una insanabile spaccatura nel Paese. In realtà, infatti, il territorio nazionale già oggi presenta notevoli disuguaglianze non solo tra Nord e Sud, ma anche tra centro e periferia, tra aree montane, isole e zone interne, senza che sia mai stato attuato il regionalismo differenziato. L'attribuzione di competenze differenti alle Regioni che ne facciano richiesta, invece, è volta a favorire una migliore distribuzione delle risorse, secondo i fabbisogni *standard*, proprio nelle zone che attualmente presentano maggiori difficoltà nell'erogazione dei servizi. Basti pensare alla drammatica situazione nell'ambito delle prestazioni sanitarie, che è causa di una consistente migrazione dei pazienti dalle Regioni del Sud, per il riconoscimento di un diritto, come quello alla salute, che è garantito come fondamentale dalla Costituzione.

Evidenzia che da oltre un ventennio il PIL *pro capite* del Mezzogiorno si aggira intorno al 56 per cento rispetto a quello del Centro-Nord, mentre quello della provincia autonoma di Bolzano, per esempio, è aumentato fino ad essere uno dei più alti a livello europeo, anche attraverso il sistema di finanziamento

della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riscosso o maturato sul proprio territorio. Bisogna quindi intervenire per cambiare questo *trend* negativo, tenendo presente che l'autonomia differenziata si basa sul principio di sussidiarietà, per cui l'erogazione del servizio al livello più vicino al cittadino è garanzia di più rigorosi controlli e maggiore efficienza.

Confuta altresì la critica sulla presunta incostituzionalità del disegno di legge a proposito delle ventitré materie potenzialmente attribuibili alle Regioni. Precisa che il numero di materie è stato introdotto con la riforma del Titolo V, peraltro confermata da un *referendum* popolare. Ricorda di aver promosso, a tale proposito, una nuova riforma costituzionale nel 2015, che però non superò il *referendum* confermativo, per superare, tra l'altro, le contraddizioni tra il terzo comma dell'articolo 116 e il secondo comma, lettere *l*), *n*) e *s*), dell'articolo 117 della Costituzione.

Rammenta come il Governo Gentiloni sia stato molto meno prudente, quando ha sottoscritto le preintese con le Regioni interessate, senza coinvolgere il Parlamento, per il trasferimento di competenze su materie che, tra le altre, comprendevano anche l'istruzione e la sanità, sulla base del criterio della spesa storica per sei anni e facendo riferimento, come schema procedurale, all'articolo 8 della Costituzione sulle intese con le confessioni religiose. Queste criticità non compaiono, invece, nel testo all'esame. Rileva altresì che anche il Governo Conte II, nel 2019, ha rinegoziato le preintese, ampliando il numero delle materie oggetto di trasferimento di competenze. Pur comprendendo che si possa cambiare opinione, sollecita una maggiore coerenza da parte delle opposizioni.

Sottolinea che la maggior parte delle Regioni a statuto ordinario ha presentato richiesta di differenziazione delle funzioni e che in Veneto e Lombardia tali proposte sono state suffragate da consultazioni popolari con il consenso della quasi totalità dei partecipanti.

Fornisce quindi alcuni chiarimenti sul testo del disegno di legge n. 615, sottolineando l'ampia disponibilità del Governo ad accogliere proposte migliorative. Segnala, in particolare, che vi sono richieste di modifica sui tempi per l'esame dello schema di intesa da parte del Governo, per l'espressione del parere della Conferenza Unificata e degli atti di indirizzo da parte dei competenti organismi parlamentari, oltre che sulla maggiore gradualità nei negoziati per il trasferimento delle funzioni.

Oggetto del negoziato, nell'ambito delle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, saranno le specifiche funzioni, che il Governo ha individuato in circa 500, mentre per le Regioni sono più di 800: questo passaggio sarà importante soprattutto nel periodo di rodaggio, per verificare le conseguenze e l'effettiva efficacia del trasferimento delle funzioni.

Sulle preintese, il Parlamento si esprimerà con un atto di indirizzo, per non violare il principio procedimentale del *ne bis idem*, poiché successivamente vi sarà una deliberazione delle Camere sul disegno di legge di recepimento dell'intesa. A chi ritiene che l'atto di indirizzo sia troppo debole, rispetto a una fonte normativa di rango primario, obietta che questo è lo strumento con cui il Parlamento si pronuncia anche sul Documento di economia e finanzia e sulle missioni internazionali. Ribadisce che solo un organismo bicamerale potrebbe vincolare la conformità dell'intesa all'atto di indirizzo parlamentare, altrimenti il procedimento di approvazione dell'intesa rischierebbe di bloccarsi, in presenza di due differenti pronunciamenti delle due Camere.

Quanto all'articolo 3 e in particolare alla definizione dei fabbisogni *standard*, sottolinea la necessità che vi sia un aggiornamento almeno triennale, per verificare eventuali modifiche del fabbisogno o del gettito per il relativo finanziamento. Si è pensato poi a un controllo annuale della qualità dei LEP e dei relativi profili finanziari, oltre a una verifica anche per le Regioni che non hanno richiesto l'autonomia differenziata.

Per la definizione dei LEP, è stato scelto lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché meno rigido rispetto alla legge e al decreto legislativo, soprattutto per recepire eventuali modifiche e aggiornamenti relativi a un numero di funzioni che oscilla tra 500 e 800. Peraltro, anche il dPCm è oggetto di intesa presso la Conferenza Unificata e parere da parte del Parlamento.

Concorda sull'opportunità che la composizione della Commissione paritetica Stato-Regione sia integrata con un rappresentante dei Comuni e delle Province, come richiesto dall'ANCI e dall'UPI.

Alla Commissione è affidato il monitoraggio dei LEP e la verifica dell'allineamento tra gli oneri dei fabbisogni ed eventuali modifiche, causate per esempio dal calo demografico, con la copertura rappresentata dal meccanismo della compartecipazione regionale ai tributi erariali maturati nel territorio della Regione. Infatti, se si verifica un incremento o un calo del fabbisogno oppure un aumento o una riduzione del gettito fiscale, la Commissione paritetica chiede al Ministero competente di intervenire tramite decreto per un immediato riallineamento, al fine di garantire le risorse per il finanziamento dei servizi.

Quanto all'articolo 6, ritiene accoglibile la proposta di rendere più stringente la possibilità del trasferimento delle funzioni a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, purché siano precisate le condizioni previste dall'articolo 118 della Costituzione, relativamente alle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Con riferimento all'articolo 7, non esclude la possibilità di prevedere anche l'iniziativa del Parlamento su una eventuale modifica della durata o revoca dell'intesa.

Quanto all'articolo 8, si potrebbero inserire clausole di salvaguardia in caso di variazioni del ciclo economico positivo o negativo o in caso di modifiche della *governance* economico-finanziaria a livello europeo, con l'inserimento di nuovi parametri, per esempio in relazione alla modifica del Patto di stabilità e crescita.

A proposito dell'articolo 9, chiarisce che la perequazione ordinaria si attiva anche in assenza del Fondo perequativo - previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011, la cui istituzione è stata rinviata al 2027 - attraverso i residui fiscali, cioè la differenza tra la cifra spesa e il gettito prodotto dal medesimo territorio. Sottolinea che dodici Regioni registrano un residuo fiscale negativo, cioè hanno una spesa minore del gettito, e producono un extragettito di 146 miliardi di euro, di cui 30 sono impiegati per garantire l'equilibrio delle Regioni che hanno minore capacità fiscale. Pertanto allo Stato restano risorse per finanziare eventuali trasferimenti di competenze richieste dalle Regioni.

Per quanto riguarda il *gap* infrastrutturale delle Regioni, posto che prima di definire i LEP è impossibile quantificare gli stanziamenti di copertura necessari, si potrebbero utilizzare le risorse inutilizzate del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dei Fondi strutturali europei nel settennato 2014-2020 che, unite a quelle del settennato 2021-2027, ammonterebbero a una cifra superiore ai 200 miliardi.

Infine, all'articolo 10 del disegno di legge sono previste clausole di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, alle quali si applica l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, sul riconoscimento anche a tali enti territoriali di eventuali forme di maggiore autonomia.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il Ministro e i relatori, ricorda che il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 615 è fissato per le ore 14 di domani, giovedì 6 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(733) PARRINI e altri. - *Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79* (Discussione e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore in sostituzione della senatrice Gelmini, illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di un solo articolo recante l'interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022.

Al riguardo, ricorda che il citato articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha istituito un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

Il Fondo è destinato a corrispondere un indennizzo - e a rifondere le spese processuali - alle vittime dei suddetti crimini che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di

entrata in vigore del decreto-legge, ovvero entro il termine di cui al comma 6 del medesimo articolo 43. Tale termine, originariamente fissato in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (e, dunque, entro il 30 ottobre 2022) è stato successivamente prorogato al 28 giugno 2023 per effetto dell'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022 (cd. "proroga termini") inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2023.

Il comma 6 dell'articolo 43 prevede che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Come riportato nella relazione di accompagnamento, nei giudizi risarcitori instaurati fino alla data di presentazione del presente disegno di legge, l'atto di citazione è stato pertanto notificato, di regola, alla Repubblica federale di Germania, nonché presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato la quale - nella grande maggioranza dei casi - ha interpretato tale notifica nel senso di ritenere convenuti nel giudizio risarcitorio il Ministero dell'economia e delle finanze o la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entrambi; con la conseguenza che - nei medesimi casi - le predette amministrazioni si sono sovente costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura, al fine di contestare le ragioni della parte attrice. Sempre secondo la relazione di accompagnamento, una corretta interpretazione della disposizione in esame conduce a ritenere che - alla luce della configurazione e della finalità dei giudizi risarcitori - in alcun modo possa predicarsi, per lo Stato italiano, la qualità di parte convenuta nei medesimi. Peraltro, il richiamato comma 6 dell'articolo 43 non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica «presso gli uffici» dell'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte in un giudizio, potendosi al più costituire per l'amministrazione resistente, ove individuata.

Il disegno di legge in esame reca quindi l'interpretazione autentica del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, chiarendo che la notifica dell'atto di citazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo 43 e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. Ricorda che nei giorni scorsi il Governo ha stanziato una somma rilevante proprio per fare fronte agli impegni assunti con il provvedimento in esame, attraverso l'emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse del Fondo per il ristoro dei danni.

Propone pertanto di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 10 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente

della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di ieri, martedì 4 luglio, sono stati presentati 172 emendamenti e due ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al testo unificato.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) ritira l'emendamento 3.13.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) preannuncia che il proprio Gruppo invierà una formale richiesta di audizione del professor Sabino Cassese, presidente del Comitato tecnico per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, per comprendere come il Comitato intenda proseguire i lavori, superando i rilievi sui profili di incostituzionalità sollevati dai quattro giuristi dimessisi dal Comitato medesimo.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare la richiesta testé avanzata.

La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556](#)

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/1/1

[Lisei, De Priamo](#)

Il Senato,

premessi che:

il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi;

l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o da un facente funzioni, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;

visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

impegna il Governo:

a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o dal suo facente funzioni, e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni

altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/2/1

[Tosato](#), [Spelgatti](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Borghese](#)

Il Senato,

premessi che:

il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi plurinominali;

l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi plurinominali, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;

visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

impegna il Governo

a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi plurinominali per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

Art. 1

1.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da «; i componenti» fino alla fine del periodo.

Art. 2

2.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Introduzione della giunta provinciale e funzioni fondamentali delle province)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) la giunta provinciale";

b) al comma 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La giunta provinciale coadiuva il presidente della provincia nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto";

c) dopo il comma 65 è inserito il seguente:

"65-bis. Il presidente della provincia nomina la giunta provinciale, composta da un massimo di quattro assessori scelti tra i sindaci dei comuni della provincia secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il presidente della provincia garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il presidente della provincia dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla nomina. Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio";

d) al comma 66, le parole: "scelto tra i consiglieri provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "scelto tra i componenti della giunta";

e) al comma 84, dopo le parole: "di consigliere provinciale" sono inserite le seguenti: ", di assessore provinciale";

f) al comma 85:

1) alla lettera a) è premessa la seguente:

"0a) adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio";

2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

"f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-ter) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei";

g) il comma 88 è abrogato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

2.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) l'assemblea dei sindaci»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presiede la giunta», aggiungere le seguenti: «l'assemblea dei sindaci».

c) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, ha poteri deliberativi, propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto. Il voto dei sindaci nell'assemblea può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. Ai fini delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci, la mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.».

Conseguentemente, all'articolo 15 sopprimere il comma 5.

2.3

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo anteporre il seguente: «Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai

consiglieri dei comuni della provincia.»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «quattro assessori» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tre assessori per le province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; col numero massimo di due assessori per le province con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti.»;*

3) *sostituire i periodi dal quinto fino alla fine del comma con il seguente: «Il consigliere provinciale che assuma la carica di assessore della giunta provinciale cessa dalla carica di consigliere provinciale all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti»;*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. La giunta provinciale collabora con il presidente della provincia nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio provinciale o all'assemblea dei sindaci.»;*

c) *al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia nello stesso giorno in cui è eletto il presidente della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.»;*

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia, il consiglio approva i bilanci dell'ente.»;*

e) *sopprimere il comma 7.*

Conseguentemente sopprimere gli articoli 6, 7 e, all'articolo 11, sostituire le parole: «6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «8 e 9».

2.4

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima provincia.».

2.5

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.».

2.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nomina una giunta», inserire le seguenti: «, secondo criteri di rappresentanza territoriale.».

2.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km²/q»;*

b) *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km²/q».*

2.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.».

2.9

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione».

2.10

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da un numero di componenti pari al numero dei consiglieri comunali del capoluogo della medesima provincia.».

2.11

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da ventidue componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventisei componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.».

2.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All'articolo 63 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del numero 1) è premesso il seguente: "01) chi ricopra, al momento dell'elezione, la carica di sindaco o presidente della provincia;".

6-bis. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2.13

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 7, sopprimere la parola: «assegnati».

2.14

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 7, sopprimere la parola: «assegnati».

2.15

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2.16

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 3

3.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

- *all'articolo 1 sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «città metropolitane»;*
- *all'articolo 6, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, sindaco o sindaco metropolitano» con le parole: «o sindaco»;*
- *sopprimere l'articolo 8;*
- *sopprimere l'articolo 9;*
- *all'articolo 10, comma 1:*
 - *al capoverso, sostituire le parole: «, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9" con le parole: "e dei consigli provinciali ai sensi degli articoli 6 e 7»;*
 - *alla lettera d), sostituire le parole: «di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane» con le parole: «di cui agli articoli 6 e 7 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali»;*
 - *alla rubrica, sostituire le parole: «, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani" con le parole: "e dei consigli provinciali»;*
 - *sostituire l'articolo 11 con il seguente: «Art. 11 (Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali) - 1. Nel caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia interessata.»;*
- *all'articolo 12:*
 - *sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto le funzioni e il sistema di finanziamento delle province anche mediante aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:*
 - a) *ferme restando le funzioni fondamentali attribuite alle province dalla presente legge, riordino e adeguamento delle medesime alle mutate esigenze e caratteristiche dell'area vasta, che tenga conto e valorizzi le specificità di ciascuno dei due livelli di governo;*
 - b) *individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle province, anche nell'ambito dei settori già indicati dagli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli effetti determinati dall'applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;*

- c) l'individuazione delle ulteriori funzioni di cui alla lettera b) da attribuire alle province è conseguente alla definizione per ogni settore dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e alla insussistenza di riconosciute esigenze unitarie ad un livello superiore di governo;
- d) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni; sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali;
- e) garanzia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite alle province continuano a essere esercitate dagli enti cui sono già attribuite fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;
- f) riordino del sistema di finanziamento delle province, sulla base dei principi e criteri direttivi, riferiti alle province, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;
- g) integrazione, ai fini di cui alla lettera f) delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in modo da assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite alle province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- h) riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province anche attraverso le innovazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni della presente legge»;
- *alla rubrica, sopprimere le parole: «e delle città metropolitane»;*
 - *all'articolo 15:*
 - *sopprimere i commi 4 e 6;*
 - *al comma 5, sopprimere le parole: «e alla conferenza metropolitana» e le parole: «o del consiglio metropolitano»;*
 - *al comma 7, sopprimere le parole: «o Sindaco metropolitano»;*
 - *sostituire il comma 9 con il seguente: «Le province adeguano i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla prima applicazione sul territorio delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.».*

3.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Elezione del sindaco metropolitano, nomina della giunta metropolitana e funzioni fondamentali della città metropolitana)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) la giunta metropolitana»;

b) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La giunta metropolitana coadiuva il sindaco metropolitano nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto»;

c) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. Il sindaco metropolitano è eletto con le modalità previste dai commi 58, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente articolo e dura in carica cinque anni. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco metropolitano, sentita la giunta metropolitana, presenta al consiglio metropolitano le linee programmatiche del proprio mandato, che costituiscono le finalità da perseguire attraverso la pianificazione strategica metropolitana»;

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e si rinnova in concomitanza con

l'elezione del sindaco metropolitano»;

e) il comma 22 è abrogato;

f) al comma 24, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'incarico di consigliere metropolitano, di assessore metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Al sindaco metropolitano spetta un'indennità, determinata con le modalità di cui al comma 59»;

g) dopo il comma 39 è inserito il seguente:

«39-bis. Il sindaco metropolitano nomina la giunta metropolitana, composta da un minimo di tre a un massimo di sei assessori, scelti tra i sindaci dei comuni della città metropolitana secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il sindaco metropolitano garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio metropolitano nella prima seduta successiva alla nomina. Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio»;

h) al comma 40, le parole: «scelto tra i consiglieri metropolitani» sono sostituite dalle seguenti: «scelto tra i componenti della giunta»;

i) al comma 44:

1) alla lettera a), la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

2) alla lettera f), dopo le parole: «in ambito metropolitano» sono aggiunte le seguenti: «e per gli enti locali»;

3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo e ambientali e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

f-ter) gestione integrata della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

f-quater) funzione di stazione unica appaltante;

f-quinques) assistenza tecnica agli enti locali per quanto concerne la progettazione europea e la rilevazione statistica;

f-sexies) gestione dei concorsi e formazione al personale per le amministrazioni locali».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1."

3.3

[De Priamo](#), [Della Porta](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sindaco metropolitano» con le seguenti: «presidente della città metropolitana».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «sindaco metropolitano» con le seguenti: «presidente della città metropolitana».

3.4

[Paita](#), [Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c, aggiungere la seguente: "c-bis) la conferenza metropolitana,";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "presiede la giunta metropolitana", aggiungere le parole: "e la conferenza metropolitana".

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, sostituire le parole "da 24 a 43" con le seguenti: "da 24 a 41, 43,";

b) *all'articolo 15, sopprimere il comma 5.*

3.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) la conferenza metropolitana».

3.6

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, al primo periodo, anteporre il seguente: "Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo."*;

b) *al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

1. sostituire le parole "sei assessori" con le seguenti "tre assessori";
2. sostituire la parola "vicepresidente", ovunque compaia, con le seguenti "vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate";
3. sostituire le parole "otto assessori" con le seguenti "quattro assessori";

c) *Al comma 2, i periodi dal quarto fino alla fine del comma, sono sostituiti dai seguenti: "Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. Il consigliere metropolitano che assuma la carica di assessore della giunta metropolitana cessa dalla carica di consigliere metropolitano all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti."*;

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano o alla conferenza metropolitana."*;

e) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8 e 9 e all'articolo 11 sostituire le parole "6, 7, 8 e 9" con le seguenti: "6 e 7".

3.7

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Il sindaco metropolitano nomina una giunta, con un numero massimo di assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima città metropolitana."

3.8

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti."

3.9

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nomina una giunta», inserire le seguenti: «, secondo criteri di rappresentanza territoriale,».

3.10

[Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q";

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q".

3.11

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.».

3.12

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione».

3.13

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Sopprimere il comma 3.

3.14

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 3 è con il seguente:

«3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal presidente metropolitano, da un numero di consiglieri metropolitani equivalente al numero dei consiglieri del comune capoluogo dell'area metropolitana.».

3.15

[Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventisei componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti."

3.16

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il sindaco metropolitano presenta un programma di mandato su cui il consiglio è chiamato ad esprimersi."

3.17

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente : «Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge».

3.18

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 10, sopprimere la parola: «assegnati».

3.19

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

3.20

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole. "ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

3.21

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 10 inserire i seguenti: «10-bis. La conferenza metropolitana è organo permanente della Città Metropolitana, ed è composta dal sindaco del comune capoluogo, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. L'incarico di componente della conferenza metropolitana è esercitato a titolo gratuito. Lo statuto determina le maggioranze per la validità delle sedute e delle deliberazioni della conferenza metropolitana.

10-ter. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 13.

10-quater. La Conferenza metropolitana, secondo le modalità e nei termini stabiliti dallo statuto, esprime al Consiglio metropolitano parere obbligatorio:

- a) sulla proposta di statuto e sulle sue modifiche;
- b) sulla proposta di piano strategico metropolitano;
- c) sul progetto di piano territoriale metropolitano.

Su tali atti il Consiglio metropolitano può discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole. Lo Statuto può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte della Conferenza metropolitana.».

Art. 4

4.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) gestione dell'edilizia scolastica nonché compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, attribuiti dalla legislazione statale e regionale";

b) dopo la lettera d, è inserita la seguente: "d-bis) previa intesa con i comuni interessati, esercizio delle funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire le parole "da 58 a 88" con le seguenti: "da 58 a 84, da 86 a 88".

4.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola "triennale" con la seguente: "quadriennale"

4.3

Occhiuto, Ternullo

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a, sostituire le parole "delegate o assegnate" con le parole "attribuite o delegate";

b) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente";

c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;"

d) al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

"l-bis) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-ter) polizia locale nelle materie di propria competenza."

4.4

Gelmini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole «delegate o assegnate» con le seguenti: «attribuite o delegate»;

b) alla lettera b), sopprimere le parole «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente»;

c) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;"

d) dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

"l-bis) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-ter) polizia locale nelle materie di propria competenza."

4.5

Paroli, Occhiuto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 580,".

4.6

Tosato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,".

4.7

[Paroli, Occhiuto](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,".

4.8

[Paroli, Occhiuto](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio,".

4.9

[Maiorino, Cataldi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei;".

4.10

[Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;".

4.11

[Parrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti: «l-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

l-ter) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-quater) polizia locale nelle materie di propria competenza;

l-quinquies) collocamento, politiche attive per il lavoro e formazione professionale.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente».

4.12

[Giorgis, Meloni, Parrini, Valente](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti: «l-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

l-ter) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

l-quater) polizia locale nelle materie di propria competenza.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente».

4.13

[Franceschelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti: «l-bis) coordinamento delle strategie per le aree interne; l-ter) tartuficoltura, caccia e pesca.».

4.0.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano, nel proprio ambito territoriale, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; all'uopo i comuni e le unioni danno atto, in sede di adozione del rispettivo Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, della coerenza dello stesso con le previsioni del piano strategico;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; il piano territoriale metropolitano definisce gli obiettivi e gli indirizzi di governo del territorio per gli aspetti di rilevanza metropolitana e sovracomunale, in relazione ai temi individuati dalle norme e dagli strumenti di programmazione statali e regionali;

c) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, caccia e pesca nelle acque interne, protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello metropolitano, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; interventi volti al risparmio energetico, azioni di contrasto dei cambiamenti climatici, provvedimenti riguardanti le limitazioni di traffico, e pianificazione di protezione civile di competenza;

d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.

e) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

f) pianificazione integrata dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

h) promuovere l'immagine unitaria del territorio metropolitano nelle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, e concorrere allo sviluppo delle attività ed iniziative di promozione turistica del territorio di competenza;

i) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

l) programmazione della rete scolastica metropolitana, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica di competenza;

m) politiche attive del lavoro, gestione dei centri per l'impiego, e controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio metropolitano;

n) coordinamento della polizia locale in ambito metropolitano nel rispetto della legge dello Stato, ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza;

o) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, ed i piani di formazione del personale;

p) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee, partecipazione a progetti di interesse comune per rafforzare il ruolo delle città metropolitane in ambito europeo.

2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

3. Le città metropolitane, costituiscono, di norma, l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al servizio idrico integrato, allo smaltimento dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, alla distribuzione del gas naturale, ed ai servizi di informatizzazione e digitalizzazione. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, adeguano le proprie leggi in materia di servizi pubblici locali.»

Art. 5

5.1

[Paita](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Gelmini](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «con territorio interamente montano che confinino con Stati esteri» con le seguenti: «con territorio montano pari o superiore al 60 per cento della loro superficie territoriale complessiva e che confinino con Stati esteri».

5.3

[Gelmini](#)

Al comma 1 dopo le parole: «province con territorio interamente montano», inserire la seguente: «o».

5.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 3.

5.5

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Sopprimere il comma 3.

5.0.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di

preferenza, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34, scrivendo il cognome, o in caso di omonimia, nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista votata. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza";

b) al comma 50, le parole: "in materia di comuni" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di province";

c) il comma 51 è sostituito dal seguente: "51. Le province sono disciplinate dalla presente legge, dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalle disposizioni del testo unico, in quanto compatibili. Nelle ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettere a) e c), del testo unico, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. In tale ipotesi decadono gli altri organi della provincia";

d) al comma 60, le parole: ", il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni" sono soppresse;

e) il comma 70 è sostituito dal seguente: "70. Le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si tengono in una domenica del mese di ottobre e sono indette, entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, con decreto del presidente della provincia. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale. Le liste di candidati sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere e sono collegate ad un candidato alla carica di presidente della provincia. Le liste devono prevedere un'adeguata rappresentanza dei comuni del territorio e devono essere composte da un numero pari di candidati uomini e donne, collocati in ordine alternato, in ottemperanza all'articolo 51 della Costituzione. Ciascun elettore esprime un unico voto sul contrassegno di una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. La cifra elettorale di ogni lista è data dal totale dei voti ottenuti dalla lista stessa. Non sono ammesse all'attribuzione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è attribuito il sessanta per cento dei seggi del consiglio provinciale, con arrotondamento all'unità più prossima in caso di cifra decimale. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti, applicando il meccanismo previsto dal comma 36, secondo, terzo e quarto periodo";

f) il comma 76 è sostituito dal seguente: "76. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome di uno o due candidati compresi nella lista votata. qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. È nulla la scheda in cui siano stati votati il contrassegno di una lista ed il nominativo di un candidato a presidente non collegato a tale lista";

g) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi del comma 70. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età";

h) al comma 78, primo periodo, la parola: "ponderata" è sostituita dalle seguenti: ", fermo restando quanto stabilito dal comma 70, ultimo periodo".

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli da 6 a 11;*

b) *all'articolo 14, sostituire le parole: "da 24 a 43" con le seguenti: "da 24 a 33, da 36 a 43," e le parole "da 58 a 88" con le seguenti: "58, 59, da 61 a 69, da 71 a 75, da 79 a 88";*

c) *all'articolo 15, sopprimere i commi da 1 a 3.*

Art. 6

6.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

6.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo

6.3

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 10.

6.4

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.»

6.5

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; »

6.6

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* «sindaco»;

b) *sostituire le parole:* «alcun altro ente locale eventualmente coinvolto» *con le seguenti:* «alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte».

6.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* «, sindaco»;

b) *sostituire le parole:* «alcun altro ente locale eventualmente coinvolto» *con le seguenti:* «alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte».

6.8

[Gelmini](#), [Sbrollini](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente

"5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi".

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole «primo periodo,»

6.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi».

6.10

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi.», con le seguenti: «la maggioranza assoluta dei voti validi.».

6.11

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «ad almeno il 40 per cento» con le seguenti: «ad almeno il 50 per cento più uno».

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo,».

6.12

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno».

6.13

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno», con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

6.14

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno», con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

Art. 7

7.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

7.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[Balboni](#), [Nastri](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Elezione del consiglio provinciale)

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

2. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più candidati al consiglio provinciale presentino lo stesso candidato alla carica di presidente

della provincia, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

5. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

7. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 5.

8. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 5.

9. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale» con le seguenti: «per uno dei candidati al consiglio provinciale»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo nonché per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di presidente della provincia collegato. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla.»;

b) all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali e dei collegi plurinominali dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

b) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo.».

7.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Elezione del Consiglio provinciale)

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi

che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4 e successivamente sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.».

Conseguentemente, all'articolo 10:

- al comma 1:

- alla lettera c), dopo la parola: «plurinominali» inserire le seguenti: «e di quelli uninominali per l'elezione del consiglio provinciale»;

- alla lettera d) sostituire le parole: «delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali» con le parole: «dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali e delle circoscrizioni elettorali metropolitane in collegi plurinominali»;

- alla rubrica, dopo la parola: «collegi» inserire le seguenti: «uninominali e».

7.5

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;

b) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

"3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

3-bis. Ciascun gruppo di candidati deve rispettare l'alternanza dei generi.

3-ter. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.

3-quater. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3-quinquies. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia."

Consequentemente:

- *sopprimere i commi 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12;*

- *all'articolo 6, comma 8, sostituire le parole: «delegati dei gruppi interessati» con le seguenti: «candidati.»;*

- *sopprimere ovunque ricorrano, le parole: «gruppi di».*

7.6

[Gelmini](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

Consequentemente:

all'articolo 10, comma 1, lettera a) sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

7.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

7.8

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo».

7.9

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo».

7.10

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «e la data di nascita».

7.11

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 6.

7.12

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

7.13

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

7.14

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere i commi 11 e 12

7.15

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi».

7.16

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: «superiore a 50 centesimi».

7.17

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

7.18

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

7.0.1

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 7- bis .

1. Il Consiglio provinciale e il Consiglio Metropolitanano esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.
2. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
3. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale ovvero del Consiglio Metropolitanano quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.
4. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

Art. 7- ter.

1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

2. L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario

dell'ufficio.

3. La Corte d'appello del capoluogo o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede, nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7- quater.

1. La presentazione delle candidature è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

- a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
- b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
- c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
- d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di un milione di abitanti.

3. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

4. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali

5. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale deve essere effettuata alla segreteria degli anzidetti Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.

6. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

Art. 7-quinquies.

1. Compite le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai

gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati e di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati.

2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dello interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 7 quater.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

Art. 7-sexies.

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

2. Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale si osservano le disposizioni del primo comma.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 7 ter, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

5. L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale, nei termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

6. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

Art. 7-septies.

1. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

Art. 7-octies.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale o del Consiglio metropolitano con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Articolo 7 novies

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la

liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale o metropolitano con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe le elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio provinciale o metropolitano, sarebbero rimaste a carico della stessa Amministrazione provinciale.»

Conseguentemente, abrogare la legge 8 marzo 1951, n. 122.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 9 con il seguente: «Si applicano alle elezioni del Consiglio Metropolitano le norme di cui ai precedenti articoli dal 7-bis al 7-novies della presente legge.».

Art. 8

8.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

8.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Il presidente metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente metropolitano. La circoscrizione elettorale, coincide con il territorio della città metropolitana, è ripartita in collegi uninominali con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 sono abrogati.»

Conseguentemente abrogare l'articolo 9 e l'articolo 10.

8.4

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.».

8.5

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; ».

8.6

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. E' proclamato eletto presidente metropolitano il candidato

alla carica che ottiene almeno il 50 per cento più uno dei voti validi.»

Conseguentemente al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo»,».

8.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi".

8.8

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

8.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Durata del mandato del sindaco)

1. All'articolo 51 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche."».

Art. 9

9.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere l'articolo

9.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo», con le seguenti: «14, commi primo».

9.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 5 sopprimere le parole: «e la data di nascita».

9.5

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

9.6

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sopprimere i commi 11 e 12

9.7

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi».

9.8

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: «superiore a 50 centesimi».

9.9

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

Al comma 13, inserire, infine, il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

9.10

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

Art. 10

10.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;*

- *sopprimere l'articolo 11;*

- *all'articolo 12, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;*

- *sopprimere l'articolo 13;*

- *all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».*

10.4

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *all'alea:*

a) *sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi»;*

b) *dopo le parole: «per la determinazione» inserire le seguenti: «nell'ambito delle regioni a statuto ordinario»;*

2) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione, dell'Istituto nazionale di statistica come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e*

non superiore a dieci, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio e proponendo la soluzione che definisce il minor numero di collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione elettorale;»;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente*: «c) a parità di soluzioni geograficamente ammissibili si preferisce, di norma, la soluzione che minimizza la variabilità della popolazione dei collegi rispetto al valore medio della circoscrizione;»;

4) *sostituire la lettera d) con la seguente*: «d) nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto: 1) delle unità amministrative su cui insistono; 2) delle unioni di comuni; 3) dei sistemi locali; 4) di altre circoscrizioni sub-provinciali istituite dalle regioni e dagli enti locali a fini generali; 5) della continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;»;

5) *aggiungere in fine le seguenti lettere*: «d-bis) i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, debbano essere ripartiti su più collegi;

d-ter) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b), c), d) e d-bis) del presente articolo.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani, il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165. Al termine dei lavori, la commissione produce una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani.»;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato» *con le seguenti*: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati».

10.5

Tosato, Spelgatti

Al comma 1, sostituire le parole: «un decreto legislativo», *con le seguenti*: «uno o più decreti legislativi» *e dopo le parole*: «per la determinazione», *inserire le seguenti*: «, nell'ambito delle regioni a statuto ordinario.».

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo, sostituire le parole: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato» *con le seguenti*: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati».

10.6

Tosato, Spelgatti

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «circoscrizione» *fino a*: «statistica», *con le seguenti*: «circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione dell'Istituto nazionale di statistica, come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».

10.7

Occhiuto, Ternullo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire la parola*: «otto» *con la seguente*: «dieci»;

b) *al comma 3, dopo le parole*: «Lo schema di decreto legislativo» *inserire le seguenti*: «previo parere dei consigli provinciali e metropolitani e della Conferenza unificata.».

10.8

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 5», con le seguenti: «per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Al termine dei lavori, la commissione produrrà una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani.»

10.9

[Gelmini](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo» inserire le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Art. 11

11.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo

11.3

[Giorgis](#), [Matera](#)

Sostituire le parole: «prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10», con le seguenti: «prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10».

11.0.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Trasferimento delle risorse e delle funzioni)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché quelli a tempo determinato in corso, fino alla scadenza per essi prevista. Nella definizione dei predetti criteri sono individuate, in particolare, le risorse finanziarie da trasferire dagli altri livelli di governo alle province. Nella predisposizione dello schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, si procede alla consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto sono altresì dettate disposizioni in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale ed è stabilita la data dell'effettivo avvio dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.»

Conseguentemente:

a) *sopprimere gli articoli 12 e 13;*

b) all'articolo 14, sostituire le parole: "da 58 a 88" con le seguenti: "da 58 a 84, da 86 a 88";

c) all'articolo 15:

1. sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Lo Stato e le regioni adeguano la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, anche sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione."

2. al comma 9, sostituire le parole da: "e regolamenti" fino alla fine del periodo con le seguenti: "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge."

Art. 12

12.1

[Paita](#), [Gelmini](#), [Fregolent](#), [Enrico Borghi](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

12.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».

Consequentemente:

- all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;

- sopprimere l'articolo 11;

- sopprimere l'articolo 13;

- all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

12.3

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

b) al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «consolidamento».

12.4

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

b) al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «consolidamento».

12.5

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

12.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione delle funzioni delle città metropolitane considerare le peculiari caratteristiche di consistenza urbana, demografica ed estensione territoriale delle stesse, nonché le connessioni e le dinamiche economiche, sociali, infrastrutturali del territorio metropolitano e le necessarie diversificazioni istituzionali ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione."

12.7

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire, la seguente:

«d-bis) nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della presente legge, disporre le modalità di ricognizione della rete stradale di competenza provinciale o delle città metropolitane, al fine di determinare lo stato di manutenzione della stessa e l'identificazione delle aree di miglioramento e di potenziamento, allo scopo di creare le migliori condizioni di sviluppo delle aree provinciali e metropolitane e di attrattività per investimenti produttivi;».

12.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al fine della corretta determinazione delle funzioni delle province individuare le caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle stesse, sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, prevedendone la non proliferazione rispetto a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

12.9

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali; ».

12.10

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) in attuazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, definire le forme e le modalità di autonomia finanziaria delle province e delle città metropolitane al fine di garantire il regolare ed efficiente andamento dell'azione amministrativa nei territori;».

12.11

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) quantificare i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e garantirne la copertura, anche al fine di ottimizzare il trasferimento di eventuali ulteriori funzioni;».

12.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-bis) assicurare alle Province e alle Città metropolitane adeguate risorse in termini di personale anche attraverso il trasferimento presso la Provincia di personale già trasferito alle dipendenze della Regione per effetto dell'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo in tal caso il mantenimento della medesima posizione giuridica ed economica già goduta.».

12.13

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

12.14

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

12.15

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

12.16

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

12.17

[Giorgis](#), [Matera](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse».

12.18

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse.».

Art. 13

13.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

13.2

[Paita](#), [Gelmini](#), [Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#)

Sopprimere l'articolo.

13.3

[Alfieri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 11 con il seguente: «11. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 13, valutati in 600 milioni di euro dall'anno 2024 e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, si provvede:

- mediante l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2024 e 2025; mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025;

- mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 70 milioni di euro per l'anno 2024;

- mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 200 milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per l'anno 2025».

13.4

[Giorgis](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 14

14.1

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[Giorgis](#), [Matera](#)

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge».

14.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge».

14.4

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-bis e 150-ter dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-ter. È abrogato il comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.5

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-bis e 150-ter dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-ter. È abrogato l'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;*
- *sopprimere l'articolo 11;*
- *all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»;*
- *all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;*
- *sopprimere l'articolo 13.*

15.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;*
- *sopprimere l'articolo 11;*
- *all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici»;*
- *sopprimere l'articolo 13.*

15.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, sono prorogati i Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;*
- *sopprimere l'articolo 11;*
- *all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»;*
- *all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;*
- *sopprimere l'articolo 13.*

15.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;*
- *sopprimere l'articolo 11;*
- *all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici»;*

- *sopprimere l'articolo 13.*

15.5

[Sbrollini](#), [Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 12 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio.»

15.6

[Gelmini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei consigli provinciali» con le seguenti: «del mandato dei presidenti di provincia»;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei presidenti di provincia e»;*

c) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani";

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani".

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81.»;

d) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.»;

e) *al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»;*

f) *al comma 10, al primo periodo anteporre il seguente: «Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.»;*

g) *al comma 11, sostituire le parole: «articoli 6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9»*

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, sopprimere la lettera l).

15.7

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dei consigli provinciali» con le seguenti: «del mandato dei presidenti di provincia» e al secondo periodo sopprimere le parole: «dei presidenti di provincia e»;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono aggiunte le seguenti: "provinciali e

metropolitani.

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.»;

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.»;

d) *al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»;

e) *al comma 10, premettere il seguente periodo:* «Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.»;

f) *al comma 11, sostituire le parole:* «articoli 6,7, 8 e 9» *con le seguenti:* «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14».

15.8

[Gelmini](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio».

15.9

[Tosato](#), [Spelgatti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono aggiunte le seguenti: "provinciali e metropolitani".

1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi primo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n.122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7 e il comma 2 dell'articolo 9.

15.10

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Della Porta](#), [Spinelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani"»;

b) *dopo il comma 9 inserire il seguente:* «9-bis. La regione Sardegna, la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.».

15.11

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I sindaci metropolitani e i consigli metropolitani restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei sindaci. Con l'elezione del nuovo sindaco metropolitano si procede al contestuale rinnovo del consiglio metropolitano.».

15.12

[Giorgis, Matera](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge».

15.13

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge».

15.14

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.».

15.15

[Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. In relazione alla elezione, alla nomina e al funzionamento degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, si applicano le vigenti disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.».

Conseguentemente:

- all'articolo 2, sopprimere il comma 6;

- all'articolo 3, sopprimere il comma 9.

15.16

[Tosato, Spelgatti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

15.17

[Sbrollini, Gelmini](#)

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: "carica di sindaco" sono aggiunte le seguenti: ", sindaco metropolitano";*

b) *dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Il limite previsto dal presente comma non trova applicazione per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti"».*

15.18

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. I capoluoghi di provincia sono fissati per legge nel comune che dà denominazione alla provincia. Nel caso di province con doppia o tripla denominazione, il capoluogo è fissato in ciascuno dei comuni che ne danno denominazione.».

15.19

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#)

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «I nuovi statuti delle province disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»

15.20

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 11, sostituire le parole: «articoli 6, 7, 8 e 9» con le parole: «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14».

TIT.1

[Giorgis](#), [Matera](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e deleghe al Governo per la determinazione dei relativi collegi elettorali nonché in materia di funzioni e sistema di finanziamento dei medesimi enti».

COORD. 1

La Relatrice

All'articolo 6 :

al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "eventualmente";

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "uno o più tra i gruppi", con le seguenti: "una o più liste"; sostituire le parole: "dei gruppi interessati" con le seguenti: "delle liste interessate".

al comma 3, sostituire le parole: "del gruppo" con le seguenti: "della lista"; sostituire le parole: "dei gruppi" con le seguenti: "delle liste".

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste".

al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegata";

al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato" con la seguente: "collegata";

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "i gruppi" con le seguenti: "le liste";

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi" con la seguente: "liste";

al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "dei gruppi interessati" con le seguenti: "delle liste interessate";

al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome" aggiungere le seguenti: "e il cognome"; sostituire le parole: "dei gruppi" con le seguenti: "delle liste"; sostituire la parola: "collegati" con la seguente: "collegate".

All'articolo 7 :

al comma 2, sostituire la parola "secondo" con la seguente: "primo"; in fine, aggiungere le parole ", le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.";

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "I gruppi" con le seguenti: "Le liste";

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei gruppi" con le seguenti: "Nelle liste"; sostituire le parole: "nel gruppo di candidati", con le seguenti: "nella lista";

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "il gruppo" con le seguenti: "la lista"; sopprimere la parola: "collegati"; sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome";

al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "gruppi" con la seguente: "liste", sostituire la parola: "essi", con la seguente: "esse"; sostituire la parola: "collegati" con la seguente: "collegate";

al comma 5, primo periodo, prima delle parole: "Ciascun elettore", aggiungere le seguenti: "Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta."; sostituire le parole: "nel gruppo votato", con le seguenti: "nella lista votata";

al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "dello stesso gruppo", con le seguenti: "della stessa lista";

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "un solo gruppo", con le seguenti: "una sola lista"; sostituire la parola: "ultimo", con la seguente: "ultima";

al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sopprimere le parole: "nel collegio";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 7, sostituire la parola: "ammessi" con la seguente: "ammesse"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sostituire le parole: "nessuna coalizione di gruppi", con le seguenti: "nessun gruppo di liste";

al comma 8, sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sopprimere la parola: "collegati";

al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: "10", con il seguente: "11"; dopo le parole: "per l'assegnazione", aggiungere le seguenti: ", nel turno di elezione del presidente della provincia,"; sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista"; sostituire le parole: "insieme di gruppi", con le seguenti: "gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "Ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "Ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "alla lista o gruppo di liste";

al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "una lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insiemi di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "insieme di gruppi collegati", con le seguenti: "gruppo di liste collegate"; sostituire le parole: "ciascuno di essi", con le seguenti: "ciascuna di esse"; sostituire le parole: "all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "al gruppo di liste".

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppo", con la seguente: "lista";

al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo", con le seguenti: "alla lista";

al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo", con le seguenti: "una lista"; sostituire le parole: "gli altri gruppi collegati", con le seguenti: "le altre liste collegate";

al comma 11, sostituire le parole: "il gruppo o l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "la lista o il gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "al gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "alla lista o al gruppo di liste";

al comma 12, sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sostituire le parole: "l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "il gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insieme di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con la parola: "ciascuna lista";

All'articolo 8 :

al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "eventualmente";

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "uno o più tra i gruppi", con le seguenti: "una o più liste"; sostituire le parole: "dei gruppi interessati", con le seguenti: "delle liste interessate";

al comma 3, sostituire le parole: "del gruppo", con le seguenti: "della lista"; sostituire le parole: "dei gruppi", con le seguenti: "delle liste";

al comma 4, lettera a), sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste";

al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato", con la seguente: "collegata";

al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato", con la seguente: "collegata";

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste";

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste";

al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "dei gruppi interessati", con le seguenti: "delle liste interessate";

al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome"; sostituire le parole: "dei gruppi", con le seguenti: "delle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

All'articolo 9 :

al comma 2, sostituire la parola: "secondo", con la seguente: "primo"; in fine, aggiungere le parole: ", le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.";

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "I gruppi", con le seguenti: "Le liste";

al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei gruppi", con le seguenti: "Nelle liste"; sostituire le parole: "nel gruppo di candidati", con le seguenti: "nella lista";

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sopprimere la parola: "collegati"; sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome";

al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste", sostituire la parola: "essi", con la seguente: "esse"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

al comma 5, primo periodo, prima delle parole: "Ciascun elettore", inserire le seguenti: "Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta."; sostituire le parole: "nel gruppo votato", con le seguenti: "nella lista votata";

al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "dello stesso gruppo", con le seguenti: "della stessa lista";

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "un solo gruppo", con le seguenti: "una sola lista"; sostituire la parola: "ultimo", con la seguente: "ultima";

al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire

le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sopprimere le parole: "nel collegio";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 7, sostituire la parola: "ammessi", con la seguente: "ammesse"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sostituire le parole: "nessuna coalizione di gruppi", con le seguenti: "nessun gruppo di liste";

al comma 8, sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sopprimere la parola: "collegati";

al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: "10", con il seguente: "11"; dopo le parole: "per l'assegnazione", aggiungere le seguenti: ", nel turno di elezione del sindaco metropolitano,"; sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista"; sostituire le parole: "insieme di gruppi", con le seguenti: "gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "Ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "Ciascuna lista o gruppo di liste";

al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo o insieme di gruppi" con le seguenti: "alla lista o gruppo di liste";

al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "una lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insiemi di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "insieme di gruppi collegati", con le seguenti: "gruppo di liste collegate"; sostituire le parole: "ciascuno di essi", con le seguenti: "ciascuna di esse"; sostituire le parole: "all'insieme dei gruppi"; con le seguenti: "al gruppo di liste";

al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppo", con la seguente: "lista";

al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo" con le seguenti: "alla lista".

al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo", con le seguenti: "una lista"; sostituire le parole: "gli altri gruppi collegati", con le seguenti: "le altre liste collegate";

al comma 11, sostituire le parole: "il gruppo o l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "la lista o il gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "al gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "alla lista o al gruppo di liste";

al comma 12, sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sostituire le parole: "l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "il gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insieme di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con la parola: "ciascuna lista".

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

93ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede che si proceda senza ulteriori indugi all'incardinamento del disegno di legge costituzionale n. [744](#) (Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato).

Chiede altresì di sapere quando saranno svolte le ulteriori audizioni sui disegni di legge nn. [207](#) e [549](#) (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione), rappresentando la necessità di prevedere un tempo sufficiente per consentire l'interlocuzione con gli auditi.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è già all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 744, da congiungere ai disegni di legge costituzionale nn. 542 e 764, sul medesimo argomento.

Con riferimento alle procedure informative sui disegni di legge nn. 207 e 549, propone di convocare i restanti quattro auditi alle ore 8,30 di mercoledì 2 agosto, con l'impegno di esaurire le audizioni in quella seduta. Se necessario, sarà possibile inviare contributi scritti. Si riserva ulteriori valutazioni in sede di Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(819) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (Fdl), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e

diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - *Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

(459) PARRINI. - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

(490) Mariastella GELMINI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **petizione n. 488 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nell'odierna seduta antimeridiana, si è conclusa la discussione generale congiunta.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*), in sede di replica, osserva che sta per iniziare un nuovo percorso, dopo mesi di approfondimento di temi complessi, per restituire dignità a enti che sono rimasti indefiniti dopo lo svuotamento di competenze, risorse e personale operato nel 2014 e la mancata soppressione come organi costituzionalmente rilevanti, in esito al *referendum* costituzionale del 2016.

Ricorda che già negli ultimi anni si era tentato di rivitalizzare le Province restituendo alcuni fondi, attraverso la previsione di stanziamenti nelle leggi di bilancio, ma senza riuscire a coprire i tagli imposti a partire dal 2011.

Precisa che il testo all'esame non risolve certamente i problemi delle risorse economiche, per cui già nella prossima manovra finanziaria bisognerà prevedere risorse adeguate allo svolgimento delle ulteriori funzioni che saranno attribuite.

Esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, dopo gli iniziali contrasti sulle norme elettorali per i Comuni, che infatti sono state poi espunte dal testo proprio per favorire il dialogo con le opposizioni. Rileva che nessuna parte politica ha espresso preclusioni sul ritorno all'elezione diretta e questo è già un presupposto importante per perfezionare poi il testo attraverso gli emendamenti, procedendo sempre con uno spirito di collaborazione costruttiva.

Con riferimento ai dubbi espressi se si possa attribuire alla sola introduzione dell'elezione di secondo livello la responsabilità della decadenza delle Province, osserva che in effetti, oltre alla sottrazione di personale e risorse, la mancanza di una imputazione di responsabilità politica diretta sul territorio, a suo avviso, ha causato inefficienza nel lavoro concreto quotidiano al servizio dei cittadini. Certamente, il percorso per restituire alle Province la loro funzionalità, tenendo conto della loro eterogeneità per estensione e conformazione territoriale, nonché per consistenza demografica, non si esaurirà con il ripristino della elezione diretta.

Nel dibattito, sono emerse molte sollecitazioni sulle funzioni da attribuire alle Province. Ricorda che nel testo unificato si è optato per il conferimento di funzioni fondamentali, rinviando poi ai decreti legislativi, che il Governo potrà adottare entro diciotto mesi, la possibilità di individuare ulteriori

funzioni da attribuire sia alle Province sia alle Città metropolitane. Tale proposta, in ogni caso, non preclude un confronto con gli altri enti territoriali ed eventuali modifiche derivanti dall'approvazione delle leggi in tema di autonomia differenziata e riforma fiscale. Al contempo, ritiene impossibile prevedere fin d'ora la dotazione di risorse umane ed economiche. A tale riguardo, ritiene condivisibili le considerazioni della senatrice Spinelli circa la possibilità di prevedere forme di incentivo per favorire il trasferimento del personale dalle Regioni, che garantiscono migliori condizioni contrattuali, alle Province, e sulla necessità di prevedere soluzioni per restituire rappresentatività ai Comuni di minori dimensioni.

Sottolinea che non vi è una sfasatura dei tempi previsti per le deleghe al Governo, trattandosi di questioni differenti: dodici mesi per la determinazione dei collegi e diciotto mesi per le funzioni e il sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane.

Ricorda che, dopo la originaria proposta di un unico collegio corrispondente al territorio provinciale, si è convenuto di introdurre collegi subprovinciali. Vi sono proposte per l'istituzione di collegi uninominali, in alternativa a quelli plurinominali previsti all'articolo 10 del testo unificato. Ritiene che su tale aspetto il dibattito sia ancora aperto e la soluzione potrà essere individuata in sede di esame degli emendamenti, sempre con l'obiettivo però di garantire la migliore rappresentanza territoriale possibile, senza penalizzare i centri più piccoli e i territori periferici delle Province e al fine di garantire servizi ottimali ai cittadini.

Concorda con il senatore De Cristofaro sulle distorsioni determinate dall'elezione di secondo livello: quando non decidono direttamente i cittadini, si creano dinamiche che portano ad accordi perfino tra partiti di coalizioni diverse.

Esprime apprezzamento per le considerazioni della senatrice Pirro sulle difficoltà derivanti dal sistema di elezione indiretta per le Città metropolitane, che tra l'altro spesso non risultano ben distinte dalle Province. Da ciò discende la necessità di un intervento per renderle effettivamente funzionali.

Osserva che la soluzione dell'*election day* nel 2024 è stata ponderata proprio al fine di garantire la più ampia partecipazione al voto possibile, in modo da applicare quanto prima la nuova disciplina, sebbene poi si dovrà attendere l'esercizio della delega da parte del Governo per la determinazione definitiva dei collegi. Occorre però accelerare i tempi, per le importanti funzioni che le Province già dovrebbero esercitare, per esempio, per la manutenzione stradale, come è risultato evidente in occasione dei recenti nubifragi verificatisi nel Nord Italia.

Dopo aver ricordato la complessità dell'intervento normativo previsto, essendo più difficile apportare modifiche mirate piuttosto che disegnare *ex novo* l'organizzazione degli enti territoriali, ringrazia per gli spunti di riflessione provenienti da tutti i Gruppi e per il prezioso supporto del sottosegretario Ferro.

Il sottosegretario Wanda FERRO rivolge un ringraziamento alla relatrice e ai senatori che sono intervenuti nell'ampio dibattito svolto, per condividere le proprie esperienze e valutazioni circa gli effetti negativi della cosiddetta riforma Delrio.

Sottolinea innanzitutto la necessità di tornare a un'elezione diretta per restituire alla sovranità popolare la scelta dei propri rappresentanti. Sulla questione della consistenza numerica dei consigli provinciali e metropolitani, sollevata dal senatore De Cristofaro, ritiene che la riflessione sia ancora in corso.

È ormai convinzione comune che si debba restituire agli enti di area vasta la loro funzione di intermediazione tra Comuni e Regioni, aggiornandone tuttavia la configurazione alla nuova fase storica, caratterizzata dall'emergenza climatica e dai disastri provocati dal dissesto idrogeologico, tema su cui vi è spesso un conflitto con le Regioni.

Sottolinea che l'elenco delle funzioni delle Province, una volta che siano state stabilite quelle essenziali all'articolo 4 del testo unificato, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla manutenzione stradale, potrà essere ampliato, sempre con l'obiettivo di perseguire l'interesse dei cittadini, che accomuna tutti i Gruppi. Sottolinea che la questione delle risorse, requisito fondamentale per lo svolgimento delle funzioni, sarà delegata al Governo e quindi sarà valutata con attenzione dal Ministero competente.

Il ruolo della stazione unica appaltante sarà fondamentale anche per i consorzi dei Comuni, che si

auspica saranno sempre più numerosi, al fine di rendere servizi più efficienti ai cittadini, soprattutto in fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Registra un solo motivo di contrapposizione, legato alla percentuale del 40 per cento per l'elezione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tale soglia, tuttavia, è motivata dalla considerazione che quella del 50 per cento non assicura adeguata governabilità, poiché i partiti sono disposti a stringere alleanze anche incoerenti con la sola finalità di raggiungere il ballottaggio.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, che potrà essere migliorato attraverso gli emendamenti, ricorda che le Province sono state istituite con l'obiettivo di rappresentare il loro territorio, quindi occorre evitare che risultino un duplicato delle Regioni.

Conclude, auspicando che si proceda con ordine, senza forzare il confronto, facendo in modo di restituire utilità alle Province, che possono soddisfare quelle istanze dei cittadini che le Regioni faticano a interpretare, a causa della maggiore estensione territoriale, ridisegnando altresì le competenze degli enti territoriali per evitare conflitti e sovrapposizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che la scorsa settimana si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, avverte che sono pervenute le seguenti riformulazioni pubblicate in allegato: 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.57 (testo 2), 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.33 (testo 2), 2.73 (testo 2), 2.94 (testo 2), 7.6 (testo 2), 8.12 (testo 2), 9.9 (testo 2) e 10.12 (testo 2).

Fa quindi presente che si passerà alla formulazione dei pareri da parte dei relatori e del Governo, ferma restando la necessità, prima di procedere alle votazioni, di acquisire i pareri della 5ª Commissione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40, comma 6-bis, primo periodo e dell'articolo 126 bis del Regolamento, essendo l'A.S. 615 un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il relatore **DELLA PORTA** (Fdi) esprime un avviso favorevole sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.18, 1.22, 1.23, 1.57 (testo 2) e 1.77.

Sulle proposte 1.27, 1.36 e 1.70, esprime un avviso favorevole, purché modificate secondo una formulazione che verrà illustrata dal rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 1.94 formula un invito al ritiro, per la trasformazione in ordine del giorno.

Sui restanti emendamenti all'articolo 1 esprime parere contrario.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore e illustra le proposte di riformulazione degli emendamenti 1.27, 1.36 e 1.70, al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) si riserva di valutare la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.

Il presidente **BALBONI** fa presente che la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.36 potrebbe essere ulteriormente corretta nel senso di richiamare le prerogative parlamentari.

Il ministro CALDEROLI concorda con la valutazione del Presidente.

A seguito dell'interlocuzione svoltasi, il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) riformula l'emendamento 1.36 in un testo 2, pubblicato in allegato, mentre conferma di riservarsi una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 1.27.

Il senatore **CATALDI** (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.70 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è pervenuta la comunicazione formale di ritiro dell'emendamento

1.94, che è stato trasformato nell'ordine del giorno G/615/8/1 pubblicato in allegato.

Passando agli emendamenti all'articolo 2, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 2.6, 2.7 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.31 (identico al 2.30 testo 2), 2.33 (testo 2), 2.62 e l'identico 2.63, 2.94 (testo 2), 2.127 e 2.135.

Si rimette al Governo sull'emendamento 2.46.

Sull'emendamento 2.64 invita i presentatori al ritiro, in considerazione della presentazione dell'emendamento 2.73 (testo 2) sul quale l'avviso è favorevole.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.105.

Sui restanti emendamenti all'articolo 2 esprime parere contrario.

Il ministro CALDEROLI esprime un avviso conforme al relatore e, in merito all'emendamento 2.46, subordina l'avviso favorevole ad una proposta di riformulazione di cui dà lettura.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si riserva una valutazione sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46 avanzata dal rappresentante del Governo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 2.64 a sua prima firma e sottoscrive la proposta 2.73 (testo 2).

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) si riserva una valutazione circa l'invito al ritiro dell'emendamento 2.105.

Su richiesta del ministro CALDEROLI, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sulla proposta 4.14.

Sull'emendamento 4.21, nonché sugli identici 4.20, 4.22, 4.25 e 4.28, formula un invito al ritiro, in quanto sarebbero sostanzialmente superati dalla riformulazione che verrà proposta con riguardo all'emendamento 6.8.

Su tutti gli altri emendamenti esprime un parere contrario.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 4.21, riservandosi di aggiungere la propria firma alla eventuale riformulazione dell'emendamento 6.8.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Passando agli emendamenti all'articolo 5, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) si rimette alla valutazione del Governo sulle proposte 5.6 e 5.7, mentre formula un avviso favorevole sugli emendamenti 5.14 e sugli identici 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 5.28.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione in un identico testo degli emendamenti 5.6 e 5.7.

Le senatrici [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) e [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) si riservano di valutare la proposta di riformulazione del Governo sui suddetti emendamenti.

In merito agli emendamenti all'articolo 6, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un avviso contrario su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per l'emendamento 6.8 sul quale si rimette ad una proposta di riformulazione che sarà illustrata dal Governo.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere conforme al relatore e dà conto di una proposta di riformulazione dell'emendamento 6.8.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) si riserva una valutazione circa la proposta di riformulazione testé avanzata.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 7, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime un avviso favorevole sulle proposte 7.6 (testo 2), 7.11 e 7.31.

Con riguardo all'emendamento 7.24, formula un invito al ritiro o, in subordine, parere contrario.

Invita poi i sottoscrittori a ritirare l'emendamento 7.53 che sarebbe precluso dall'emendamento 7.31 sul quale è stato precedentemente espresso parere favorevole.

Si rimette infine alla valutazione del Governo sull'emendamento 7.64.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore e illustra una proposta di modifica dell'emendamento 7.64 al cui recepimento subordina l'avviso favorevole.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si riserva di valutare la proposta di riformulazione testé proposta dal Governo.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un avviso favorevole sulla proposta 8.12 (testo 2) e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 8.15 in quanto assorbito dalla proposta 8.12 (testo 2).

Esprime poi un avviso favorevole sull'emendamento 8.18.

Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme al relatore.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 8.15 e comunica di sottoscrivere, insieme ai senatori Ternullo e Silvestro, l'emendamento 8.12 (testo 2).

Passando agli emendamenti all'articolo 9, il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) formula un avviso favorevole sulle proposte 9.9 (testo 2) e 9.31, mentre esprime un avviso contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.

Con riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 10, il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 10.12 (testo 2) e contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro CALDEROLI si esprime in senso conforme al relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ricorda l'estrema delicatezza delle tematiche affrontate dal disegno di legge n. 733 a sua prima firma e sottoscritto da senatori di diversi Gruppi parlamentari, recante "Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022, sulla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich", all'esame di questa Commissione in sede redigente.

Fa altresì menzione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2023, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 43, comma 6, sollevata dal Tribunale di Roma.

A fronte di un provvedimento con implicazioni molto delicate e condiviso da tutti i Gruppi parlamentari, riguardante il ruolo dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi risarcitori in favore delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze di occupazione tedesche, la Commissione bilancio, nonostante i ripetuti solleciti del Presidente Calandrini, non è stata messa nelle condizioni di formulare il parere sui profili finanziari, in quanto, da più di tre settimane, non sono ancora pervenuti gli elementi istruttori del Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, è in attesa di ulteriori elementi da parte del Ministero della giustizia.

Ritiene che questo rimpallo all'interno del Governo non sia accettabile e che occorra mettere il Parlamento nelle condizioni di approvare il prima possibile un disegno di legge di tale importanza, presentato per dare rapida risposta a situazioni di estrema urgenza.

La relatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Parrini.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda con quanto esposto dal collega Parrini.

Il presidente [BALBONI](#), dopo aver riscontrato un unanime consenso della Commissione con riguardo alla giusta istanza del senatore Parrini, si riserva di inviare una lettera al Ministro dell'economia e delle finanze, rappresentando, a nome di tutti i Commissari, l'urgenza di acquisire gli elementi di risposta che consentano alla 5ª Commissione di poter esprimere il parere, sottolineando altresì che ogni ulteriore e immotivata dilazione risulterebbe inaccettabile.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 819**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo e rilevato che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del decreto-legge n. 61 del 2023 fa riferimento all'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altresì viene richiamata la straordinaria necessità e urgenza di rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018);
 - con riferimento al decreto-legge n. 88 del 2023, inserito per via emendativa nel decreto n. 61 durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza viene motivata nell'esigenza di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- considerato, peraltro, che:
- il provvedimento in esame, nella versione approvata dalla Camera dei deputati, si viene quindi a comporre di sei Capi: il Capo I (articoli da 1 a 20) contiene le misure per fronteggiare l'emergenza alluvionale; il Capo I-bis (articoli da 20-bis a 20-quinquies) reca le norme che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali; il Capo I-ter (articoli da 20-sexies a 20-novies) contiene le misure per la ricostruzione dei beni sia pubblici che privati danneggiati dall'alluvione; il Capo I-quater (articolo 20-decies) attiene al trattamento e al trasporto di materiali derivanti dall'evento calamitoso; il Capo I-quinquies (articoli 20-undecies e 20-duodecies) reca misure per il recupero della capacità produttiva e il mantenimento dell'occupazione nelle zone alluvionate; il Capo II (articoli da 21 a 23) reca le norme di copertura finanziaria;
 - il decreto risulta quindi composto da una pluralità di disposizioni di contenuto specifico, la cui *ratio* teleologica è riconducibile alla duplice finalità di fronteggiare l'emergenza alluvionale e di programmare gli interventi di ricostruzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [615](#)

G/615/8/1 (già em. 1.94)

[Matera](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione",

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in discussione è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma,

considerato che:

con riguardo ad alcune materie, di particolare rilevanza, è necessario che vi sia un atto di indirizzo di entrambe le Camere finalizzato a legittimare il Governo a stipulare le intese preliminari nelle materie medesime,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare il trasferimento alle Regioni ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, delle materie concernenti i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il

commercio con l'estero, la tutela della salute, l'istruzione e norme generali sull'istruzione, le grandi reti di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, come oggetto di intesa preliminare da parte dello Stato solamente ove entrambe le Camere adottino un preventivo atto di indirizzo di assenso al trasferimento, nonché successivamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alle suddette materie e all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle relative risorse finanziarie, conformemente all'articolo 4 del provvedimento in esame.

Art. 1

1.3 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «La presente legge,» inserire le seguenti: «»nel rispetto dell'unità nazionale ed al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nonché nel rispetto».

1.11 (testo 2)

[Zedda](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «unità giuridica ed economica,» inserire le seguenti: « di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «fabbisogni standard» inserire le seguenti «, anche tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità.»

1.36 (testo 2)

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari».

1.57 (testo 2)

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole, ovunque ricorrano: «che devono essere garantiti», inserire la seguente: «equamente».

1.70 (testo 2)

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefice](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettera m)» inserire le seguenti: «e nel rispetto dei principi sanciti dell'articolo 119».

Art. 2

2.7 (testo 2)

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del rispetto, da parte della Regione, nel triennio precedente, degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante».

2.30 (testo 2)

[Matera](#), [Russo](#), [Zedda](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Pogliese](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

2.33 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le relative funzioni».*
- b) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».*

2.73 (testo 2)

[De Priamo](#), [Lisei](#), [Spinelli](#), [Mennuni](#), [Balboni](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa».

2.94 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

All'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*
- 2) *al secondo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».*

Art. 7

7.6 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «della Regione interessata, », inserire le seguenti: «anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti,».

Art. 8

8.12 (testo 2)

[Lisei](#), [De Priamo](#), [Spinelli](#), [Zedda](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Matera](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3».

Art. 9

9.9 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Lisei](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «Ai fini della promozione» con le seguenti: «Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione»;*
- b) *alla lettera a), dopo le parole: «squilibri economici e sociali» inserire le seguenti: «, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole»;*
- c) *alla lettera c), dopo le parole: «conto capitale», inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità,»;*

d) *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) l'individuazione e la quantificazione di tutte le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi».

Art. 10

10.12 (testo 2)

[Russo](#), [Zedda](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Satta](#), [Tubetti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea di aver chiesto la remissione in plenaria del disegno di legge in esame al fine di esprimere alcune valutazioni su un provvedimento rilevante, che - a suo avviso - si fa carico in modo errato e parziale del problema della tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Rileva, infatti, che le misure previste risultano discriminatorie nei confronti di alcune categorie di lavoratori, come i *rider* e gli operai impiegati nei cantieri stradali, oltre a quelli impiegati a termine, che sono esclusi dalle tutele previste, pur essendo particolarmente esposti agli effetti dannosi delle ondate di calore.

Ravvisa, inoltre, una carenza di omogeneità del provvedimento, in quanto l'articolo 4 reca norme spurie rispetto all'oggetto del decreto.

Infine, pur convenendo sulla opportunità di intervenire con un provvedimento di urgenza, sarebbe opportuno prevedere una riforma organica e strutturale per affrontare gli effetti della crisi climatica, che ormai è un fenomeno costante e frequente.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore [LISEI](#) (Fdl) sottolinea che il provvedimento è invece segno di grande attenzione da parte del Governo alle conseguenze sui lavoratori di fenomeni atmosferici estremi, che purtroppo si manifestano con sempre maggiore frequenza. Rappresenta la difficoltà di prevedere misure omogenee, stante la estrema differenza delle situazioni lavorative: dopo questo provvedimento urgente, si potrà certamente affinare l'intervento ed estendere la tutela alle categorie che al momento sono rimaste escluse.

Nel frattempo, esprime apprezzamento per la sensibilità del Governo a fronte dei problemi dei lavoratori, rammaricandosi per la contrarietà delle opposizioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il ministro CALDEROLI, a integrazione dei pareri già espressi, ritenendo opportuno lasciare ancora accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 3, invita i presentatori a un ulteriore approfondimento sui testi che hanno contenuto simile agli emendamenti che hanno già ricevuto parere favorevole.

Altresì, propone di riformulare gli identici 2.39 e 2.40, facendo riferimento alla Conferenza Stato-Regioni, in luogo delle Regioni. Propone quindi di valutare questo nuovo testo, insieme alla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46, di cui è già stata data lettura nella scorsa seduta.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.112, peraltro identico al 2.111, purché riformulato sostituendo la parola: «centoventi» con l'altra: «novanta», analogamente a quanto previsto dall'emendamento 2.94 (testo 2).

Subordina l'avviso favorevole sugli identici 2.67 e 2.68 a una riformulazione analoga a quella dell'emendamento 2.73 (testo 2).

Invita poi la proponente a riformulare l'emendamento 2.118, nella versione dell'emendamento 2.127, su cui il parere è favorevole.

Invita i proponenti dell'emendamento 2.69 a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, avendo contenuto analogo all'emendamento 1.94, già ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Invita i proponenti dell'emendamento 7.10 a riformularlo nello stesso testo dell'emendamento 7.9, sopprimendo le parole da: «e aggiungere» fino alla fine.

Il parere è favorevole altresì sugli identici 9.29 e 9.30, purché riformulati come l'emendamento 9.31.

Il **PRESIDENTE** fa presente che i proponenti degli emendamenti si riservano di valutare le proposte di riformulazione del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) chiede se sia pervenuto un riscontro alla richiesta rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite una lettera del Presidente della Commissione, circa l'esigenza che siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi necessari per l'espressione del parere sul testo dell'A.S.733, in assenza del quale non è possibile concludere l'esame di merito. Esprime preoccupazione perché, dopo un lungo periodo di inerzia, risulta che il Ministero dell'economia abbia chiesto la quantificazione degli oneri al Ministero della giustizia, con il rischio quindi di ulteriori rinvii.

Il **PRESIDENTE** si riserva di acquisire gli elementi informativi richiesti.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione

esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 542, 744, 764, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 116 e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) illustra il disegno di legge costituzionale n. 542, a firma del senatore Martella, recante "Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, escludendo le norme generali sull'istruzione dal novero delle materie per le quali possono essere attribuite alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117 della Costituzione, riportando nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie attualmente rientranti nella competenza concorrente: grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Da ultimo, vengono espunte dall'elenco delle materie di competenza concorrente anche le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito a carattere regionale. Secondo la relazione di accompagnamento, la sottrazione di queste ultime materie dal perimetro della competenza legislativa concorrente è funzionale a riportarne la titolarità in capo allo Stato, nell'ambito della più generale "tutela del risparmio" di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale n. 744 - a prima firma del senatore Giorgis - reca "Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, limitando le materie sulle quali possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a quelle rientranti nella potestà concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 e, comunque, escludendo il commercio con l'estero, la tutela e sicurezza del lavoro, l'istruzione, le professioni, la tutela della salute, i porti e aeroporti civili, l'ordinamento della comunicazione, la previdenza complementare e integrativa e il credito a carattere regionale.

Viene specificato che - per le restanti materie di potestà concorrente non toccate dalle suddette esclusioni - l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possa avere luogo mediante il trasferimento di una o più funzioni ricomprese in ciascuna di tali materie. Inoltre, si rinvia ad una legge costituzionale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera m), e 119, della Costituzione, la statuizione dei presupposti, delle modalità, dei limiti e dei termini del procedimento con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, può attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si prevede, inoltre, che - con la medesima legge costituzionale - vengano stabiliti i presupposti, le modalità, i limiti e i termini con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione

interessata e gli enti locali, può revocare le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia precedentemente attribuite.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riportando alcune materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato. Per la precisione, si tratta delle grandi reti di trasporto e di navigazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Il disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, reca "Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano concernere le sole materie rientranti nella competenza legislativa concorrente e nel rispetto delle specificità del territorio. La concessione di tale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è rimessa ad una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione. Si prevede, poi, che la legge possa essere sottoposta a *referendum* popolare preventivo qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione, lo richiedano un quinto dei componenti di una delle due Camere o cinquecentomila elettori ovvero cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non risulta approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere comunque oggetto di un *referendum* abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, confermando il dispositivo vigente secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

In aggiunta, si prevede che la legge dello Stato possa comunque intervenire nelle materie non riservate alla competenza statale esclusiva - incluse le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia quelle suscettibili di trasferimento in base all'autonomia differenziata - qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Si fa comunque divieto alla legge regionale di porsi in contrasto con l'interesse nazionale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riportando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché delle professioni.

Altresì, vengono sostituite le lettere *m)*, *n)* e *o)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Pertanto, risultano attribuiti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie: determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica; reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia; - previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa.

Di conseguenza, l'articolo 4 sostituisce il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ridefinendo l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, che diventano le seguenti: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo;

protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Resta confermato che, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Stante la stretta connessione delle tematiche affrontate dai disegni di legge sopra illustrati, propone di procedere al relativo esame congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede di definire quanto prima i tempi e l'organizzazione della discussione sui disegni di legge costituzionale in esame, con il coinvolgimento di esperti e dei soggetti coinvolti dalla riforma.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni, affinché sia esaminata in un prossimo Ufficio di Presidenza.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ribadisce la richiesta di abbinare ai disegni di legge costituzionale in titolo anche il disegno di legge costituzionale n. 116 (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione e concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute), in quanto strettamente attinente al medesimo argomento.

Il relatore per l'A.S. 116, senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), ritiene condivisibile tale proposta.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere ragionevole la richiesta della senatrice Maiorino, propone di esaminare il disegno di legge costituzionale n. 116 congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che i relatori Della Porta e Occhiuto saranno correlatori sui disegni di legge costituzionale nn. 116, 542, 744 e 764.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(57\)](#) *ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

[\(203\)](#) *SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

[\(313\)](#) *SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

[\(367\)](#) *ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

[\(417\)](#) *Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

[\(443\)](#) *Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

[\(459\)](#) *PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

[\(490\)](#) *Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

[\(556\)](#) *Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **[petizione n. 488 ad essi attinente](#)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), dopo aver sottolineato il valore costruttivo delle proposte del Gruppo M5S, illustra l'emendamento 4.2, con cui si prevede che il piano strategico del territorio provinciale abbia durata quadriennale, invece che triennale, al fine di favorire una pianificazione più ampia. Con l'emendamento 4.10, si attribuisce alle Province la gestione dei servizi per il lavoro e dei centri per l'impiego, considerato che attualmente quella regionale risulta carente. In tal modo, si valorizzano gli enti di area vasta e si consente una diffusione di questo servizio in modo più capillare sul territorio. Sottolinea che l'intervento normativo dovrebbe riguardare specificamente le funzioni provinciali, piuttosto che le norme elettorali degli organi di governo, poiché l'insoddisfazione dei cittadini - a suo avviso - è causata dai disservizi più che dalla impossibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma sulla questione della rinuncia al ballottaggio, qualora un candidato riceva il 40 per cento dei consensi. Invita la maggioranza a evitare forzature su questo argomento, sia perché non è opportuno modificare le regole elettorali senza il consenso delle opposizioni, sia perché in questo modo si riduce la legittimazione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tra l'altro, è possibile che la norma sia giudicata incostituzionale, come è avvenuto per le leggi elettorali n. 270 del 2005 (la cosiddetta legge Calderoli) e n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*), in quanto il premio di maggioranza del 60 per cento, pari ai tre quinti dei seggi, risulterebbe eccessivo, con effetti distorsivi sulla rappresentanza.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.0.1, sottoscritto da tutti gli esponenti del Partito democratico in Commissione, che introduce un articolo aggiuntivo per l'individuazione delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane, sottolineando la necessità che gli enti territoriali ricevano adeguate risorse per l'esercizio dei compiti a essi affidati. A seguito degli eventi alluvionali registratisi recentemente nella provincia di Milano, segnala in particolare le funzioni indicate alla lettera c), con riferimento alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché alle azioni di contrasto dei cambiamenti climatici e alla pianificazione di protezione civile.

Non essendovi richieste di intervento ulteriori, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alle ore 9,30 di domani, mercoledì 2 agosto, sarà convocata una seduta delle Commissioni riunite 1a e 10a per avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. [829](#) (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 826

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la

sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche;

- l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico e del gas di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023;

- l'articolo 4, comma 2, dispone la proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale;

constatato, altresì, che il provvedimento reca disposizioni di contenuto specifico per le quali, secondo il preambolo del decreto-legge, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza risiede:

- nell'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;

- inoltre, nell'esigenza di disporre di modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio per il 2023, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

101ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa.

Con riferimento ai disegni di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata, acquisita la disponibilità del professor Cassese a riferire in Commissione sul lavoro del Comitato per la definizione dei LEP nella seconda metà del mese di settembre, si è convenuto di prevederne l'audizione intorno al 20 settembre. Nel frattempo, si procederà alla illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.5 (testo 2) e alla espressione dei relativi pareri.

Si è inoltre deciso di convocare in audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del Regolamento, i rappresentanti del Comitato promotore del disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare n. **764**, recante modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, alle ore 14 di martedì 12 settembre.

Si è concordato altresì di concludere le audizioni previste sui disegni di legge nn. **207** e **549** (Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici e delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione) alle ore 15 di martedì 12 settembre, con l'intesa che in caso di assenza sarà possibile inviare un testo scritto.

Riguardo ai disegni di legge n. **57** e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci, si è convenuto di proseguire l'illustrazione degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Con riferimento al disegno di legge n. **733** (Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022), si riserva di rinnovare la sollecitazione, affinché siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi per l'espressione del parere, senza il quale non è possibile concludere l'esame in sede redigente.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (**n. 182)**

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) propone di esprimere, per quanto di competenza, parere

favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 3 agosto.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di mercoledì 9 agosto, sono stati presentati 59 subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Altresì, l'emendamento 2.106 è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Si passa alla illustrazione dei subemendamenti.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/2, con il quale si esplicita che la garanzia per tutti i cittadini, ovunque risiedano, di accedere ai servizi che integrano i diritti fondamentali deve precedere l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/3, volto a precisare che sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali vi è una riserva assoluta di legge.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/6, teso a rafforzare il concetto che i LEP devono essere individuati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Il senatore **CATALDI** (M5S), con riferimento al subemendamento 3.5 (testo 2)/6, ricorda che lo Stato deve corrispondere alle legittime aspettative di tutti i cittadini di godere delle medesime condizioni, evitando gli attuali divari territoriali.

Si sofferma quindi sul subemendamento 3.5 (testo 2)/9, che modifica la decorrenza del termine entro il quale il Governo deve adottare i decreti legislativi per la definizione dei LEP.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/10, che indica in modo dettagliato i principi e criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere adottati i decreti legislativi per la determinazione dei LEP.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/14, volto a rafforzare il ruolo del Parlamento nella individuazione dei LEP, attraverso la consultazione, a suo avviso indispensabile, della Commissione bicamerale per le questioni regionali sugli schemi di decreto legislativo.

Il senatore **MELONI** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/15, che prevede l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La senatrice **VALENTE** (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/17, con il quale si amplia a novanta giorni il termine per l'espressione del parere da parte delle Camere, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/19, che estende a quarantacinque giorni il termine entro il quale le Commissioni parlamentari competenti devono pronunciarsi sugli schemi di decreto legislativo e a venti giorni il termine entro cui possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni del Governo, qualora quest'ultimo non voglia conformarsi ai pareri parlamentari.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) si sofferma sul subemendamento 3.5 (testo 2)/20, che intende rafforzare il ruolo delle Camere, escludendo che il decreto possa essere comunque adottato in assenza

del parere delle Commissioni parlamentari.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/23, con il quale si esplicita che il decreto legislativo non possa essere adottato in caso di parere contrario da parte delle Commissioni competenti per materia.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/24, che estende a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni possono pronunciarsi sulle eventuali osservazioni formulate dal Governo sui pareri parlamentari.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) richiama l'attenzione sul subemendamento 3.5 (testo 2)/26, volto a garantire che, ai fini della valutazione degli schemi di decreto legislativo, le Commissioni dispongano di tutti i necessari elementi forniti dalle pubbliche amministrazioni competenti.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/27, che indica in modo dettagliato tutte le materie per le quali devono essere determinati sul territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che il subemendamento recepisce la prima parte del lavoro del Comitato che, in via cautelativa, ha preferito qualificare comunque come LEP anche le materie su cui vi erano margini di dubbio.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/30, volto ad assicurare il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma sui subemendamenti 3.5 (testo 2)/31, con il quale si precisa che nella determinazione dei LEP non ci si può limitare a una ricognizione delle prestazioni già riconosciute, e 3.5 (testo 2)/32, volto a ribadire che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni deve riguardare tutte le funzioni e non solo quelle oggetto di trasferimento alle Regioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra i subemendamenti 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34, che richiamano la necessità di un fondo perequativo a sostegno delle Regioni che non chiedono ulteriori forme e condizioni di autonomia e con minore capacità fiscale per abitante.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/35, con il quale si prevede che la Commissione paritetica invii una relazione sull'attuazione dei LEP alle Camere, che poi esprimono su di essa un parere.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/36, con cui si intende rafforzare il monitoraggio sull'attuazione dei LEP attraverso l'intervento di ulteriori soggetti, quali la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, la Banca d'Italia, la Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/38, con cui si prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, oltre a inviare una relazione alle Camere sul monitoraggio relativo all'attuazione dei LEP, renda comunicazioni, su cui il Parlamento esprime atti di indirizzo vincolanti.

Con il subemendamento 3.5 (testo 2)/40, si amplia a quarantacinque giorni il termine entro cui la Conferenza unificata deve esprimere il parere sugli schemi di decreto per l'aggiornamento dei LEP.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/47 precisa la necessità di superare in ogni caso il criterio della spesa storica, che finora ha provocato gravi disuguaglianze, mentre il subemendamento 3.5 (testo 2)/54 stabilisce che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi oneri, il trasferimento delle funzioni abbia luogo solo dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/56, che prevede l'istituzione di un fondo perequativo con la dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, individuando le relative coperture finanziarie.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/57, con cui si propone di istituire un Osservatorio nazionale, costituito dai Ministri competenti per materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali, con funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposte di modifica per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) illustra il subemendamento 3.5 (testo 2)/58, che prevede il

finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I restanti subemendamenti si intendono illustrati.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione delle proposte 3.5 (testo 2)/19 e 3.5 (testo 2)/27, su cui il parere è favorevole.

Il ministro CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti all'articolo 1, pertanto si potrà iniziare la relativa votazione a partire dalla seduta convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 6 settembre.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ricorda che in Ufficio di Presidenza si era convenuto di procedere prima all'audizione del professor Cassese, per illustrare i lavori del CLEP.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Giorgis, osserva che non era stato precisato che l'audizione di rappresentanti del CLEP fosse da considerarsi come preconditione per l'avvio delle votazioni.

Il ministro CALDEROLI ricorda che il Comitato sta svolgendo la sua attività sulla base della legge di bilancio per il 2023 e non del disegno di legge in esame, per cui non vi è motivo di rinviare le votazioni degli emendamenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile che il Governo intenda affrettare l'inizio delle votazioni, in assenza di un quadro completo di tutti gli elementi informativi. Chiede formalmente che si proceda prima alla interlocuzione con il professor Cassese e si attenda la conclusione dei lavori della Commissione bilancio, evitando controproducenti forzature.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza la questione non era stata posta in questi termini, ritiene opportuno rinviare a domani mattina la decisione sulla prosecuzione dei lavori. Nel frattempo, i Capigruppo di maggioranza e opposizione potranno tentare di pervenire a una mediazione.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) osserva che, in Ufficio di Presidenza, sembrava ovvio che si procedesse all'audizione del professor Cassese prima di iniziare le votazioni.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con i senatori Giorgis e Maiorino, ritiene sia una questione di buonsenso acquisire tutte le informazioni disponibili prima di iniziare le votazioni. A suo avviso, la maggioranza e il Governo, se intendono utilizzare il provvedimento a fini propagandistici, devono assumersi la responsabilità di questa forzatura.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), pur comprendendo la necessità del Governo di accelerare i tempi dell'esame del provvedimento, ritiene preferibile attendere di conoscere le informazioni che saranno rese dal CLEP, anche per una maggiore qualità dell'analisi del testo, che è complesso e oggetto di contrapposizioni ideologiche. Eventualmente, si potrebbe chiedere la disponibilità del professor Cassese o di un suo delegato ad anticipare l'audizione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene inutile frammentare le operazioni di voto, considerato che la Commissione bilancio si è pronunciata solo sugli emendamenti all'articolo 1 e che alla data convenuta per l'audizione mancano due settimane. Sarebbe preferibile procedere non appena il quadro degli elementi istruttori sarà completo.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la proposta di una pausa di riflessione fino a domani, valutando la possibilità di anticipare l'audizione, nell'ottica di pervenire a una soluzione condivisa. Fa notare, tuttavia, che una sospensione dei lavori della Commissione per quindici giorni sarebbe, questa sì, una forzatura.

Il ministro CALDEROLI ricorda che l'iniziale indisponibilità del professor Cassese era determinata dalla esigenza che il CLEP resti un organo tecnico e non sia piegato a valutazioni politiche. Rammenta altresì di aver concordato, in un primo momento, con il Capogruppo del PD, senatore Boccia, che in sostituzione del professor Cassese fosse audito il consigliere Di Porto. Tuttavia, il presidente del CLEP si è ora reso disponibile all'audizione, rappresentando tuttavia l'esigenza di svolgere ancora due riunioni preparatorie, oltre a una ulteriore riunione plenaria per la simulazione indicata nella documentazione fornita alla Commissione.

Considerato che il provvedimento è corposo e che la Commissione bilancio ha intanto reso il parere

sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi è ragione per non iniziare le votazioni, come peraltro prevede il Regolamento del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che finora sono state accolte tutte le richieste delle opposizioni, dal numero di audizioni svolte all'estensione dei tempi per la discussione generale e per la presentazione e illustrazione degli emendamenti. Fa presente inoltre che, secondo il Regolamento, in questa fase non sarebbero previste ulteriori audizioni. Pertanto ritiene che, se vi sono state forzature, queste sono state fatte al contrario proprio con la finalità di non mortificare il dibattito.

Invita, infine, il Ministro a interloquire con il professor Cassese per conoscere una sua eventuale disponibilità ad anticipare l'audizione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che la richiesta di acquisire tutte le informazioni disponibili è stata avanzata dalle opposizioni anche nell'interesse della maggioranza, per un esame più consapevole del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) nota che le richieste delle opposizioni sono state accolte proprio perché ritenute utili ai fini del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 6 settembre, è posticipata alle ore 15.

Resta invece confermata la seduta antimeridiana delle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

Art. 2

2.106 (testo 2)

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Loreface](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «che si esprimono con atti di indirizzo», con le seguenti: «che lo esaminano e votano».

Art. 3

3.5 (testo 2)/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», anteporre al comma 1 il seguente:

«01. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione e della presente legge i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) rappresentano la soglia minima per rendere effettivi i diritti civili e sociali in modo uniforme sul territorio nazionale, per erogare le prestazioni di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali nonché per il pieno superamento dei divari territoriali.»

3.5 (testo 2)/2

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#), [Nicita](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione che ne individua anche le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione e le relative forme di finanziamento, attuazione, monitoraggio e valutazione.»

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati con legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 .

3.5 (testo 2)/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, dopo le parole: «devono essere garantiti» inserire le seguenti parole: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «(di seguito LEP)» aggiungere le seguenti: «e per la previsione dei finanziamenti necessari per attuarli);*

b) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» alle parole: «legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard. Un disegno di legge di trasferimento di funzioni alle regioni può essere presentato dal Governo alle Camere per l'approvazione, solo dopo la previsione di finanziamento dei Lep in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.»;*

c) *sostituire il comma 2, con il seguente: «Ciascun disegno di legge di iniziativa governativa è trasmesso alle Camere per l'iter di approvazione.»;*

d) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

3.5 (testo 2)/6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale (seguito LEP)» inserire le seguenti: «in maniera paritaria».

3.5 (testo 2)/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n.197» con le seguenti: «è approvata una legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e sono individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 791 al 801 sono soppressi.

3.5 (testo 2)/8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad adottare» fino a: «di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «tramite legge ordinaria approvata dal Parlamento»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 4 sostituire le parole: «I decreti di cui al presente articolo definiscono» con le seguenti: «La legge di cui al presente articolo definisce».*

3.5 (testo 2)/9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3».

3.5 (testo 2)/10

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1, sostituire le parole : «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) *determinazione dei LEP sulla base dei fabbisogni standard, elaborati superando il criterio della spesa storica e tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità;*

2) *determinazione dei LEP in relazione a tutte le materie o ambiti di materie cui i LEP siano riferibili, secondo quanto previsto dalla legge di cui al comma 3 e indipendentemente dal trasferimento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;*

3) *indicazione dei costi dei LEP e delle risorse necessarie per il loro finanziamento;*

4) *assicurazione del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali;*

5) *fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, definizione delle necessarie procedure di monitoraggio dell'attuazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle Regioni;*

6) *istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'"Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione" costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.»*

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti :*

«1-bis. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo può tenere conto, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma, degli esiti dei lavori svolti dal Comitato tecnico-scientifico per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, nonché dei lavori svolti dalla Cabina

di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.»;

b) *sopprimere il comma 10.*

3.5 (testo 2)/11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con legge ordinaria approvata dal Parlamento, sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento Stato/Regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo Stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.»

3.5 (testo 2)/12

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del parere» con le seguenti: «dell'intesa».

3.5 (testo 2)/14

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/15

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/16

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:

«finanziari» *inserire le seguenti*: «, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/17

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti : «entro novanta giorni, con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/18

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti : «novanta giorni».

3.5 (testo 2)/19

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, sostituire le parole: «trenta» con «quarantacinque» e «dieci» con «venti».

3.5 (testo 2)/20

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».

3.5 (testo 2)/21

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato» con le seguenti : «con parere vincolante».

3.5 (testo 2)/22

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui alla presente legge» con le seguenti: «di cui al presente articolo».

3.5 (testo 2)/23

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione. In caso di parere negativo, il decreto legislativo non può essere adottato.».

3.5 (testo 2)/24

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione, con parere vincolante.».

3.5 (testo 2)/25

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le Commissioni competenti per materia si esprimono sulle osservazioni del Governo entro trenta giorni dall'assegnazione.».

3.5 (testo 2)/26

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della decisione le Commissioni dispongono di tutti gli elementi necessari forniti da parte delle pubbliche amministrazioni competenti.»

3.5 (testo 2)/27

[Occhiuto](#), [Gelmini](#), [Lisei](#), [Borghese](#), [Pirovano](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie:

- Organizzazione della giustizia di pace;
- Norme generali sull'istruzione;
- Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- Tutela e sicurezza del lavoro;
- Istruzione;
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- Tutela della salute;
- Alimentazione;
- Ordinamento sportivo;
- Governo del territorio;
- Porti e aeroporti civili;
- Grandi reti di trasporto e di navigazione;
- Ordinamento della comunicazione;
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.»

3.5 (testo 2)/28

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire le parole: «con legge» con le seguenti: «con i decreti legislativi di cui al comma 1».

3.5 (testo 2)/29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «in modo uniforme».

3.5 (testo 2)/30

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni standard, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.»

3.5 (testo 2)/31

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può in ogni caso limitarsi alla ricognizione delle prestazioni già riconosciute o erogate a legislazione vigente.»

3.5 (testo 2)/32

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non può essere circoscritta alle sole funzioni oggetto di trasferimento.».

3.5 (testo 2)/33

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo con una dotazione di 100 miliardi di euro per le regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/34

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. L'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.».

3.5 (testo 2)/35

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e invia una relazione alle Camere, che si esprimono con parere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

3.5 (testo 2)/36

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al monitoraggio concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla determinazione e all'aggiornamento concorrono gli uffici della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

3.5 (testo 2)/37

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 6, sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «semestrale».

3.5 (testo 2)/38

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sulla medesima relazione il Ministro per gli affari regionali e per le autonomie rende comunicazioni alle Camere, alle quali segue una discussione che si conclude con il voto su atti di indirizzo vincolanti.».

3.5 (testo 2)/39

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Conferenza unificata, che si pronuncia sui medesimi entro sessanta giorni, con parere vincolante. Successivamente, gli schemi di decreto sono trasmessi, unitamente al parere della Conferenza unificata, alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ivi comprese la Commissione bicamerale per le questioni regionali e la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dall'assegnazione e ha carattere vincolante. In caso di parere negativo, il Governo trasmette un nuovo schema di decreto alle Camere dando conto dell'accoglimento delle osservazioni formulate nel parere ovvero motivando espressamente sul loro mancato accoglimento.».

3.5 (testo 2)/40

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

3.5 (testo 2)/41

[Maiorino, Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta» e la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».

3.5 (testo 2)/42

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni, Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per il relativo parere» inserire la seguente: «vincolante».

3.5 (testo 2)/43

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione bicamerale per le questioni regionali e».

3.5 (testo 2)/44

[Meloni, Nicita, Giorgis, Parrini, Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da parte» inserire le seguenti: «della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità e».

3.5 (testo 2)/45

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati» con le seguenti: «entro novanta giorni».

3.5 (testo 2)/46

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti : «sessanta giorni».

3.5 (testo 2)/47

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando in ogni caso il superamento del criterio della spesa storica».

3.5 (testo 2)/48

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali e degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/49

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità territoriali».

3.5 (testo 2)/50

[Meloni](#), [Nicita](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto degli svantaggi derivanti dall'insularità».

3.5 (testo 2)/51

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere i commi 9 e 10.

3.5 (testo 2)/52

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 9.

3.5 (testo 2)/53

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 10.

3.5 (testo 2)/54

[Martella](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è effettuato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), soltanto dopo la determinazione e attuazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al

comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, è effettuato, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).».

3.5 (testo 2)/55

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 11, sostituire le parole: «subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5» con le seguenti: «previa revisione dell'intesa secondo il procedimento di cui all'articolo 2 e subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

3.5 (testo 2)/56

[Turco](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

11-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 11-quinquies.

11-quinquies. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".».

3.5 (testo 2)/57

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale per l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituito dai Ministri competenti in materia, dai rappresentanti degli enti locali, dalle parti e autonomie sociali. L'Osservatorio di cui al precedente periodo ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'effettiva e costante attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.».

3.5 (testo 2)/58

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Martella](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. In ogni caso, il procedimento di determinazione dei LEP, sulla base dei costi e fabbisogni *standard*, in attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, deve avvenire nell'ambito di un sistema che assicuri il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, e nell'ambito di uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali.».

3.5 (testo 2)/59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 3.5 (testo 2), dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Legge sui LEP in materia di Istruzione)

1. Con legge dello Stato approvata dal Parlamento sono individuati, in modo da garantirne l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i LEP in materia di istruzione, sulla base dei seguenti criteri:

a) la prossimità: l'offerta di istruzione deve essere prossima alla fruizione del cittadino. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale un'offerta completa di tutti gli ordini di studi;

b) l'ordinamento: i livelli dell'istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale;

c) l'universalità: tutti devono potere accedere in tutto il territorio nazionale;

d) la verificabilità: gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato;

e) la gratuità fino al diciottesimo anno di età;

f) il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi: i capaci e meritevoli devono essere sostenuti fino a poter accedere anche all'Università;

g) la sostenibilità e l'esigibilità: come è declinata nel documento stato/regioni nel senso che essi devono essere sostenibili dallo stato e dagli enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che sono stati individuati;

h) la valutabilità: le prestazioni, nell'interesse del cittadino come del lavoratore, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.».

3.5 (testo 2)

[Balboni](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Mennuni](#), [Gelmini](#), [Spinelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Determinazione dei LEP ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Con legge sono altresì indicate le materie o ambiti di materie che risultano riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato in base a quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP sono aggiornati periodicamente, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 30 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.».

1.3.2.1.6. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 102 (ant.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

102^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 5 settembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si era convenuto di rinviare alla seduta odierna la decisione circa l'avvio delle votazioni sugli emendamenti.

Altresì, rammenta che nella giornata di ieri è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il ministro CALDEROLI precisa che il provvedimento in esame ha natura ordinamentale, in quanto definisce il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regioni, limitandosi ad indicare le modalità e i criteri per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ricorda che tale riferimento è stato inserito su richiesta dei presidenti delle Regioni del Mezzogiorno, in quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e finora mai attuato.

Per la determinazione dei LEP, è stata istituita una Cabina di regia, supportata da un organo tecnico, il Comitato per la determinazione dei LEP (CLEP), che quindi svolge un ruolo consultivo nei confronti del Governo. Ovviamente, i dati relativi all'attività del Comitato sono a disposizione anche del Parlamento e infatti il professor Cassese si è reso disponibile a illustrarli in Commissione, ma solo dopo che il lavoro sarà stato completato e quindi si sarà raggiunto un ragionevole livello di sicurezza su di essi.

Alla luce di tali considerazioni, propone di iniziare le votazioni degli emendamenti, accantonando il solo articolo 3, che in effetti riguarda espressamente la determinazione dei LEP, su cui il presidente del

CLEP riferirà in Commissione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che gli articoli 116 e 117 della Costituzione sono strettamente connessi e pertanto, prima di prevedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, è indispensabile attuare quanto stabilito dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), che a sua volta richiama i diritti fondamentali contenuti nella Parte I della Costituzione. La mancata attuazione finora di tale disposizione costituzionale rende semmai ancora più urgente un intervento in tal senso.

Trattandosi di una materia molto complessa e rilevante, il Partito democratico ha adottato fin dall'inizio un atteggiamento costruttivo ai fini del miglioramento del testo in esame, attraverso richieste di approfondimento ed emendamenti.

A fronte di tale approccio collaborativo, e in assenza di ragioni di urgenza circa la devoluzione di competenze alle Regioni, appare incomprensibile la scelta della maggioranza di accelerare improvvisamente i tempi di esame di un provvedimento che ridisegna l'assetto istituzionale del Paese. Sarebbe irragionevole, infatti, iniziare a votare gli emendamenti all'articolo 1, dovendo poi attendere il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli successivi e oltre tutto accantonare l'articolo 3.

Chiede pertanto che sia posta in votazione la proposta di iniziare le votazioni solo dopo l'audizione del presidente del CLEP o di un suo delegato.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) esprime soddisfazione per il livello dell'approfondimento compiuto sul provvedimento, in particolare attraverso le numerose audizioni svolte, che hanno consentito di presentare proposte di modifica migliorative del testo in esame, nonché attraverso la documentazione fornita dal Ministro sull'attività compiuta finora dal CLEP, sebbene non vi fosse alcun obbligo in tal senso.

Pertanto, ritiene condivisibile la proposta di accantonare il solo articolo 3, in attesa dell'audizione del professor Cassese, e di votare gli emendamenti riferiti agli altri articoli che individuano principi di carattere generale e misure di natura ordinamentale.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) rileva che la presenza costante e la disponibilità del Ministro, nonché l'atteggiamento di apertura del Presidente, hanno consentito finora di lavorare in un clima disteso su un provvedimento fondamentale per il Paese. Respinge quindi la critica rivolta alla maggioranza circa una forzatura dei tempi di esame, considerato che ancora non si è iniziato a votare sugli emendamenti, sebbene il disegno di legge sia stato assegnato alla Commissione, in sede referente, nel mese di aprile.

Per quanto riguarda l'audizione del professor Cassese, pur concordando sulla possibilità di chiederne l'anticipazione, ritiene che si debba considerare la particolare complessità del lavoro di determinazione dei LEP, mai compiuto finora, e quindi la necessità di un approfondimento prima di riferire in Commissione. A tale proposito, bisognerebbe riconoscere il merito del Governo di aver aperto per la prima volta il confronto sulle disuguaglianze presenti nel Paese nella erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.

Concorda pertanto con la proposta del Ministro di procedere alle votazioni, accantonando solo quelli riferiti all'articolo 3.

Da ultimo, formula un sincero ringraziamento al professor Cassese per l'importante lavoro che il CLEP sta svolgendo in favore di tutti i cittadini italiani.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) osserva che il riferimento ai LEP è presente anche in altri articoli del provvedimento e quindi le domande da porre al professor Cassese non riguarderebbero il solo articolo 3. Sarebbe, pertanto, irragionevole procedere in modo disordinato nella votazione degli emendamenti, per non dover attendere due settimane, che nell'arco di una intera legislatura non possono incidere in modo particolare, tanto più che si sta discutendo di un nuovo assetto istituzionale.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ritiene incomprensibile la decisione di iniziare le votazioni, considerato peraltro che la Commissione bilancio si è pronunciata finora solo sugli emendamenti all'articolo 1. Si tratta di una forzatura irragionevole, a fronte di una richiesta di maggiore approfondimento in merito a un provvedimento che rischia di aggravare le gravi disuguaglianze già

esistenti nel Paese, a meno che non siano stanziati risorse ancora non quantificate, ma sicuramente consistenti e prive di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE mette quindi in votazione la proposta del senatore Giorgis di iniziare il voto sugli emendamenti soltanto dopo l'audizione del presidente del CLEP o di un suo delegato.

La proposta non risulta approvata.

Il PRESIDENTE concorda sull'inizio della votazione degli emendamenti all'articolo 1 che si limita a indicare alcuni principi generali e le finalità del provvedimento. Ribadisce che non vi è stata alcuna forzatura nei tempi di esame, anzi le norme regolamentari sono state interpretate in modo più flessibile proprio per accogliere le richieste delle opposizioni ritenute ragionevoli.

Tuttavia, si riserva di valutare l'opportunità di proseguire con la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 1, oppure attendere l'audizione del presidente del CLEP, fermo restando ovviamente l'accantonamento dell'articolo 3.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 1.1 e 1.2, soppressivi dell'articolo 1, su cui i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto, ribadendo la contrarietà del Partito democratico sull'impianto complessivo del provvedimento, che rischia di aggravare le disuguaglianze già esistenti nel Paese. Si dovrebbe in particolare finanziare tutte le funzioni e non solo quelle relative a materie trasferibili, prevedere un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese, in particolare con la consultazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, e rivedere il procedimento per la verifica dello stato di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 soppressivi dell'articolo.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.1. e 1.2 non sono approvati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3 (testo 2), sul quale il parere dei relatori e del Governo è favorevole.

Il senatore LISEI (FdI) ringrazia i relatori e il Governo per il parere favorevole sull'emendamento in esame, che esplicita la volontà di rimuovere le disuguaglianze e difendere l'unità nazionale.

La senatrice VALENTE (PD-IDP), nel ritenere apprezzabile e di buon senso la proposta della maggioranza, annuncia l'astensione del Gruppo PD.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) accoglie con favore la proposta che mira a rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; tuttavia, ritiene che bisognerebbe essere conseguenti e ritirare un provvedimento che rischia, invece, di aggravare la situazione esistente. In ogni caso, ritenendo condivisibile il contenuto della proposta in esame, annuncia la propria astensione.

La senatrice GELMINI (Az-IV-RE) dichiara un voto favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2), auspicando che non resti una mera enunciazione di principio e che effettivamente si rafforzi l'unità nazionale, nella consapevolezza tuttavia che le disuguaglianze esistenti sono cresciute progressivamente, pur in assenza di forme di autonomia differenziata.

Il senatore CATALDI (M5S) ritiene condivisibile l'affermazione di principio contenuta nell'emendamento 1.3 (testo 2), che tuttavia non risulta concordante con un provvedimento che sembra di segno opposto. In realtà, a suo avviso, sarebbero necessarie misure economiche per promuovere lo sviluppo delle aree più arretrate del territorio nazionale.

Annuncia pertanto un voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 (testo 2) è approvato.

Il ministro CALDEROLI annuncia che, in un'ottica di collaborazione, metterà a disposizione della Commissione il testo con le indicazioni correttive risultanti dai pareri dei relatori e del Governo, in modo che siano immediatamente comprensibili i miglioramenti apportati al disegno di legge originario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PARRINI (PD-IDP) ribadisce al Governo l'urgenza, già emersa nell'Ufficio di Presidenza

di ieri, di fornire alla 5a Commissione gli elementi istruttori necessari per addivenire all'espressione del parere sull'Atto Senato 733 (Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto - legge n. 36 del 2022).

SCONVOCAZIONE E POSTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 15, non avrà luogo e che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 7 settembre, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (pom.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

107ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(790) Deputato MOLINARI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore **LISEI** (FdI) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) manifesta ancora una volta imbarazzo per la perdurante mancanza del parere della Commissione bilancio, che a sua volta non può esprimersi in assenza degli elementi istruttori del Governo, nonostante le sollecitazioni del presidente Balboni e l'interessamento del ministro Calderoli.

Ricorda che sono già in corso azioni giudiziarie avviate dai parenti di vittime dei crimini nazifascisti, i quali, per un problema di interpretazione della norma, si trovano come parte avversa l'Avvocatura dello Stato, che tra l'altro ha sostenuto anche tesi senza alcun fondamento, come l'ipotesi di prescrizione di tali reati. Ovviamente ciò non sarebbe possibile, trattandosi di crimini contro l'umanità. Chiede pertanto che si valuti di inviare anche al Presidente del Senato una lettera analoga a quella già fatta pervenire al Ministro dell'economia e delle finanze, affinché sia possibile superare un'inaccettabile situazione di stallo.

Il ministro CALDEROLI fa presente di aver sollecitato personalmente una risposta su una tematica di particolare delicatezza e urgenza.

Il senatore **LISEI** (FdI) sottolinea che il Gruppo FdI è favorevole alla proposta di portare la questione all'attenzione del Presidente del Senato. Ricorda altresì che in questa Commissione vi è stato un orientamento unanime, che ha consentito di incardinare ed avviare in tempi rapidi l'esame del

provvedimento. Altresì, un intervento al riguardo è stato apportato anche dal decreto "proroga termini" esaminato all'inizio dell'anno. A fronte di una vicenda che si trascina da tempo, è stata quindi già manifestata la massima attenzione e la volontà di giungere a una soluzione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che l'insistenza affinché si sblocchi la situazione discende dal fatto che vi sono azioni giudiziarie in corso.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare l'invio di una lettera al Presidente del Senato, a nome di tutti i senatori della Commissione affari costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 12 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Gelmini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.73 (testo 2), a prima firma del senatore De Priamo.

Altresì, fa presente che sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 4.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) fa presente che in Commissione bilancio sono state espresse forti critiche dalle opposizioni in merito alla decisione della maggioranza di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su alcuni emendamenti in assenza di relazione tecnica, sulla base di un criterio prudenziale, come sostenuto dal presidente Calandrini. In questo modo, saranno dichiarati inammissibili emendamenti la cui onerosità non è stata accertata. Peraltro, dalla dichiarazione di inammissibilità discende l'impossibilità di ripresentarli per l'esame in Assemblea. Al fine di evitare che siano così lese le prerogative parlamentari, in attesa che sia individuata una diversa soluzione, chiede di poter riformulare intanto gli emendamenti 1.81, 1.0.7 e 2.72, espungendo le parti censurate dalla Commissione bilancio.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel concordare con le considerazioni della senatrice Maiorino, chiede di valutare la possibilità di sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 18 del Regolamento, per sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento è necessario che si attivino uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che il Presidente possa auspicare quanto meno un approfondimento di una questione che determina una lesione delle prerogative parlamentari.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), a integrazione delle richieste formulate, ritiene opportuno che la Commissione bilancio identifichi le parti del provvedimento da considerare onerose, per facilitare la predisposizione dei testi 2.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di attivare su tali questioni una interlocuzione sia con il Presidente della Commissione bilancio sia con il Presidente del Senato.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.57 (testo 2).

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) osserva che, rispetto alla versione originaria dell'emendamento, con la soppressione della lettera *b*) è venuto meno il riferimento alla perequazione infrastrutturale, che è di importanza decisiva.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la questione sarà affrontata all'articolo 9, con l'emendamento 9.9 (testo 2).

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che l'inserimento della parola "equamente" risulti superfluo,

dopo l'enunciato per cui i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Sarebbe inopportuno modificare una norma costituzionale il cui significato è inequivoco.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con il senatore Giorgis.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*) insiste perché l'emendamento in esame sia posto in votazione.

È posto quindi in votazione l'emendamento 1.57 (testo 2), che risulta approvato.

In assenza dei proponenti, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) fa proprio l'emendamento 1.58 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.59 decade per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.60.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene necessario che, nel procedimento di approvazione delle intese, sia opportuno svolgere verifiche puntuali prima di ogni ulteriore passaggio, come previsto dall'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 1.60 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.61.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) rileva che, con la proposta in esame, si espliciti l'ordine cronologico per l'attuazione del Titolo V della Costituzione, ossia che, prima di procedere all'applicazione dell'articolo 116, sia necessario determinare i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

L'emendamento 1.61, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.62 decade per assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65 sono dichiarati inammissibili, per effetto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5ª Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.66.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.66 è respinto.

È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.67.

L'emendamento 1.68 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.69.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene condivisibile la proposta a prima firma della senatrice Maiorino, in quanto - come sostenuto anche dal Partito democratico - è preferibile che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni avvenga tramite legge dello Stato, piuttosto che con i decreti legislativi. In questo modo, infatti, si garantirebbe più trasparenza sui criteri di scelta adottati.

Posto ai voti, l'emendamento 1.69 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.70 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli identici 1.71 e 1.75.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea la necessità di approfondire in modo adeguato il tema della tutela delle prerogative degli enti locali nei confronti delle Regioni.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 1.71 e 1.75 non sono approvati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.72.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame e del successivo 1.73, in quanto prevedono una istruttoria specifica per ogni singola materia trasferibile, al fine di valutarne costi e benefici non solo per la Regione richiedente, ma anche per tutte le altre. Sottolinea che la proposta è emersa nel corso delle audizioni.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore De Cristofaro.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 1.72 e 1.73 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sull'emendamento 1.74 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, tale proposta emendativa è da considerarsi inammissibile.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la pronuncia della Commissione bilancio, considerato che l'emendamento si limita a prevedere la necessità che siano stanziati le necessarie

risorse per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, senza quantificarle. Del resto, senza gli opportuni stanziamenti, i servizi e le prestazioni essenziali resterebbero una mera enunciazione formale. Si dichiara disponibile a riformulare il testo per superare le censure della 5a Commissione, invitando la maggioranza a consentire una soluzione di compromesso, limitandosi intanto a recepire il principio tra quelli elencati all'articolo 1.

Il [PRESIDENTE](#), pur comprendendo le considerazioni del senatore Giorgis, sottolinea che l'emendamento non può che essere dichiarato inammissibile.

Il ministro CALDEROLI ricorda che, nel testo originario del disegno di legge e anche nelle successive modifiche progressivamente apportate, si presuppone che alla definizione dei livelli essenziali faccia seguito la determinazione delle risorse da stanziare sulla base dei costi e fabbisogni *standard*. Qualora siano necessarie risorse aggiuntive, si prevede un intervento con un apposito provvedimento legislativo, come previsto dall'emendamento 4.14 a prima firma del senatore De Priamo.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.76.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [MAIORINO](#) (M5S), è posto ai voti l'emendamento 1.77, che risulta approvato.

Gli emendamenti 1.78 e 1.79, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono dichiarati inammissibili.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.80.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) dichiara il proprio voto favorevole. Coglie quindi l'occasione per ricordare che l'emendamento 4.14, precedentemente citato dal ministro Calderoli, non risolve la questione posta dal senatore Giorgis con l'emendamento 1.74. L'obiettivo, infatti, è prevedere che tutti i livelli essenziali debbano essere definiti e finanziati, non solo le prestazioni oggetto delle materie trasferibili.

La senatrice [GELMINI](#) (Az-IV-RE) annuncia un voto di astensione.

L'emendamento 1.80, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 1.81, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è inammissibile.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) rinnova la richiesta, già avanzata dalla senatrice Maiorino, di riformulare l'emendamento in un testo 2, per superare il parere contrario della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è sua facoltà decidere se ammettere o meno la possibilità di riformulare gli emendamenti dichiarati inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento. Su tale argomento, invita a pronunciarsi un esponente per Gruppo, in modo da individuare un criterio univoco che troverà applicazione per l'intero seguito dell'esame del provvedimento.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea che l'onerosità degli emendamenti che il Gruppo M5S chiede di riformulare è soltanto presunta, essendo motivata dall'assenza della relazione tecnica.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene preferibile ammettere la possibilità di riformulare gli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pur nella consapevolezza che ciò comporta un aggravio dei lavori. Tuttavia, tale soluzione sarebbe comunque preferibile, per non ledere le prerogative parlamentari. Eventualmente, il Presidente potrà riservarsi di valutare eventuali utilizzi strumentali di tale facoltà.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) ritiene che la soluzione prospettata dal senatore Giorgis dia adito a pratiche ostruzionistiche, in quanto si potrebbero poi richiedere ulteriori successive riformulazioni, qualora neanche il testo 2 superasse il vaglio della Commissione bilancio.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) concorda con le considerazioni del senatore Lisei sul rischio di consentire procedure defatiganti, che potrebbero impegnare eccessivamente la Commissione bilancio, chiamata a esprimersi sulle ulteriori riformulazioni. Del resto, qualora ci fosse un accordo politico, la riformulazione potrebbe essere richiesta dal relatore o dal rappresentante del Governo.

Il [PRESIDENTE](#), in esito al dibattito, ritiene opportuno non consentire la riformulazione di emendamenti dichiarati inammissibili, per effetto dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento. Nell'esprimere tale posizione, che ovviamente troverà applicazione nei confronti di eventuali proposte

di riformulazione provenienti da qualunque gruppo, manifesta rammarico per il fatto che, in tal modo, gli spazi di presentazione di emendamenti saranno ridotti.

Tuttavia, reputa che tale soluzione sia più coerente rispetto alla tipicità del regime procedurale dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, come l'A.S. 615.

Inoltre, consentire la riformulazione di un emendamento inammissibile potrebbe innescare un circuito vizioso, in quanto, al testo 2 di un emendamento, qualora perdurasse la valutazione contraria della Commissione bilancio, farebbe seguito probabilmente un testo 3, che richiederebbe anch'esso il parere preventivo della 5^a Commissione.

In tal modo, verrebbe compromessa la chiarezza e la funzionalità dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

115ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Discussione e rinvio)

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia la Commissione per la tempestività con cui si è deciso di avviare l'esame del disegno di legge in titolo, peraltro sottoscritto da esponenti di tutti i Gruppi.

Il provvedimento è volto a istituzionalizzare la Giornata della meraviglia, che già si svolge attualmente la seconda domenica di ottobre, per iniziativa di Marco Rodari, il *clown* che porta il sorriso tra i bambini in alcune zone di guerra, in particolare Iraq, Siria, Striscia di Gaza e Ucraina, e che per il suo coraggio ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l'onorificenza di cavaliere della Repubblica. Attualmente, ben 330 associazioni di volontariato sono impegnate a sensibilizzare i bambini italiani sulle drammatiche sofferenze dei loro coetanei che subiscono gli effetti dei conflitti e, al contempo, a portare sollievo ai bambini che vivono nei teatri di guerra.

Sottolinea che l'istituzione della Giornata non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto tutti i volontari prestano la loro attività a titolo gratuito.

In occasione della Giornata nazionale, sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, affinché crescendo siano portatori di pace.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che solleciterà le Commissioni coinvolte in sede consultiva, affinché esprimano il relativo parere tempestivamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede se vi siano stati riscontri alla lettera inviata al Presidente del Senato o se vi siano nuovi elementi da parte del Governo. Infatti, era stato prospettato, per le vie brevi, che sarebbe stata avanzata una proposta di riformulazione, di cui però non vi è ancora notizia.

Il [PRESIDENTE](#) informa di non aver ricevuto alcun riscontro, forse anche a causa del lutto nazionale per la scomparsa del presidente Napolitano che ha comportato ritardi nell'ordinaria amministrazione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) chiede di coinvolgere nell'iniziativa di sollecito anche il Presidente della Commissione bilancio, ritenendo che ormai la situazione sia insostenibile.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di avviare ulteriori interlocuzioni in tal senso.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#), nel comunicare che sono in distribuzione i pareri della 5a Commissione su tutti gli emendamenti, avverte che è stato presentato dai relatori il subemendamento 3.5 (testo 2)/1000, pubblicato in allegato, per recepire il parere condizionato della Commissione bilancio.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.2, soppressivo dell'articolo 3 con cui si disciplina appunto la determinazione dei LEP. Sottolinea che l'audizione di questa mattina del professor Cassese ha rafforzato i dubbi relativi all'incertezza sul finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Di conseguenza, la sua parte politica non può dare l'assenso a un provvedimento che, dopo aver creato aspettative sulla garanzia dei diritti civili e sociali, rischia invece di aggravare le disparità territoriali già esistenti.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) osserva che, come ben esplicitato dal professor Cassese nella sua audizione, il complesso lavoro del Comitato che presiede è ancora in corso. Dopo aver operato una ricognizione della legislazione vigente, infatti, occorre definire le soglie qualitative e quantitative dei LEP, tenendo conto della particolare situazione economico-sociale del Paese. Per questo motivo, sarebbe più responsabile attendere che il CLEP completi il suo lavoro, prima di procedere nell'esame del disegno di legge in titolo. A nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sugli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.1 e 3.2 sono respinti.

Si passa quindi alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/1, identico all'emendamento 3.7.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 3.5 (testo 2)/1, con cui si intende esplicitare che i LEP costituiscono la soglia minima per rendere effettivi i diritti sociali e civili in modo uniforme sul territorio nazionale.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.5 (testo 2)/1 e 3.7 sono respinti.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/2 interviene in dichiarazione di voto il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), che sottolinea l'opportunità di definire i LEP con legge, in modo da garantire il coinvolgimento del Parlamento.

Il ministro CALDEROLI precisa che la soluzione alternativa è offerta dall'emendamento 3.5 (testo 2), che per la definizione dei LEP prevede il ricorso ai decreti legislativi.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/2 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 3.5 (testo 2)/3.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/4.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene necessario precisare che la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sia uniforme sul territorio nazionale.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che la modifica non è pleonastica, se si considera che già adesso i diritti non sono garantiti nello stesso modo a tutti i cittadini. A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/4 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/5, il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) annuncia un voto favorevole, ritenendo preferibile sostituire lo strumento dei decreti legislativi, come proposto dall'emendamento 3.5 (testo 2), con un disegno di legge di iniziativa governativa.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/5 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/6, prende la parola la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), che propone di aggiungere le parole "in maniera paritaria" con lo scopo di garantire uniformità dei diritti di cittadinanza sul territorio nazionale.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/6 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/7, interviene il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) per sottolineare la necessità di reperire le risorse necessarie per garantire la piena attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il riferimento al criterio della spesa storica, invece, finirebbe per confermare le attuali disparità.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/7 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/8.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame, ritenendolo condivisibile, come del resto il precedente 3.5 (testo 2)/7. A tale riguardo, evidenzia che anche il professor Cassese ha rilevato la necessità di una copertura economica per la piena attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Pertanto, non si comprende il motivo della contrarietà del Governo.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/8 non è approvato.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/9, il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea la necessità di far decorrere il termine per l'adozione dei decreti legislativi solo dopo la conclusione di tutti i passaggi per l'individuazione dei LEP.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/9 non è approvato.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/10 e 3.5 (testo 2)/11, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili.

Si passa alla votazione degli identici 3.5 (testo 2)/12 e 3.5 (testo 2)/13.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) dichiara un voto favorevole sui subemendamenti in esame, con i quali si rafforza il coinvolgimento della Conferenza unificata, attraverso l'intesa, in luogo dell'acquisizione del parere.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.5 (testo 2)/12 e 3.5 (testo 2)/13 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/14.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) esprime compiacimento per la costituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che auspica si esprima quanto prima sul disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che è già stata rappresentata in via informale alla Commissione la possibilità di esprimere il parere, considerata l'importanza del provvedimento.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/14 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), con distinte votazioni, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/15 e 3.5 (testo 2)/16 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/17.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea di aver ammesso alla discussione la proposta, sebbene possa presentare profili di illegittimità costituzionale, nella parte relativa alla previsione di un parere vincolante, per consentire un più ampio dibattito. Tuttavia, in Assemblea potrebbero essere applicati criteri più stringenti.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il subemendamento intende riaffermare la centralità del Parlamento, che solo attraverso l'espressione del parere può incidere sul contenuto dell'accordo tra Governo e Regioni. Pertanto, il parere è definito "vincolante", nel senso che il Governo, per discostarsene, deve esprimere adeguata motivazione.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/17 è respinto.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 3.5 (testo 2)/18.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/19 è approvato all'unanimità.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/20, il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta è tesa a valorizzare il ruolo del Parlamento, tutelando quindi la maggioranza nei confronti del Governo che ne è espressione.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/20 è respinto.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/21 e 3.5 (testo 2)/22 sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), il subemendamento 3.5 (testo 2)/23 è respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento 3.5 (testo 2)/24, che non è approvato.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/25.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che la proposta in esame estende a trenta giorni il termine entro cui le Commissioni parlamentari dovrebbero pronunciarsi in ogni caso, e non facoltativamente, sulle osservazioni formulate dal Governo per spiegare il motivo per cui intende disattendere i pareri parlamentari.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/25 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/26.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rileva la necessità che le Commissioni, per pronunciare il parere, dispongano di tutti gli elementi informativi predisposti dalle pubbliche amministrazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che la proposta non è affatto pleonastica, soprattutto considerato che non si è voluto affermare il carattere prevalente del parere parlamentare.

Il ministro CALDEROLI precisa che ciascun ramo del Parlamento ha gli strumenti, previsti dal proprio regolamento, per acquisire le necessarie informazioni per deliberare. Per il Senato, le modalità sono disciplinate dagli articoli 46, 47, 48 e 48-*bis* del Regolamento.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/26 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/27.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) sottolinea di aver sottoscritto il subemendamento in esame, che, recependo le conclusioni della prima fase del lavoro del Comitato tecnico-scientifico per i LEP, presieduto dal professor Cassese, elenca 15, delle 23 materie teoricamente devolvibili alle Regioni, che hanno un rilievo ai fini dell'esercizio dei diritti civili e sociali. Ricorda che l'unico precedente è rappresentato dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che indicava come materie LEP solo la sanità, l'istruzione, l'assistenza e il trasporto pubblico. Pertanto, in questo modo si sana un *vulnus* per conseguire la piena attuazione della Costituzione.

Esprime inoltre soddisfazione per la notizia, comunicata dal ministro Calderoli durante l'audizione del professor Cassese, che l'attività del CLEP proseguirà con l'undicesimo sottogruppo, incaricato di approfondire il tema dei LEP anche in relazione alle materie di esclusiva competenza statale e quindi oltre a quelle indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Segnala che, delle 8 materie rimaste escluse dall'elenco, ve ne sono due - rapporti internazionali e commercio con l'estero - che sicuramente sono devolvibili solo astrattamente alle Regioni.

Ritiene quindi che, con l'approvazione dell'emendamento in esame e del disegno di legge in titolo, oltre ai commi da 791 a 801-*bis* della legge di bilancio per il 2023, si potrà procedere, sia pure con la necessaria gradualità, alla piena fruibilità dei diritti civili e sociali riconosciuti dalla Costituzione.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene grave che, con il subemendamento in esame, si consolidi quello che lo stesso presidente del CLEP ha indicato come un primo risultato del lavoro svolto, considerando che nel Comitato le conclusioni non sempre sono raggiunte all'unanimità. Basti pensare, per esempio, al tema dell'istruzione. A suo avviso, quindi, sarebbe più saggio accantonare il subemendamento in esame.

Il [PRESIDENTE](#) precisa di avere interpretato in modo differente le argomentazioni del professor Cassese, ossia nel senso che, per le 15 materie indicate, si specifica la necessità di definizione dei LEP prima della devoluzione alle Regioni. Le altre materie, invece, non essendo attinenti ai diritti civili e sociali, potrebbero essere devolute senza tale preventivo passaggio.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che il subemendamento in esame, di cui è primo

firmatario, indica chiaramente le materie per cui è necessario individuare i LEP, ampliando in modo prudentiale l'elenco delle materie nell'ambito delle quali vi sono prestazioni esigibili dal cittadino e per cui gli enti territoriali e locali già svolgono attività rilevanti. A suo avviso, peraltro, i LEP andrebbero riferiti non solo alla spesa corrente, ma anche agli investimenti in conto capitale.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), nel concordare con il senatore Giorgis, critica l'inserimento della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nell'elenco delle materie devolvibili alle Regioni, seppure successivamente alla definizione dei LEP. Ricorda che la potestà legislativa su tale materia è esclusivamente statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Tra l'altro, con la recente modifica di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2022, all'articolo 9, la tutela dell'ambiente è stata inserita tra i principi fondamentali. Sarebbe pertanto difficile immaginare, in tale ambito, servizi esigibili a livello territoriale e non nazionale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) riconosce che non per tutte le 23 materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione sia necessario definire i LEP. Tuttavia, considerato che - come per l'istruzione - si potrebbero verificare altri casi in cui all'interno del CLEP non si raggiunge un consenso unanime, sarebbe preferibile attendere che tale organismo giunga a una valutazione definitiva.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) evidenzia una formulazione non chiara del primo capoverso del subemendamento, che - a suo avviso - tradisce una certa confusione sul merito della proposta. Non appare chiaro, infatti, se si stabilisce che l'obbligo di definizione dei LEP sia limitato solo a queste 15 materie, anticipando perfino la conclusione dei lavori del Comitato.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*), nel ringraziare il Presidente per aver consentito un dibattito più articolato su un aspetto così rilevante, precisa che la sua parte politica si riserva di valutare il disegno di legge nel suo complesso. In ogni caso, non si può non riconoscere come il subemendamento in esame estenda l'ambito delle materie connesse ai diritti di cittadinanza, sebbene, per un intervento più compiuto andrebbe modificato il Titolo V, per esempio escludendo l'istruzione dalle materie devolvibili alle Regioni.

In un'ottica di riformismo graduale, però, la proposta in esame introduce un allargamento dei diritti sociali e civili, anche se bisognerà verificare poi la copertura economica necessaria per la concreta prestazione dei servizi essenziali.

Ribadisce inoltre la propria soddisfazione per la novità rappresentata dall'oggetto del lavoro dell'undicesimo sottogruppo, impegnato appunto nella definizione dei LEP nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) rimarca la distinzione tra i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere definiti per renderli concretamente esigibili dai cittadini, e il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Sottolinea che il Comitato tecnico-scientifico ha chiarito quali sono le materie connesse ai LEP, inserendo nell'elenco, in modo prudentiale, quelle su cui sussistano margini di dubbio.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) non concorda con le conclusioni della senatrice Maiorino sui rischi di illegittimità costituzionale del subemendamento. Infatti, occorre considerare che, al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, si prevede la possibilità di riconoscere alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia proprio nelle materie indicate al terzo comma dell'articolo 117, nonché in quelle specificate al secondo comma del medesimo articolo tra cui la lettera s) sulla tutela dell'ambiente.

Il [PRESIDENTE](#) replicando al senatore Giorgis, ritiene opportuno procedere alla votazione del subemendamento, essendosi svolto un ampio approfondimento sull'argomento.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/27 è approvato.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/28 è pertanto precluso.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/29 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il subemendamento 3.5 (testo 2)/30 è posto ai voti e respinto.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/31, 3.5 (testo 2)/32, 3.5 (testo 2)/33 e 3.5 (testo 2)/34 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/35, la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) ribadisce la necessità di valorizzare il ruolo del Parlamento, prevedendo che la Conferenza paritetica invii una relazione alle Camere per il parere.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/35 è respinto.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/36 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.5 (testo 2)/37 e 3.5 (testo 2)/38.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/1000 dei relatori.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) chiede un chiarimento sulla proposta presentata dai relatori.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (Fdl) precisa che il subemendamento si limita a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio. In particolare, si stabilisce la facoltà dell'aggiornamento dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e si stabilisce che i decreti di aggiornamento dei LEP possono essere adottati solo se è contestualmente individuata la copertura finanziaria.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) esprime valutazioni critiche sul subemendamento in esame, che appare peggiorativo rispetto al testo originario.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che il subemendamento introduce modifiche sostanziali, facendo venir meno la garanzia dell'aggiornamento periodico dei LEP.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP), a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario. Per il Partito democratico, si dovrebbe invertire il ragionamento, garantendo in ogni caso il livello essenziale dei diritti di cittadinanza, per poi reperire le risorse necessarie. Al contrario, in questo modo significa che le prestazioni saranno assicurate solo se ci saranno le coperture economiche.

Il [PRESIDENTE](#) (Fdl) sottolinea che, se non venisse approvato il subemendamento in esame, sarebbe dichiarato inammissibile l'emendamento 3.5 (testo 2), a sua prima firma. Ciò comporterebbe quindi un ripristino della definizione dei LEP attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/1000 è approvato.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/39, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene necessario stabilire norme più stringenti sul procedimento per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreto per l'aggiornamento periodico dei LEP da parte della Conferenza unificata, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, nonché dalle Commissioni competenti per materia.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/39 è respinto.

In esito a distinte votazioni i subemendamenti 3.5 (testo 2)/40, 3.5 (testo 2)/41 e 3.5 (testo 2)/42 sono respinti.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/43, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ricorda l'importanza di acquisire il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, peraltro prevista dalla Costituzione.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/43 è respinto.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/44, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ribadisce la necessità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento, anche attraverso la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/44 è respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/45 e 3.5 (testo 2)/46 sono respinti.

Il subemendamento 3.5 (testo 2)/47 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sul subemendamento 3.5 (testo 2)/48, il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva la necessità di tenere conto delle specificità territoriali, in linea peraltro con quanto sostenuto dal professor Cassese in merito alle aree montane. Pertanto, non sono comprensibili le ragioni del parere contrario.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/48 è respinto.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 3.5 (testo 2)/49 e 3.5 (testo 2)/50 sono respinti.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/51, 3.5 (testo 2)/52, 3.5 (testo 2)/53 e 3.5 (testo 2)/54 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa alla votazione del subemendamento 3.5 (testo 2)/55.

Il ministro CALDEROLI precisa che, secondo la modifica proposta, per l'adeguamento dei LEP si dovrebbe cominciare *ex novo* la procedura per la rivisitazione dell'intesa. Secondo l'emendamento 3.5 (testo 2), invece, la Regione sarà tenuta a garantire il nuovo livello delle prestazioni essenziali.

Posto ai voti, il subemendamento 3.5 (testo 2)/55 non è approvato.

I subemendamenti 3.5 (testo 2)/56, 3.5 (testo 2)/57, 3.5 (testo 2)/58 e 3.5 (testo 2)/59 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.5 (testo 2), come subemendato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) si compiace che la maggioranza abbia sconfessato il testo originario, che prevedeva il ricorso ai dPCM per la definizione dei LEP, prevedendo invece lo strumento della delega legislativa. Peraltro, continua a ritenere che sarebbe preferibile l'utilizzo della legge. Valuta positivamente anche l'introduzione dell'obbligo di finanziamento dei LEP, ma censura la modifica apportata con il subemendamento 3.5 (testo 2)/27. Pertanto, preannuncia un voto contrario.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), nel replicare al senatore Parrini, obietta che con il nuovo testo è stata delineata una procedura più compiuta e ringrazia il Governo per aver voluto accogliere la proposta migliorativa e di mediazione. Infatti, la soluzione prospettata dal Partito democratico, con il ricorso alla legge, non sarebbe percorribile, perché darebbe adito a pratiche ostruzionistiche. Sorprendono invece le critiche sull'eventuale ricorso ai dPCM da parte di forze politiche che, quando erano al Governo, hanno fatto un uso compulsivo di questo strumento.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide le considerazioni del senatore Parrini, annunciando un voto contrario. Precisa che, se non fosse stato approvato il subemendamento 3.5 (testo 2)/27, si sarebbe astenuto.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che la sostituzione dei dPCM con i decreti legislativi rappresenta, a suo avviso, un sussulto di dignità da parte di forze politiche che, in passato, hanno aspramente contestato il ricorso a tale strumento, anche quando ciò era obiettivamente giustificato per le ragioni particolari di urgenza determinate dalla pandemia.

Sottolinea che i correttivi migliorativi apportati al testo originario sono però superati dagli effetti negativi del subemendamento 3.5 (testo 2)/27, con cui si è voluto anticipare i tempi stabilendo già le 15 materie su cui devono essere individuati i LEP, e del subemendamento 3.5 (testo 2)/1000, con cui si prevede che l'esigibilità dei LEP risulta condizionata dalle disponibilità economiche. Tutto ciò si pone in contrasto con quanto sostenuto dal professor Cassese, il quale ha affermato che lo Stato non sarebbe credibile se si limitasse a garantire i diritti solo teoricamente. Annuncia pertanto un voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 (testo 2), nel testo subemendato, è approvato.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.6.

Gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 3.11, 3.4, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.23, 3.26 e 3.27 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.5 (testo 2) nel testo subemendato.

L'emendamento 3.28 è inammissibile per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.29 è precluso.

Gli emendamenti 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.34 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 3.35, 3.36, 3.100, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42 e 3.43 sono preclusi.

Gli emendamenti 3.44, 3.45 e 3.46 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 3.47 è precluso.

Gli emendamenti 3.48 e 3.49 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 3.50 e 3.51 sono preclusi.

L'emendamento 3.0.1 è inammissibile, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [TOSATO](#) avverte quindi che è conclusa la votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il ministro CALDEROLI, a proposito del subemendamento 3.5 (testo 2)/27, precisa che è stato presentato il 9 agosto e trasmesso il giorno stesso, per le vie brevi, ai senatori e Gruppi e costituisce la mera trasposizione in norma del primo risultato conseguito dal CLEP. Sono da respingere pertanto le ipotesi di forzature formulate dalle opposizioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) precisa che si contesta il merito della proposta e non la ricostruzione sui tempi di presentazione del subemendamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente [TOSATO](#) avverte che la seduta notturna di oggi, convocata alle ore 20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

Art. 3

3.5 (testo 2)/1000

I Relatori

All'emendamento 3.5 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «I LEP sono aggiornati periodicamente» con le seguenti: «I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (ant.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023

130ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di martedì 7 novembre, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) rileva una contraddizione tra l'esigenza di rafforzamento e intensificazione delle attività e delle misure indicate nel preambolo del provvedimento e l'adozione di un decreto-legge, che non consente un intervento organico e complessivo. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) sottolinea preliminarmente l'eterogeneità del provvedimento, che peraltro prevede il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tanto criticati dall'attuale maggioranza durante la pandemia, per l'individuazione delle zone dove realizzare gli *hotspot* e i Centri di permanenza per il rimpatrio, evitando così non solo il coinvolgimento del Parlamento, ma anche le interlocuzioni con i territori interessati.

A suo avviso, inoltre, l'istituzione delle ZES non sembra essere risolutiva per affrontare le fragilità economiche e sociali del Mezzogiorno.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice **MUSOLINO** (Az-IV-RE) critica la strategia centralista del Governo, che avoca a sé anche la gestione dei fondi per lo sviluppo e la coesione destinati al Mezzogiorno - tra l'altro in contraddizione con il progetto di autonomia differenziata - pur a fronte di una cattiva gestione da parte delle Regioni Sicilia e Calabria, in particolare, che hanno finito per perdere tali risorse.

Ricorda che le ZES sono state istituite tre anni fa e che finora sono rimaste inattive; addirittura, era prevista una ripermimetrazione per la Sicilia orientale, che non è mai stata attuata. Esprime quindi perplessità per l'impiego di fondi pubblici con misure temporanee, che richiamano investimenti imprenditoriali solo per un determinato periodo di tempo e non garantiscono uno sviluppo economico duraturo.

Anche con riferimento a Lampedusa, pur ritenendo indispensabile fornire aiuti per far fronte

all'eccezionale flusso migratorio, esprime perplessità per gli interventi estemporanei adottati tramite la decretazione d'urgenza, che non consentono di risolvere i problemi alla radice. Sarebbe preferibile modificare la legge n. 189 del 2002 (cosiddetta Bossi-Fini) con un provvedimento organico e stabilendo principi condivisi.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) non rileva contraddizioni con il progetto di autonomia differenziata, che peraltro sarà attuato sulla base di una intesa tra le singole Regioni e il Governo. Si tratta, infatti, di provvedimenti distinti e privi di connessione.

Valuta invece molto favorevolmente l'iniziativa assunta dal ministro Fitto a favore del Mezzogiorno, sulla base della positiva esperienza del Molise, dove la ZES ha consentito un investimento di 70 milioni di euro da parte di una multinazionale nel distretto di Termoli, con la creazione di un centinaio di posti di lavoro e la realizzazione, tra l'altro, dell'unica *gigafactory* italiana per la produzione di batterie automobilistiche. La ZES, infatti, consente di accelerare le procedure per il rilascio di licenze edilizie e amministrative, nonché l'applicazione di incentivi fiscali ed è quindi molto apprezzata dagli operatori economici locali, oltre a rappresentare un forte elemento attrattivo per gli investitori esteri. La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) concorda con il senatore Della Porta sulla utilità della ZES per lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

Nel replicare alla senatrice Musolino, sottolinea che dal 7 settembre è ormai prevista una unica ZES per il Mezzogiorno, per cui non sarà più necessaria la ripermimetrazione dell'area della Sicilia orientale. Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di martedì 7 novembre, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea la estrema eterogeneità del provvedimento, aggravata dal ricorso all'espressione "per esigenze indifferibili", che sembra giustificare l'inserimento di qualunque misura il Governo ritenga necessaria.

A tale riguardo, sollecita una riflessione, magari in altra sede, per valutare il rischio di una radicale trasformazione dello strumento del decreto-legge. Infatti, da una parte, vi è una sorta di acquiescenza alla sempre più frequente mancanza dei requisiti di omogeneità e straordinaria necessità ed urgenza della decretazione; dall'altra, è invalsa la prassi di consentire al Parlamento di inserire in sede emendativa ulteriori disposizioni altrettanto prive del carattere della straordinaria necessità ed urgenza. Tutto ciò determina una sorta di scambio perverso tra Governo e Parlamento che snatura sempre di più il carattere del decreto-legge, quale previsto dalla Costituzione, oltre a nuocere all'interesse generale. Non essendovi altre richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 7 e dell'8 novembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Sulla portata normativa degli emendamenti identici 5.0.1 e 6.14, che riaprono i termini per l'esercizio delle azioni risarcitorie da parte delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, differendo il termine al 31 dicembre 2023, intervengono il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il [PRESIDENTE](#), che rileva l'esigenza di studiare una possibile normativa transitoria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

non ostativo, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene inaccettabile che la Commissione non possa proseguire la discussione del disegno di legge n. [733](#), tra l'altro sottoscritto da tutti i Gruppi, sulla interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022, in merito alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich.

Ricorda che l'Avvocatura generale dello Stato continua a manifestare, a suo avviso, un atteggiamento pregiudizialmente negativo, attraverso la proposizione di eccezioni di incompetenza territoriale o la contestazione dei diritti soggettivi dei ricorrenti e dei fatti accaduti. A suo avviso, non resta altra soluzione che portare la questione fuori dalle aule parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'esame in sede redigente non può proseguire in assenza del parere della Commissione bilancio, che a sua volta non è in grado di pronunciarsi senza i necessari elementi istruttori da parte del Governo.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sollecita la calendarizzazione dello schema di decreto ministeriale sul riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche (Atto del Governo n. 92), in quanto la tardiva adozione del provvedimento sta causando difficoltà alle associazioni interessate.

In secondo luogo, chiede che si riprenda quanto prima l'esame dei disegni di legge n. [12](#) e connessi, sulla ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, all'esame delle Commissioni riunite 1a e 3a.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'Atto del Governo n. 92, assegnato ieri alla Commissione, sarà inserito all'ordine del giorno della prossima settimana.

Per quanto riguarda il seguito dell'esame dei disegni di legge n. [12](#) e connessi, invece, è necessario attendere la conclusione della sessione di bilancio.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 927

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che, per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del provvedimento individua l'esigenza di:

- rafforzare ulteriormente l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti disposizioni nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR;
- emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;
- intensificare gli interventi volti al superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese, nonché introdurre misure per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno, anche attraverso l'istituzione della ZES unica;
- adottare disposizioni dirette a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Mediterraneo;
- adottare disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, rilevato che il decreto si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico rispondenti alle finalità sopra indicate e che rientrano, altresì, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le seguenti previsioni:

- l'articolo 7, là dove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne;
- l'articolo 8, commi 3 e 4, recante specifiche norme per la realizzazione dei punti di crisi (cd. *hotspot*) e dei centri governativi di prima accoglienza nel comune di Lampedusa e Linosa;
- l'articolo 8, comma 6, recante norme per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti;
- l'articolo 10, là dove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, dotata di un'apposita struttura di missione;
- l'articolo 12, istitutivo, presso la struttura di missione, di un portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno;
- l'articolo 13, comma 1, istitutivo, presso la struttura di missione, dello Sportello Unico Digitale ZES, per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno;
- l'articolo 20, che estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi, possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;
- l'articolo 21, che aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che, con dPcm, sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono, infine, disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 912

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti, secondo il preambolo del decreto, sia misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili sia misure in favore di enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, investimenti, istruzione e sport, tutela del lavoro e sicurezza, rilevato, altresì, che rientrano tra gli ambiti di interesse della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:
 - l'articolo 21, comma 1, istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,8 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;
 - l'articolo 21, comma 3, che istituisce un ulteriore fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;
 - l'articolo 21, comma 2, che estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine;
 - l'articolo 21, comma 5, che destina 7 milioni di euro alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri;
 - l'articolo 21, commi 6 e 8, che interviene sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale della sua allocazione tra le diverse attività previste, nonché includendo tra queste ultime gli interventi assistenziali straordinari ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del

Governo;

- l'articolo 21, comma 7, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso;
- l'articolo 21, comma 9, che autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina.
- l'articolo 21, comma 10, che autorizza la spesa di 2,2 milioni di euro per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti;
- l'articolo 22, che apporta una serie di modifiche alla normativa sulla gestione informatica dei certificati di nascita e di morte, al fine di semplificare e rendere più efficiente la relativa acquisizione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (ant.) del 05/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 2023
63ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che reca l'interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

L'articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 ha istituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. La relazione di accompagnamento del decreto-legge (Atto Senato 2598 della XVIII Legislatura) illustra le ragioni alla base dell'istituzione del Fondo, diretto a garantire adeguato soddisfacimento alle ragioni creditorie di coloro che abbiano ottenuto un provvedimento definitivo (sentenza passata in giudicato) avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, alla luce di un composito quadro di sentenze della Corte internazionale di giustizia e della Corte Costituzionale pronunciate in relazione all'obbligo internazionalmente assunto di tenere indenne la Repubblica federale di Germania dagli effetti di eventuali provvedimenti emessi nei suoi confronti dai giudici italiani. Il comma 2 dell'articolo 43 specifica che hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6 (inizialmente previsto a 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge e quindi prorogato dall'ultimo decreto cosiddetto Milleproroghe al 28 giugno 2023).

Per quanto di specifica competenza il comma 6, terzo periodo, del citato articolo 43, prevede che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi debbano essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge n. 733, l'Avvocatura dello Stato - nella grande maggioranza dei casi - ha interpretato tale notifica nel senso di ritenere convenuti nel giudizio risarcitorio il ministero dell'Economia e delle Finanze o la presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entrambi; con la conseguenza che - nei medesimi casi - le predette amministrazioni si

sono spesso costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura, al fine di contestare le ragioni della parte attrice.

La proposta di legge, che reca una norma di interpretazione autentica, è appunto diretta a intervenire alla luce della prassi emersa in sede giudiziaria, al fine di chiarire che il terzo periodo si interpreta nel senso che la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano senatori che intendano intervenire nel dibattito nella seduta odierna o in quella già convocata per domani, giovedì 6 luglio alle ore 9,30.

Prendendo atto che i commissari chiedono di poter disporre di un tempo più ampio per approfondire l'esame della documentazione depositata dagli auditi, rinvia quindi il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 12,15.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 93 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) chiede se vi siano aggiornamenti poiché si era in attesa di taluni elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(413\) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane](#)

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 13, comma 4, dispone l'obbligo per il responsabile dell'attività produttiva del pane di frequentare un corso di formazione erogato dalla regione o dalla provincia autonoma competente per territorio. Al riguardo, al fine di poter escludere che possano configurarsi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre valutare se l'erogazione di tali corsi possa essere garantita nell'ambito delle risorse già destinate dalle regioni e dalle province autonome, a legislazione vigente, allo svolgimento dei corsi di formazione professionale.

Osserva inoltre che l'articolo 17, al comma 1, dispone che la vigilanza sull'attuazione del provvedimento in esame è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi di eventuali sanzioni; al comma 2, reca una clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica. Al riguardo, rileva che occorre valutare la sostenibilità di tale clausola di neutralità finanziaria, tenuto anche conto del carattere solo eventuale dei proventi derivanti da sanzioni. Fa, infine, presente che risulta comunque necessario, al suddetto comma 2, riferire l'invarianza di spesa al "presente articolo" in luogo del "presente comma".

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(694\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020](#)

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 5, sulle forme di cooperazione, e 10, in tema di riunioni e consultazioni. Osserva poi che la relazione tecnica quantifica nel dettaglio le spese connesse alle due disposizioni: l'onere totale ammonta a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 41.423 euro aventi natura di oneri valutati e 22.204 euro aventi natura di oneri autorizzati. Con riguardo alle restanti disposizioni, rileva che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare per cui propone l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi è nulla da osservare da parte del Governo sul disegno di legge in esame, esprimendo un avviso conforme al relatore.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene preannunciando il proprio voto contrario rispetto al provvedimento in esame, richiamando la complessità della questione balcanica e kosovara, nonché la difficile attuale situazione della minoranza serba, per cui esprime la propria contrarietà al disegno di legge di ratifica in esame.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere non ostativo sul disegno di legge in esame, che risulta approvato dalla Commissione.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 43 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, al comma 1, ha istituito il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Osserva che l'istituzione del fondo è volta ad assicurare continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con [decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263](#), che prevedeva che il Governo italiano tenesse indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane all'epoca già pendenti, a fronte del versamento da parte della stessa di 40 milioni di marchi. Al riguardo, rileva che gli oneri relativi al suddetto fondo non costituiscono un limite massimo di spesa, ma rappresentano una previsione di spesa: l'istituzione del fondo, infatti, comporta la mera predisposizione delle risorse che si ritengono necessarie all'attuazione della disposizione, a fronte di situazioni giuridiche configurabili come diritti soggettivi. Segnala inoltre che, il provvedimento in esame reca una norma interpretativa in base alla quale il terzo periodo del comma 6 del suddetto articolo 43 si interpreta nel senso che la notifica degli atti introduttivi dei giudizi di accertamento e di liquidazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio. Per quanto di competenza, tenuto conto che la Repubblica Federale di Germania è resa indenne da ogni eventuale azione o pretesa legale per effetto dell'accordo sopra citato, fa presente che occorre valutare se tale interpretazione autentica, escludendo la necessaria costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, non renda più agevole o automatico il conseguimento delle pretese di ristoro dei danni, con eventuali effetti, anche in termini di cassa, sul fondo di cui all'articolo 43. Inoltre, considerato che il termine per esercitare le azioni di accertamento e liquidazione dei danni disposto dal comma 6 dell'articolo 43, come prorogato dal comma 11-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 20 dicembre 2022, n. 198, risulta scaduto, richiede al Governo di fornire un quadro completo del numero e del valore dei contenziosi definiti e in corso. La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei chiarimenti da parte del Governo in relazione agli emendamenti all'esame.

La sottosegretaria ALBANO esprime il parere contrario dell'esecutivo sulla proposta 2.9, in quanto recante oneri privi di quantificazione e copertura, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, nonché degli emendamenti 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, su cui sono in corso approfondimenti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime il parere contrario dell'esecutivo su tutti gli emendamenti già segnalati dalla relatrice in quanto recanti oneri non coperti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario del Governo sulle proposte 4.41, 4.42 e 4.43 per onerosità delle stesse, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.61, 4.33 e 4.8; il parere è altresì contrario sui restanti emendamenti già segnalati dalla relatrice riferiti all'articolo 4. Esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 5.4, in quanto onerosa, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.5. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime il parere contrario del Governo su tutte le proposte già segnalate dalla relatrice ad eccezione dell'emendamento 6.54, nonché delle ulteriori proposte, non segnalate dalla relatrice, 6.1, 6.12 e 6.51, di cui chiede l'accantonamento, essendovi un'istruttoria in corso su tali proposte. Specifica che sulla proposta 6.65 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando anche profili di incompatibilità col quadro europeo in materia di aiuti di Stato.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7 chiede l'accantonamento delle proposte 7.16, 7.17 e 7.18, esprimendo il parere contrario del Governo sugli altri emendamenti segnalati in riferimento all'articolo 7 medesimo. Sulle proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, così come sulla proposta 7.0.4, in assenza di relazione tecnica e comunque per inidoneità della copertura, nonché sulla proposta 7.0.5. Rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli su cui è stato richiesto l'accantonamento in relazione all'istruttoria in corso.

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione della relatrice Ambrogio, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9, 3.2, 3.11, 3.15, 3.21, 4.41, 4.42, 4.43, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 5.4, 6.3, 6.14, 6.22, 6.24, 6.32, 6.33, 6.35, 6.36, 6.37, 6.40, 6.49, 6.60, 6.65, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.20, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.3, 2.22, 2.27, 2.44, 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61, 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.54, 7.16, 7.17 e 7.18, il cui esame resta sospeso."

Il parere è quindi posto ai voti e approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

[Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, per cui chiede se vi siano aggiornamenti a riguardo.](#)

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che si è in attesa della predisposizione dell'apposita relazione tecnica da parte dell'Amministrazione competente, per cui chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il presidente [CALANDRINI](#) ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(17-A) Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(170, 292, 312, 390 e 392-A) Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai profili finanziari connessi alla istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, atteso che ricorda come tale festività fosse stata abolita in passato.

Il PRESIDENTE chiarisce che non vi sono profili finanziari connessi alla istituzione nella Giornata prevista dal provvedimento, risultando il provvedimento all'esame non oneroso.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata.

(282-A) Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(614-A) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul provvedimento in esame, che risulta approvata all'unanimità.

(693, 364 e 645-A) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.102 (già 1.13) che prevede, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'indizione di un concorso per una campagna di sensibilizzazione ed in particolare quali siano le risorse utilizzabili.

Riguardo all'emendamento 1.104, occorre valutare se le risorse destinate al ripristino dei beni danneggiati ad altre finalità possa determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alla proposta 3.102, occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'abrogazione prevista all'articolo 639 del codice penale.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo sul testo in esame. In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.102 (già 1.13), nonché sulle proposte 1.104 e 3.102, queste ultime in assenza di una relazione tecnica che ne attesti la non onerosità. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo con riferimento alla proposta 1.102 (già 1.13), rilevando peraltro come l'assenza di relazione tecnica non dovrebbe

essere adottata dal Governo a fondamento di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che lo stesso Esecutivo è tenuto a predisporre le relazioni tecniche.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo la relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.102 (già 1.13), 1.104 e 3.102. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

(Parere alle Commissioni 9a e 10a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, che occorre avere conferma che dallo svolgimento delle verifiche da parte del CUFA con il supporto del personale specializzato, in materia di controlli sanitari, del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle ASL non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime in ordine alla proposta 3.1 un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *b*), dopo le parole: "con il supporto" delle seguenti: ", ove necessario,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) interviene per rilevare un tema di grande importanza inerente l'articolo 2 del provvedimento in esame, recante il divieto di produzione commercializzazione in materia di mangimi sintetici. Sottolinea come il tema risulti particolarmente rilevante poiché il divieto appare in contrasto con i regolamenti europei, anche con riferimento alla violazione del trattato in materia di libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione. Sottolinea inoltre come il divieto di commercializzazione risulti violativo non solo della normativa europea citata, ma appaia in contrasto anche con le garanzie di scelta per i consumatori, profilo di rilevanza comunitaria. Evidenzia il rilevante profilo di criticità posto dall'articolo 2, che prefigura una possibile procedura di infrazione per lo Stato italiano per violazione del quadro europeo.

Dopo aver ricordato che risultano attualmente all'esame gli emendamenti al testo, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 31 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte ai profili rilevati in ordine al provvedimento. Il PRESIDENTE, dopo aver reso disponibile la nota depositata dal Governo, ricorda altresì che sarà possibile la partecipazione del Ministro Calderoli in una prossima seduta sul provvedimento in esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi già richiesti sul provvedimento, per cui ne chiede il rinvio ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti del Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, il governo ha precisato che il valore relativo alle transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri che non hanno beneficiato dell'agevolazione sulla prima casa consiste nella base imponibile su cui viene calcolata l'imposta di registro, in base ai dati dell'archivio del Registro del 2022; che la quota del 58 per cento, indicativa delle transazioni riconducibili agli acquisti di prima casa rispetto al totale di acquisto di abitazioni è stata calcolata in base ai dati rilevabili dalle statistiche ufficiali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze; che la quota del 20 per cento dei soggetti che presentano requisiti è stata valutata forfettariamente, presupponendo che sia rappresentativa dell'insieme dei soggetti interessato dal provvedimento; che il breve disallineamento nelle date di decorrenza non incide sulla prudenzialità della stima, in considerazione del termine entro il quale occorre procedere alla registrazione degli atti di compravendita, pari a 30 giorni;

in relazione ai fondi istituiti dagli articoli 7 e 8, il governo ha fornito elementi informativi sui criteri di stima degli oneri, a riscontro dell'adeguatezza degli stanziamenti; ha inoltre fornito chiarimenti sui profili finanziari connessi alla compatibilità degli interventi ivi previsti con le misure di efficientamento energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi;

con riguardo all'articolo 10, viene confermato che le risorse indicate nella relazione tecnica sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e che il loro utilizzo non pregiudica le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 11, il governo ha chiarito l'adozione di criteri prudenziali nella stima mediante il ricorso ai costi medi equivalenti, al fine di inglobare tutti gli effetti della disposizione in parola;

con riferimento all'articolo 12, viene confermata la prudenzialità della stima, nella relazione tecnica, della quota di onere per vestiario come ricorrente solo una volta nell'arco del decennio per l'intera platea, con la precisazione che le sostituzioni delle diverse componenti del primo equipaggiamento rientrano nel meccanismo di periodicità previsto, come per il restante personale in servizio; in relazione al successivo comma 6, viene confermata la sostenibilità della rideterminazione del limite di spesa ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti al richiamo dei volontari dei vigili del fuoco; in base a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 15, in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, è stata chiarita la prudenzialità della stima, volta a calcolare in modo puntuale l'onere effettivo da finanziare in presenza di supplenze annuali;

con riferimento all'articolo 26, recante le disposizioni finanziarie, il governo, in merito alla modalità di copertura prevista alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, ha fornito rassicurazioni circa il fatto che tale utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già a valere sul Fondo medesimo; analoga conferma è stata infine fornita dal governo in merito alla modalità di copertura prevista alla successiva lettera *d*) dell'articolo 26, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le assunzioni di cui al comma 607 della legge di bilancio per il 2022, risultando confermata l'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte delle esigenze di spesa già programmate per le finalità previste dalla normativa,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice **AMBROGIO** (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori proposte, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento del relatore 1.100, confermandone l'operatività nell'ambito della procedura di cui all'articolo 3, comma 3. In riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore occorre valutare, in relazione al parere sul testo dell'emendamento, le proposte 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dal subemendamento 1.100/5. Nulla da osservare sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sulle proposte 2.3, 2.22, 2.27 e 2.44, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulle proposte 4.8 e 4.33, accantonate su richiesta del Governo. Non vi sono osservazioni sulla proposta 4.32 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.5, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulle proposte 6.1, 6.12 e 6.51, accantonate su richiesta del Governo. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta del relatore 6.0.100 e sui relativi subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 7.10 (testo 2). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.16. Non vi sono osservazioni sulle analoghe proposte 7.17 e 7.18, accantonate su richiesta del Governo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta 1.100. In ordine ai subemendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10, formula il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del Governo così come sulla proposta 1.100/5, quest'ultima in quanto priva di relazione tecnica. Non vi sono osservazioni da parte dell'Esecutivo sulle proposte 1.100/2, 1.100/4 e 1.100/9. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3 e 2.22, indicando di inserirvi il riferimento anche agli interventi cofinanziati dai fondi europei. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.27 e 2.44, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, in quanto sono ancora in corso le istruttorie al riguardo. Esprime parere non ostativo sulle proposte 3.17 (testo 2) nonché sulla proposta 4.32 (testo 2), mentre chiede l'accantonamento delle proposte 4.8, 4.33 e 4.61, ancora in corso di istruttoria. Esprime parere non ostativo sulla proposta 5.5 nonché sugli emendamenti ancora in esame riferiti all'articolo 6, ad eccezione della proposta 6.54 di cui chiede l'accantonamento. Il parere è non ostativo altresì sugli emendamenti ancora all'esame riferiti

all'articolo 7.

Il PRESIDENTE alla luce degli elementi forniti dal Governo, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte di nuova presentazione riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/3, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/10.

In riferimento alle proposte 2.3 e 2.22 il parere favorevole è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel seguente testo: "Al comma 1, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;»".

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100, 1.100/2, 1.100/4, 1.100/9, 2.27, 2.44, 3.17 (testo 2), 4.32 (testo 2), 5.5, 6.1, 6.12, 6.51, 6.0.100, 6.0.100/1, 6.0.100/2, 7.10 (testo 2), 7.16, 7.17 e 7.18.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.33, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

La sottosegretaria SAVINO esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una riformulazione dell'articolo 2-ter, al comma 2, di cui dà lettura.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore **LIRIS** (FdI) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Art. 2-ter.", del comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 luglio 2023, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 97 (pom.) del 12/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023
97ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimento sugli elementi richiesti dalla Commissione, che viene resa disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ([n. 49](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

[Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo, per cui chiede alla sottosegretaria se vi siano elementi a riguardo.](#)

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo, già sollecitati, in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta dell'11 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.1 (testo 2) e 1.2 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni sulle proposte 4.8 e 4.33, accantonate su richiesta del Governo.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 4.33. Chiede invece che restino accantonati i restanti emendamenti su cui è ancora in corso un'istruttoria.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 4.33.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.8, 4.61 e 6.54."

La proposta di parere è quindi posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 99 (ant.) del 19/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2023

99ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro Calderoli, già intervenuto nella seduta di ieri, ha dato la propria disponibilità a proseguire il confronto in Commissione sul provvedimento in esame. Chiede dunque se vi siano ulteriori interventi da parte dei senatori.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) interviene per sottolineare le forti criticità che persistono sul provvedimento in esame. Richiama al riguardo i rilievi mossi dalla Commissione europea in sede di raccomandazioni per Paese, in ordine agli effetti sul bilancio pubblico connessi al disegno dell'autonomia differenziata, nonché i rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Richiama la posizione espressa dal Presidente della Regione siciliana relativa allo specifico tema dell'insularità, in relazione all'autonomia differenziata. Al riguardo, pur esprimendo una posizione favorevole in linea generale al riconoscimento dell'autonomia, richiamando l'autonomia speciale propria della Regione siciliana, sottolinea come si ponga un problema di copertura finanziaria del sistema delineato dal provvedimento nel garantire stessi diritti su diversi territori. Si sofferma su alcune disposizioni dello Statuto speciale della Regione Sicilia, rilevandone la perdurante mancata attuazione. Risulta nel quadro attuale priva di garanzie l'attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai problemi posti dalle zone insulari. Si sofferma sul tema del Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle risorse destinate al Sud, in particolare di derivazione europea, evidenziando come la gestione di tali risorse risulti centralizzata proprio in relazione ad una paventata difficoltà di spesa da parte delle regioni del Sud stesso. Tale elemento pone un punto di criticità tuttora non risolto, anche rispetto a quanto prospettato dal Ministro.

Il ministro CALDEROLI interviene sui profili dell'insularità in relazione all'autonomia differenziata, manifestando l'intenzione di esprimere un parere favorevole su taluni emendamenti relativi agli articoli 1 e 3, volti proprio ad intervenire su tale profilo. Si sofferma al riguardo sul tema dei costi, la cui individuazione deve tenere conto del coefficiente dell'insularità, anche al fine di garantire la continuità territoriale. In ordine alle disposizioni citate dalla senatrice Damante circa lo Statuto della Regione siciliana, sottolinea come il tema sarà affrontato dalla Commissione paritetica siciliana insediatasi appositamente. Evidenzia comunque che i problemi attuativi in tale ambito si trascinano da lungo

tempo, risalendo le disposizioni inattuatae all'anno 1947. In ordine ai fondi sia nazionali sia europei, indica come la tendenza a riportarne a livello centralizzato la gestione non corrisponda al disegno dell'autonomia. Ricorda come ingenti risorse, pari a 83 miliardi per il periodo 2014-2020, risultino non spese, ciò configurando una responsabilità dello Stato centrale su cui occorre una approfondita riflessione. Evidenzia come dinanzi a regioni che non riescono a spendere è necessario mettere in campo i necessari aiuti affinché le regioni stesse possano invece mettere a terra gli interventi previsti. La senatrice [DAMANTE](#) (M5S), nel ringraziare il Ministro per la puntualità della risposta, evidenzia come non venga in rilievo solo il problema dell'incapacità a spendere i fondi destinati al Sud; in particolare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione configurano anche un profilo di responsabilità in capo alle regioni, che sono chiamate a decidere quali leve azionare per incentivare lo sviluppo. Rileva quindi un profilo di dignità e responsabilità in capo alle regioni che devono decidere quali interventi operare in linea con il sostegno allo sviluppo.

Il ministro CALDEROLI, in relazione alla replica della senatrice Damante, evidenzia come dinanzi a una incapacità protratta nel tempo di spendere risorse, si ponga comunque la questione della responsabilità politica degli amministratori nei confronti degli elettori.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) si sofferma sul profilo della determinazione dei LEP a livello nazionale in base a quanto previsto dal disegno di legge dell'autonomia differenziata. In particolare, nel richiamare i contenuti dell'articolo 4, sottolinea come, in base a quanto chiarito dal Ministro, non si potrà procedere all'intesa e ai connessi trasferimenti se non saranno prima assicurate le necessarie risorse finanziarie, ciò al fine di garantire la prestazione dei LEP su tutto il territorio nazionale. Questa impostazione, precisata dal Ministro, comporta che in caso di problemi inerenti alla sostenibilità finanziaria, si bloccherebbe il processo di attuazione della stessa autonomia. Da tale quadro emergono alcune questioni tuttora non risolte, tra cui ricorda in particolare le criticità connesse alla spesa sanitaria, già oggetto di tagli strutturali risalenti a più di un decennio fa. Dopo aver rilevato come gran parte di tale spesa risulti di natura corrente, laddove vi fossero criticità a sostenere con tali risorse i fabbisogni interessati, i relativi schemi di intesa non potrebbero essere adottati. Tale elemento costituisce un punto su cui svolgere approfondimenti, anche alla luce della necessità di una attenta misurazione dei fabbisogni.

In ordine alla determinazione dei LEP, osserva che le spese previste dal PNRR costituiscono risorse in conto capitale che non possono essere utilizzate per spese di natura corrente, con riferimento, ad esempio, alla citata spesa sanitaria.

Esprime quindi preoccupazione per i rischi che la perequazione operi solo *ex post*, in caso di non corretta misurazione del profilo dei fabbisogni.

Sottolinea poi la centralità del coinvolgimento del Parlamento, che non risulta adeguata ed efficace nel disegno della riforma, e che andrebbe invece garantita soprattutto in considerazione del carattere dinamico e del significato politico del processo di individuazione dei LEP e dei fabbisogni *standard*.

Sui temi della insufficienza delle risorse e del coinvolgimento del Parlamento, chiede chiarimenti al Ministro.

Il ministro CALDEROLI evidenzia come attraverso la standardizzazione dei costi sia possibile stabilire in modo corretto i fabbisogni, per le diverse materie e le relative funzioni. In ordine alla garanzia dei LEP, riferendosi ai rilievi mossi dal senatore Nicita, rappresenta come alla base della loro individuazione vi sia una necessaria scelta politica, stante la possibilità di prevedere comunque controlli annuali e un aggiornamento triennale dei livelli essenziali. In ordine al tema della sostenibilità finanziaria, la riforma dell'autonomia differenziata non può evidentemente rispondere a tutti i problemi posti dalla finanza pubblica, risultando necessario intervenire su ciascun settore di intervento, tra cui ricorda la materia sanitaria, che risulta prettamente di competenza regionale. A tale riguardo, evidenzia come la suddivisione delle risorse avvenga per un importo superiore al 98 per cento su base capitaria, mentre solo il residuo importo viene ripartito sulla base di altri criteri. È necessario dunque riflettere sul fatto che le differenze che attualmente affliggono il settore sanitario non appaiono giustificabili sulla base della differente suddivisione delle risorse, delineandosi un quadro in cui la differente erogazione delle prestazioni risulta dovuta a chi amministra la spesa sanitaria nei diversi territori,

fattore che è alla base del grave fenomeno della migrazione sanitaria. In ordine alla quantificazione delle spese per i diversi settori coinvolti, rileva come la parte sia corrente che in conto capitale potrebbe essere già oggetto di copertura attraverso un tributo di tipo erariale, elemento che delinea un quadro di riferimento in materia di sostenibilità.

Il PRESIDENTE, non essendovi altre richieste di intervento, ringrazia il Ministro per la disponibilità a svolgere un confronto sui temi all'esame con i Senatori della Commissione bilancio, proponendo di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra una proposta di parere pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare sulla proposta appena illustrata.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, con cui si intendono superati i rilievi avanzati dalla Commissione nella seduta di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, dopo aver ricordato che la relazione tecnica era stata già informalmente messa a disposizione dei senatori, non essendovi richieste di intervento, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, propone di ribadire, per l'Assemblea, il parere testé reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non subisca modifiche in sede referente.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta è messa ai voti e approvata.

(755-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri in relazione all'articolo 25-*bis*, con particolare riguardo al comma 2.

Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO, con riguardo all'articolo 25-*bis*, comma 2, conferma l'assenza di effetti onerosi.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.". La proposta di parere, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica del numero legale, è posta in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE DI RENDICONTO E ASSESTAMENTO

Il presidente [CALANDRINI](#), per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, fa presente innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Segnala inoltre che gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. Evidenzia che è considerata emendabile la sola dotazione dei programmi di spesa non riferibile agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità e finanza pubblica. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Infine, per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, occorre considerare che essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta "massa spendibile" costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai relatori.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 791, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, segnalando che il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della

gestione del bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione. L'analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2022 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto all'esercizio 2021. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2022 un valore negativo di circa 129,6 miliardi, con un miglioramento di oltre 58,1 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2021. Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di -201,7 miliardi, il miglioramento è pari a circa 72 miliardi. Il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel 2022 a 25,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 90,6 miliardi rispetto al 2021. Tale risultato è determinato da una lieve riduzione delle spese (-12,3 miliardi) e da un aumento delle entrate correnti (+78 miliardi). Il miglioramento è di oltre 81,5 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali. Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2022 a -391,4 miliardi, evidenziando un miglioramento di 33 miliardi rispetto al 2021 e di 87,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Nel complesso, gli effettivi risultati conseguiti con la gestione 2022 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive. I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 (legge n. 234 del 2021) - che erano stati indicati, rispettivamente, in -203 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare e in -480,347 miliardi per il ricorso al mercato - sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario da diversi provvedimenti di urgenza e ridefiniti, da ultimo, dal decreto-legge n. 176 del 2022 rispettivamente in -251 e -528,347 miliardi di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2022. A livello di operazioni finali, il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2022 che evidenzia un lieve aumento degli impegni delle spese finali di circa il 2,2 per cento (+18 miliardi) e un aumento degli accertamenti di entrate finali di oltre il 12 per cento (+76,2 miliardi) rispetto all'anno precedente. Anche rispetto alle previsioni definitive, la gestione di competenza del bilancio ha dato come risultati accertamenti per entrate finali in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi) e impegni delle spese finali in diminuzione del 4,8 per cento (-42 miliardi). Guardando alle operazioni complessive (comprensive delle entrate per accensione di prestiti e delle spese per rimborso prestiti), si rileva un aumento degli accertamenti di entrata complessivi che è risultata in crescita rispetto al 2021 (circa +17,6 miliardi), nonostante la dinamica negativa degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti (-58,5 miliardi rispetto al 2021). Dal lato della spesa, la gestione ha determinato un aumento degli impegni complessivi pari a oltre 43 miliardi (+4,1 per cento). Dal lato delle entrate, la gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 711,8 miliardi (corrispondenti a quasi il 101 per cento delle previsioni definitive, stimate in 705,2 miliardi). Rispetto all'esercizio 2021, gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento del 12 per cento (+78,3 miliardi), derivante dall'aumento registrato sia per le entrate tributarie (circa +55 miliardi, +10,5 per cento) che per quelle extra-tributarie (+23,4 miliardi, +22,3 per cento), compensato dalla diminuzione delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni (-2,1 miliardi, -29,8 per cento). Anche se confrontate con le previsioni definitive (705,2 miliardi), gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi rispetto al 2021). Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2021-2022 relativo all'andamento delle entrate finali accertate, si sottolinea principalmente l'aumento delle entrate tributarie (+55 miliardi), che si sono attestate a 578,7 miliardi nel 2022, superiori rispetto alla previsione iniziale di bilancio (che indicava entrate tributarie per 565,2 miliardi). Tra queste rilevano

le maggiori entrate derivanti dalle imposte sul patrimonio e sul reddito (+31,6 miliardi rispetto al 2021), dalle tasse ed imposte sugli affari (+26,2 miliardi) e dai proventi da lotto, lotterie ed altre attività di giuoco (+2,1 miliardi), a fronte di un minor gettito delle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane (-4,9 miliardi). In aumento sono risultate anche le entrate extratributarie, che hanno raggiunto accertamenti pari a oltre 128 miliardi (+23,4 miliardi rispetto al 2021), ben superiori anche rispetto alle previsioni iniziali e a quelle definitive. Nel 2022, gli impegni per spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, si sono mantenuti ad un livello elevato, pari a 841,3 miliardi di euro, registrando un lieve aumento (2,2 per cento) rispetto agli impegni dell'esercizio 2021 (+18 miliardi). In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 681 miliardi di euro, in riduzione (-12,3 miliardi) rispetto al 2021, mentre gli impegni di spesa in conto capitale hanno registrato un aumento rispetto al 2021 di 30,4 miliardi, assestandosi a 160,3 miliardi di impegni. Considerando il rimborso delle passività finanziarie, che ha registrato impegni per 261,8 miliardi di euro, con un aumento del 10,6 per cento rispetto al dato del 2021 (236,7 miliardi), gli impegni complessivi di spesa si attestano a circa 1.103 miliardi, con un complessivo incremento rispetto a quelli dell'anno precedente, di circa il +4,1 per cento. Rispetto ai valori di previsione, i dati risultanti dalla gestione sono risultati inferiori rispetto alle previsioni definitive, ma superiori rispetto alle previsioni iniziali. Rispetto al bilancio di previsione, infatti, a seguito dell'adozione dei provvedimenti emergenziali, le previsioni definitive delle spese per operazioni finali, in conto competenza, hanno presentato un aumento di 66,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio (+8,2 per cento). L'aumento ha riguardato sia le spese correnti, con un incremento di circa 46,7 miliardi, sia quelle in conto capitale in aumento di oltre 20 miliardi rispetto alla previsione di bilancio. Passando all'analisi per categoria economica dei dati della gestione, rileva che nell'ambito delle uscite correnti, l'aumento più consistente si registra negli impegni relativi alla categoria "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche", che costituisce oltre il 51 per cento della spesa corrente, con impegni per oltre 348 miliardi di euro (+4,1 per cento). Si tratta, in prevalenza di trasferimenti ad amministrazioni locali (impegni 155,8 miliardi) e a enti previdenziali (162,2 miliardi). Si segnalano inoltre i redditi da lavoro dipendente, con impegni che ammontano a 104,9 miliardi (+3,3 per cento rispetto al 2021), che rappresentano il 15,4 per cento degli impegni correnti. Si rilevano, invece, diminuzioni nelle categorie "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private" (-15,7 miliardi, -56,9 per cento) e "Trasferimenti correnti a imprese" (-14 miliardi, -37,3 per cento) e, in misura minore, nella categoria "Interessi passivi e redditi da capitale"; che scendono di circa 3,7 miliardi rispetto al 2021 (-5,5 per cento). Per quel che concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano un considerevole aumento degli impegni (+30,4 miliardi, pari a +23,5 per cento) rispetto al passato esercizio, per la quasi totalità imputabile ai maggiori impegni riferibili alla categoria "Contributi agli investimenti alle Amministrazioni pubbliche" (+30,5 miliardi, pari a +44,8 per cento). Un consistente aumento si rileva anche per la categoria "Acquisizioni di attività finanziarie", che passano dai 5,2 miliardi del 2021 ai circa 9 miliardi del 2022 (+3,7 miliardi, pari a +70,0 per cento). In diminuzione la voce "Altri trasferimenti in conto capitale" (-4,5 miliardi, -40,6 per cento). Nel 2022 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. In base ai dati forniti nella Relazione al Rendiconto, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2021 e precedenti presentava al 1° gennaio 2022 residui attivi per un valore di 212.962 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 188.265 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 24.697 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio, l'entità dei residui pregressi si è andata modificando - a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione - facendo registrare variazioni in diminuzione dei residui sia dal lato delle entrate (-64.359 milioni), sia dal lato delle uscite (-16.494 milioni, di cui circa 2.774 milioni eliminati per perenzione amministrativa.). A seguito di tali attività, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo stock iniziale proveniente dagli esercizi precedenti (212.962 milioni), al 31 dicembre 2022 ne risultano accertati 181.307 milioni di euro, dei quali 32.703 milioni incassati e 148.602 milioni rimasti da riscuotere o versare. Ad essi si sono aggiunti, in corso di esercizio, 86.735 milioni di residui di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2022, per un totale di residui attivi al

31 dicembre 2022 pari a 235.338 milioni. Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 188.265 milioni di residui presunti al 1° gennaio 2022 provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 171.771 milioni. Di questi, 49.853 milioni risultano pagati e 121.918 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono aggiunti, nel corso della gestione di competenza, 71.577 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre 2022 pari a 193.495 milioni. Scorporando la quota dei residui passivi relativi al Titolo III - rimborso delle passività finanziarie (893 milioni), i residui passivi delle spese finali ammontano a 188.057 milioni. Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2022 presenta una eccedenza attiva di 41.842 milioni di euro. La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Anche in termini di cassa i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2021. Il saldo netto da finanziare è risultato nel 2022 pari a 162,5 miliardi, con un miglioramento di 57,8 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato a -220,4 miliardi). Il risparmio pubblico, pari a -18,5 miliardi, risulta anch'esso in miglioramento di quasi 90 miliardi rispetto al dato del 2021. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie. Il ricorso al mercato si attesta su di un valore di circa -423,7 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di quasi 34 miliardi) rispetto al 2021. Nel complesso, la gestione di cassa ha dato luogo ad incassi complessivi per 964 miliardi e a pagamenti per 1.081,4 miliardi, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, un aumento sia degli incassi, dello 0,9 per cento, che dei pagamenti, del 3,2 per cento. A livello di operazioni finali, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, si registra, in termini di incassi e pagamenti, un miglioramento delle entrate e un aumento delle spese. In particolare gli incassi finali evidenziano un aumento di 67,1 miliardi rispetto al 2021, attestandosi a 567,7 miliardi a fronte dei circa 590,6 miliardi registrati lo scorso anno. L'aumento è imputabile interamente alle entrate correnti (+69,3 miliardi), sia delle entrate tributarie (+43,5 miliardi), sia alle entrate extratributarie (+19,8 miliardi). Le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti risultano invece in riduzione (-2,1 miliardi). Gli incassi finali hanno costituito il 100,8 per cento delle corrispondenti previsioni definitive ed hanno raggiunto il 71,6 per cento della relativa massa acquisibile. Il volume dei pagamenti finali si attesta a 820,3 miliardi, con un aumento di 9,3 miliardi rispetto al 2021, imputabile ai pagamenti in conto capitale. In particolare, i pagamenti relativi alle spese di parte corrente ammontano a 671,3 miliardi (pari al 92 per cento delle previsioni definitive di cassa), evidenziando un decremento di 20,6 miliardi rispetto al 2021. I pagamenti in conto capitale ammontano a 149 miliardi, con un incremento, rispetto al 2021, di quasi 30 miliardi. Essi rappresentano l'84,2 per cento delle previsioni definitive. Le operazioni finali rappresentano il 90,5 per cento delle previsioni definitive e il 76,6 per cento della relativa massa spendibile. Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009): le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento; la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale. Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2022 emerge una eccedenza passiva di circa 2.595 miliardi, con un peggioramento di circa 162 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2021. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2021 sul 2020 (-218 miliardi) e nel 2020 sul 2019 (-299 miliardi) ma che non rispecchia il trend degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi. In termini percentuali nel 2022 il peggioramento patrimoniale è stato pari al 6,62 per cento, valore tra i più alti degli ultimi dieci anni ma in diminuzione rispetto al 2021 ed al 2020. Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto ad un incremento delle passività (+201,9 miliardi) parzialmente compensato da un aumento delle attività (+40,3 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento rispetto all'anno 2021 e riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009). La Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2022, con l'esclusione di alcuni capitoli. Sul versante delle Entrate, le verifiche di regolarità hanno riguardato *in primis* la coerenza tra i dati

riportati nel Conto del bilancio e i conti periodici riassuntivi tenuti dalle Amministrazioni, per cui sono stati eseguiti i riscontri con riguardo alle somme "riscosse" e "versate" e quelle "da riscuotere" e "da versare", in conto competenza e in conto residui e, per completezza di analisi, agli importi accertati nell'esercizio, tenendo in considerazione che la voce "accertato", esposta nel Rendiconto, che è contabilmente espressa quale somma del "versato", "da versare" e "da riscuotere" di competenza. All'esito delle suddette verifiche, è stata riscontrata, per alcuni capitoli del Conto del bilancio, la discordanza del dato con riguardo al conto della competenza e al conto dei residui. Il controllo si è esteso alla verifica dei dati inerenti alla riscossione in conto residui, per cui la Corte ha registrato che il Rendiconto espone gli importi della riscossione sui residui effettuata nell'anno, calcolati al netto delle somme che risultavano riscosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente, ossia senza considerare l'importo dei residui totali di versamento del precedente anno. Inoltre, sempre per ciò che riguarda i versamenti sui residui, ha rilevato che la rappresentazione contabile non indica se il versamento in conto residui sia da imputare ai residui di versamento provenienti dall'esercizio precedente, ovvero alle riscossioni sui residui operate nell'esercizio finanziario in esame. La Corte ha poi proceduto a verificare l'importo dei residui finali. Per il 2022, come, peraltro, per gli anni precedenti, detto importo è risultato diverso da quello che deriva dal calcolo effettuato sottraendo dai residui iniziali i versamenti in conto residui ed aggiungendo le somme "da versare" e "da riscuotere" in conto competenza dell'anno di rendicontazione. All'esito dei controlli effettuati la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella Decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle Entrate: i capitoli per i quali si sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Conto di bilancio del Rendiconto e quelli riportati nei conti periodici delle Amministrazioni, limitatamente alle poste dichiarate irregolari (Allegato 1 alla Decisione); i capitoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto nel Conto di bilancio del Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo (Allegato 2 alla Decisione); somme rimaste da versare indicate nella voce "Altri centri di responsabilità", riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegato 23 al Rendiconto), nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel "da versare competenza" e nel "da versare residui", per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici delle Amministrazioni; delle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce "Altri capitoli" (Allegato 24 al Rendiconto). Per quanto attiene ai controlli effettuati sulla regolarità contabile delle Spese, l'Organo di controllo ha proceduto alla verifica della concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio dalle Amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalla medesima; alla verifica della regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata e in ordine all'esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; alla verifica circa la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato - Corte dei conti; alla verifica della regolarità delle poste indicate nell'allegato al Rendiconto "Elenco degli accantonamenti slittati". All'esito dei controlli effettuati in relazione alle Spese, sono quindi stati esclusi dalla dichiarazione di regolarità i capitoli per cui non sono stati registrati i decreti di accertamento dei residui (Allegato 5 annesso alla Decisione). Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* Elementi di documentazione n. 3 dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 792, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, segnalando che il disegno di legge di titolo, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiornamento riguarda, con riferimento alle entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, e, con riferimento alle spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute. A partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno

di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF). Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II (Approvazione degli stati di previsione) della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). L'articolo determina, sotto il profilo giuridico, l'aggiornamento delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, per l'anno finanziario 2023, introducendo le occorrenti variazioni degli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione dei Ministeri approvati con la legge di bilancio 2023. Tali variazioni sono espone nelle tabelle annesse al disegno di legge. Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi definiscono le previsioni assestate per il 2023. In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. Il saldo si attesta su un valore di -203,6 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -200,7 miliardi risultante dalla legge di bilancio. Il peggioramento del saldo, di circa 3 miliardi complessivi rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto essenzialmente alle variazioni negative determinate per atto amministrativo, circa -2,96 miliardi. Nel complesso, al miglioramento del dato assestato del saldo netto concorrono: la riduzione delle entrate finali per complessivi 128 milioni di euro, dovuta per 361 milioni alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, compensate da variazioni positive dovute ad atti amministrativi (+233 milioni). Le entrate finali, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 672.123 milioni di euro; l'aumento delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio, di 2,8 miliardi di euro, interamente determinato dalle variazioni per atto amministrativo (+3,2 miliardi), cui si aggiunge la proposta di assestamento di riduzione delle spese finali per 368 milioni. Le spese finali, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 875.733 milioni di euro. Anche il ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenzia un andamento complessivamente positivo, passando da una previsione iniziale di -511,5 miliardi a -507,4 miliardi. Il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra invece un peggioramento di 2,6 miliardi rispetto alla previsione iniziale. Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, queste determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 2,96 miliardi in termini di competenza, determinato dall'incremento delle spese finali di circa 3,2 miliardi, dovuto principalmente - si legge nella Relazione illustrativa - all'attuazione delle riassegnazioni di entrate da cedolino unico disposte con Decreto del Ragioniere generale dello Stato. Con riferimento alle entrate le variazioni per atto amministrativo determinano un incremento delle previsioni iniziali di bilancio complessivamente pari a 233 milioni in termini di competenza, dovute a maggiori entrate extratributarie per 266 milioni e a minori entrate tributarie per 33 milioni. Tra le principali variazioni delle entrate tributarie, si evidenziano in particolare gli effetti derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un'aliquota contributiva agevolata per i lavoratori sportivi dei settori dilettantistici (articolo 23) e l'esenzione fiscale fino a 15 mila euro dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (articolo 24). Vanno considerati anche gli effetti di minori entrate Irpef e Ires previsti all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 che ha disposto la riduzione, dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti. Per le entrate extratributarie le variazioni in aumento per 266 milioni di euro sono dovute, principalmente, ai decreti di riassegnazione alla spesa di somme affluite in entrata. Nella Relazione illustrativa si ricorda, inoltre, l'effetto di cui all'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 198 del 2022, che prevede il versamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme non utilizzate destinate al credito di imposta per le

strutture turistico-ricettive. Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti finali di bilancio nella misura di 3,2 miliardi di euro, di cui 2,8 miliardi di incremento delle spese correnti. Analizzando la spesa per categorie economiche, la variazione incrementale della spesa corrente è da ricondurre in larga parte ai maggiori stanziamenti previsti per i redditi da lavoro dipendente (circa 2,2 miliardi per la competenza), su cui incidono le riassegnazioni delle somme relative alle competenze accessorie del personale versate all'entrata del bilancio dello Stato a fine 2022. Riguardo alla spesa in conto capitale, che aumenta di 381 milioni, le variazioni principali riguardano gli stanziamenti dei contributi agli investimenti ad imprese. In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una lievissima variazione del saldo netto da finanziare in termini di competenza di appena 8 milioni di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a una riduzione delle entrate finali per 361 milioni, determinata dalla evoluzione negativa delle entrate tributarie, e a una proposta di riduzione delle spese finali per 368 milioni. Come indicato nella Relazione tecnica, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell'indebitamento netto della PA, in quanto già scontate nei quadri tendenziali in sede di DEF 2023. Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, per le entrate finali il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 361 milioni, in termini di competenza, rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2023. In particolare, le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una riduzione di 784 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali, il decremento è frutto di una diminuzione delle imposte indirette, per circa 2,1 miliardi di euro, parzialmente compensata dall'incremento previsto per le imposte dirette rispettivamente per circa 1,3 miliardi. Per le entrate extratributarie le proposte indicano, nel complesso, un incremento di 423 milioni di euro, dovuto, in particolare, alle entrate derivanti dal settore delle scommesse e dei giochi, principalmente lotterie (+718 milioni), ai maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica (+300 milioni) e ai rimborsi ottenuti dall'Ue per le spese sostenute per i vaccini (+896 milioni). Vanno peraltro considerati i minori versamenti connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022 (-2,7 miliardi) e all'adeguamento delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (-300 milioni di euro). Passando ad un confronto con il dato iniziale del bilancio 2023, le entrate finali, per effetto delle variazioni apportate con il presente provvedimento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 672,1 miliardi in termini di competenza, presentando, rispetto alle previsioni iniziali, una riduzione di 128 milioni.

Le entrate tributarie presentano la riduzione più significativa, pari a pari a 817 milioni di euro complessivi, assestandosi a 587,8 miliardi. Le entrate extratributarie risultano assestarsi a 83,9 miliardi, con un miglioramento complessivo di 689 milioni. Le entrate da alienazioni, ammortamento e rimborso crediti non registrano alcuna variazione in termini di competenza, con previsioni assestate pari a circa 399 milioni. Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento determinano una complessiva riduzione della spesa di circa 368 milioni in termini di competenza, imputabile essenzialmente alle variazioni della spesa corrente. Marginali risultano le variazioni della spesa in conto capitale. Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono un incremento degli stanziamenti per interessi passivi, per circa 3,3 miliardi, in conseguenza dell'adeguamento alle previsioni tendenziali del DEF. Come illustrato nella Relazione, si registrano maggiori stanziamenti per interessi sui titoli del debito pubblico (+2,8 miliardi circa), per gli interessi e ogni altro onere derivante dalla gestione e movimentazione della liquidità giacente sul conto disponibilità (+650 milioni) nonché per gli interessi e oneri finanziari sui prestiti legati al *Recovery and Resilience Facility* (+180 milioni). Minori stanziamenti si registrano per gli interessi sui conti correnti di tesoreria (per 200 milioni) e per gli interessi sui prestiti internazionali (per 930 milioni). L'aumento della spesa per interessi è compensato dalla proposta di riduzione di altre spese correnti, per 3,7 miliardi. In particolare, le proposte di riduzione della spesa corrente primaria sono connesse principalmente alle seguenti categorie economiche di spesa: trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (-3 miliardi), nell'ambito dei quali diminuiscono di oltre 3,3 miliardi i contributi in conto esercizio a enti

di previdenza. Si riducono, in particolare, per mero adeguamento ai relativi fabbisogni di spesa (quindi senza alterare il riconoscimento delle relative prestazioni, di fatto già erogate dall'INPS) gli stanziamenti destinati al sostegno al reddito dei lavoratori (-3.296 milioni), alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici (-106 milioni), al finanziamento degli sgravi contributivi (-679 milioni) e al finanziamento degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati (-434 milioni); risorse proprie Ue (-1,5 miliardi). Si riducono le somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di risorse proprie tradizionali (-300 milioni), con corrispondente variazione in diminuzione in entrata, e a titolo di risorse proprie basate sul RNL (-1.500 milioni). La proposta di variazioni della spesa in conto capitale è legata alla categoria «Acquisizioni di attività finanziarie», che presenta un incremento di competenza pari a 215 milioni di euro, riguardante principalmente il Fondo rotativo per la crescita sostenibile, destinato al finanziamento degli accordi per l'innovazione (+265 milioni), parzialmente compensato dall'azzeramento del Fondo per il trasferimento tecnologico (-15 milioni) e del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico (-35 milioni). In riduzione anche i contributi agli investimenti alle imprese (-210 milioni per la competenza), sui quali incide l'azzeramento degli stanziamenti del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (-215 milioni). Passando ad un confronto con il dato iniziale del bilancio 2023, le spese finali presentano, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, un aumento di 2,8 miliardi complessivi, attestandosi a 875,7 miliardi di euro. Le spese correnti ammontano a 717,6 miliardi di euro, con un aumento rispetto alle previsioni iniziali di 2,4 miliardi. L'aumento riguarda, in particolare, i redditi da lavoro dipendente (+2,3 miliardi per atti amministrativi), su cui incidono le citate riassegnazioni di entrate da cedolino unico, e gli interessi passivi e altri oneri finanziari (+3,3 milioni derivante dalle proposte di assestamento). Le spese in conto capitale ammontano a 158,1 miliardi, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di 399 milioni. Con riferimento, infine, alle missioni del bilancio dello Stato, le proposte di assestamento determinano la riduzione degli stanziamenti della missione "Politiche per il lavoro" (-3,3 miliardi). Nell'ambito di questa, si riducono, all'interno del programma "Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione", gli stanziamenti per il sostegno al reddito dei lavoratori, per mero adeguamento agli effettivi fabbisogni di spesa. Si riducono altresì gli stanziamenti della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" per 1,5 miliardi in termini di competenza e cassa, sui quali incide la riduzione degli stanziamenti inerenti al finanziamento del bilancio dell'Unione europea. Guardando alle spese complessive del bilancio dello Stato, va considerata infine, la proposta di riduzione delle spese del Titolo III, con riferimento agli stanziamenti della missione "Debito pubblico", pari a -3,3 miliardi di euro in termini di competenza e cassa, principalmente in relazione all'adeguamento delle esigenze per il rimborso dei prestiti internazionali (-7 miliardi) nell'ambito del programma "Rimborsi del debito statale", mentre il programma "Oneri per il servizio del debito statale" registra un incremento di 3 miliardi, in conseguenza dell'adeguamento degli stanziamenti di bilancio inerenti agli interessi sui titoli del debito pubblico. In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2023 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 298 milioni di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 88 milioni e da un aumento delle spese finali per 386 milioni. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a circa -256 miliardi. Il peggioramento di 298 milioni rispetto alla previsione di bilancio è dovuto alle variazioni per atto amministrativo (-2,8 miliardi) parzialmente compensate dalle proposte del disegno di legge di assestamento (+2,5 miliardi). Gli altri saldi risultano in miglioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta migliorato di 6,7 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -559,8 miliardi; analogamente, il saldo primario, rispetto ai -174,5 miliardi della previsione iniziale raggiunge l'importo di -171,5 miliardi (-3,1 miliardi). Il risparmio pubblico migliora di 288 milioni, attestandosi a -96,7 miliardi di euro. Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa rispetto alla previsione iniziale è determinato dall'aumento delle entrate finali di 88 milioni, che riguarda essenzialmente le entrate extratributarie (+251 milioni) compensate in parte dalla riduzione delle entrate tributarie (-161 milioni), e dall'aumento delle spese finali di 386 milioni, dovuto alle variazioni in aumento per atti amministrativi (+3 miliardi) compensate in parte dalle variazioni in riduzione proposte dal disegno di legge di

assestamento in esame (-2,7 miliardi). La proposta di assestamento determina una riduzione delle entrate finali di 144 milioni. La proposta di riduzione delle entrate riguarda principalmente le entrate tributarie, che recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una diminuzione di 128 milioni di euro in termini di cassa. Nell'ambito delle entrate tributarie, la riduzione rispetto alle previsioni iniziali deriva da una diminuzione delle imposte dirette di 1,7 miliardi di euro, in termini di cassa, parzialmente compensata da un incremento delle imposte indirette per circa 1,6 miliardi di euro. La variazione alle previsioni di cassa sconta, inoltre, le minori riscossioni a mezzo ruolo già stimate in occasione del documento programmatico di aprile. Le entrate extratributarie registrano, invece, un miglioramento complessivo rispetto alle previsioni della legge di bilancio, di 251 milioni di euro di cassa. Anche per le entrate extra-tributarie, le variazioni delle previsioni di cassa scontano le riduzioni delle riscossioni a mezzo ruolo derivanti dall'adeguamento alle stime del DEF 2023. Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione di 2 milioni di euro, in termini di cassa, imputabile ad un allineamento alle previsioni elaborate nel documento programmatico dello scorso aprile, relativo alle riscossioni a mezzo ruolo. Riguardo alle spese finali, la proposta di assestamento ne determina una riduzione di 2,7 miliardi, interamente imputabile alle spese correnti. Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono, da un lato, l'incremento degli stanziamenti per interessi passivi, per circa +3,3 miliardi in termini di competenza e cassa, dall'altro una riduzione della spesa corrente primaria di oltre 6 miliardi. In termini di sola cassa, si registra una riduzione dei redditi da lavoro dipendente (-1,3 miliardi). Anche i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si riducono di 4 miliardi in termini di cassa, con riguardo ai contributi in conto esercizio a enti di previdenza (-3,3 miliardi). In termini di sola cassa, si riducono altresì gli stanziamenti per le erogazioni alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (-1 miliardo), in relazione all'adeguamento degli stessi all'effettivo fabbisogno. Rispetto al dato iniziale, la variazione complessiva delle spese finali in termini di cassa è pari a +386 milioni, dovuta a una minore spesa corrente primaria per -3,5 miliardi e a maggiori spese per interessi per +3,3 miliardi e di conto capitale per +585 milioni. Nella definizione del bilancio di previsione, l'entità dei residui passivi viene stimata in modo presuntivo sulla base di un calcolo che fa riferimento alla massa spendibile e alle autorizzazioni di cassa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a quel momento. Solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente. Pertanto, il disegno di legge di assestamento per il 2023 registra l'entità effettiva dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio, accertata nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2022 (A.S. 791). Alla fine dell'esercizio 2022, si sono registrati residui attivi per complessivi 235.338 milioni e residui passivi per 193.495 milioni. Con il provvedimento di assestamento si provvede ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2022, a seguito della chiusura della gestione dell'esercizio. Le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui attivi finali al 31 dicembre 2022 pari a 235.337 milioni di euro, a fronte dei 265.870 milioni di residui inizialmente presunti nel disegno di legge di bilancio 2023. L'ammontare dei residui passivi delle spese complessive (comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 893 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2022 è pari a 193.495 milioni. Con riferimento alle spese finali (al netto del Titolo III), in base al Rendiconto 2022, la consistenza dei residui passivi finali al 31 dicembre 2021 è risultata pari a 192.062 milioni di cui: 121.854 milioni, che residuano dalla gestione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti (residui pregressi); 70.748 milioni di nuova formazione, che derivano dalla gestione di competenza 2022. Nel complesso, il conto dei residui finali al 31 dicembre 2022 presenta un aumento di circa 4 miliardi di residui passivi rispetto all'esercizio precedente, passando da 188.057 milioni nel 2021 a 192.062 milioni nel 2022 (2,4 per cento circa). L'aumento complessivo è da attribuirsi ad un aumento di 3,2 miliardi dei residui di parte corrente (+6,9 per cento), ad un lieve aumento pari a 1,3 miliardi di quelli in conto capitale (+0,9 per cento). Guardando anche il rimborso di passività finanziarie, si rileva un marcato aumento di 685 milioni (+328,9 per cento rispetto a quanto registrato nell'esercizio precedente). Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2022 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2021, in cui si era invece registrata

una decrescita rispetto al 2020 (-4,1 per cento). L'articolo 33, comma 4-*septies*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo. La prima parte della relazione tecnica illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è per l'appunto il saldo rilevante per l'ordinamento europeo. Per quanto riguarda le principali variazioni proposte per le entrate tributarie con il disegno di legge di assestamento, aggiornate in coerenza con il quadro macroeconomico illustrato nel DEF 2023 nonché con le più recenti informazioni sugli andamenti effettivi del gettito, esse indicano un decremento complessivo del gettito di competenza, atteso in misura pari a 784 milioni di euro, derivante dalla diminuzione delle imposte indirette per 2.072 milioni di euro, dovuta principalmente al decremento sull'IVA, e dall'aumento delle imposte dirette per 1.288 milioni, collegato ad una previsione più favorevole delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente, dell'autoliquidazione Ires, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fondi per il TFR e dei rendimenti dei fondi di previdenza, e ad una prevista riduzione delle imposte sostitutive sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, sulle plusvalenze ed altri redditi previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nonché dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione e sulle altre forme pensionistiche complementari ed individuali. In termini di cassa le variazioni scontano le maggiori riscossioni da ruolo, in linea con i tendenziali aggiornati con il DEF 2023, in misura pari a 656 milioni di euro. Le entrate extra-tributarie aumentano complessivamente di 423 milioni di euro in termini di competenza, mentre solo marginale (-15 milioni) è la riduzione prevista in termini di cassa. Impattano invece in riduzione in termini di indebitamento (quindi con effetto negativo sul saldo), per 300 milioni di euro, le entrate delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea, a cui corrisponde una equivalente variazione in termini di spesa. Ulteriori variazioni, che non determinano effetti sull'indebitamento netto, riguardano: in aumento, i rimborsi da parte dell'Unione europea delle spese sostenute per la campagna vaccinale pari a 896 milioni di euro (il cui impatto, in termini di indebitamento netto, è contabilizzato nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa) ed i maggiori introiti inerenti agli interessi attivi maturati sul conto disponibilità pari a 825 milioni di euro, già stimati nel DEF 2023; in diminuzione, i minori versamenti, già stimati nelle previsioni del DEF, connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022, per 2.673 milioni di euro. Le entrate da alienazione ammortamento e riscossione crediti registrano, infine, una riduzione, in termini di sola cassa, pari a 2 milioni di euro, senza effetti sull'indebitamento netto. Il complesso delle maggiori entrate con riflessi sull'indebitamento netto ammonta quindi a circa 1 miliardo di euro (tutte riconducibili alle entrate extra-tributarie). Per quanto riguarda le spese, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono di diminuzione in misura pari a 368 milioni di euro in termini di competenza e a 2.709 milioni in termini di cassa. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* Elementi di documentazione n. 3 dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati. Il PRESIDENTE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai disegni di legge in titolo alle ore 10 di venerdì 21 luglio 2023.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale congiunta, in assenza di richieste di intervento, rinvia il seguito ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di fornire elementi di risposta ai rilievi posti in merito al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria ALBANO risponde che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti, in considerazione dell'attenzione sul tema oggetto del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 49

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, si evince che:

in relazione al comma 5, le modifiche apportate all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021, volte a consentire l'applicazione della disciplina fiscale ivi prevista alle erogazioni destinate, oltre che ai gruppi sportivi scolastici, anche alle associazioni sportive scolastiche, non comportano una riduzione del gettito fiscale, dal momento che dette modifiche non determinano un ampliamento della platea dei soggetti interessati dalla disposizione rispetto a quelli già considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla normativa vigente;

in relazione al comma 20, è stata confermata la portata temporale annuale del limite di spesa previsto ed è stato indicato il carattere prudenziale della stima, che si riferisce ad un numero massimo di potenziali aventi diritto che tiene conto della previsione più ottimistica volta a coinvolgere un numero consistente di atleti di sport a squadre; in particolare, è stato chiarito che il limite di spesa previsto, pari a 1 milione di euro, risulta idoneo a coprire le somme necessarie per far fronte alle richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro, risultando il predetto limite di spesa congruo considerando la platea di atleti interessati, stimata in misura pari a 250 unità, delle quali 125 nel settore privato e 125 nel settore pubblico, e le retribuzioni imponibili previdenziali lorde giornaliere medie, quantificate in misura pari a 77 euro;

in ordine al comma 26, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, che modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021 in materia di assicurazione contro gli infortuni, è necessario, da un lato, specificare che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo sia adottato su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'altro, prevedere che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002 e dai relativi provvedimenti attuativi;

in relazione alle disposizioni del comma 27, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021 al fine di consentire che anche le discipline sportive associate paralimpiche possano stipulare accordi collettivi per l'istituzione di forme previdenziali complementari, non comportano un ampliamento della platea dei soggetti che possono aderire a tali forme previdenziali e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che non possono essere oggetto di quantificazione eventuali oneri connessi a un eventuale incremento del tasso di adesione alla previdenza complementare, dal momento che si tratta di effetti legati a variabili comportamentali;

la quantificazione delle minori entrate derivanti dal comma 28, che innalza da 15.000 a 85.000 euro annui la soglia di reddito che non concorre a fini IRAP per i collaboratori coordinati e continuativi nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, è stata effettuata seguendo criteri di prudenzialità tanto con riferimento alla determinazione del costo del lavoro quanto in relazione all'aliquota IRAP utilizzata, che non tiene conto delle agevolazioni che possono essere introdotte a livello regionale, ipotizzando altresì, con riferimento all'anno 2024, il versamento in acconto dell'85 per cento dell'imposta dovuta;

in relazione al comma 31, è stata confermata la possibilità per il Comitato Italiano Paralimpico di poter adempiere ai compiti di promozione e vigilanza avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio;

in relazione alle attività connesse all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, di cui al comma 37, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente avvalendosi anche dell'incremento della dotazione organica previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dalla Tabella A allegata al medesimo decreto;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 1, comma 20, capoverso "Art. 28-bis", comma 2, quarto periodo, dopo le parole: "fino a un massimo complessivo di un milione di euro" aggiungere le seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2024";

- all'articolo 1, sostituire il comma 26 con il seguente: "26. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «con l'Autorità delegata in materia di sport,» sono inserite le seguenti: «su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dai relativi provvedimenti attuativi»".

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 2023

103ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.2 e 1.3, che intervengono sulle prerogative delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo che, qualora il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa in Conferenza unificata, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo ha l'obbligo di relazione alla medesima Conferenza unificata. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.0.1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 2.39, con particolare riguardo al n. 6), e dell'emendamento 2.40, con particolare riguardo al n. 6).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 5.16.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comporta maggiori oneri la proposta 7.0.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 12.0.1, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1) del capoverso "Art.12-bis", 12.0.2, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1), e 12.0.3, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 13.25. Comporta maggiori oneri la proposta 13.26.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.50 e 16.51.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre valutare i profili finanziari della proposta 18.0.3, con particolare riguardo alla lettera a), n. 1).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 19.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 020.1 e 020.2. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 20.1 (analoga a 20.2) e 20.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 20.0.1 e 20.0.2.

Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sulle proposte 1.2 e 1.3, che, avendo carattere procedurale, non determinano effetti finanziari, mentre conviene con la Commissione sull'onerosità dell'emendamento 1.0.1.

Formula quindi un avviso contrario, per criticità di carattere finanziario, sulle proposte 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1, 020.2, 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1, 20.0.2. Non ha invece osservazioni da formulare sull'emendamento 12.0.2.

Sui restanti emendamenti, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo in relazione alle proposte 20.1 e 20.2, volte a evitare interventi politicamente ultronei rispetto al quadro della riforma fiscale e pericolosi per la coesione sociale.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la valutazione contraria deriva dal fatto che l'esclusione di misure di riduzione della spesa a fini di copertura introduce elementi di rigidità nel meccanismo previsto dall'articolo 20 per assicurare la neutralità finanziaria dei decreti delegati. Inoltre, la proposta rende più problematico il taglio delle spese fiscali, che dovrebbero rappresentare la principale fonte di copertura della riforma.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) replica che, in realtà, le cosiddette *tax expenditures* non rappresentano maggiori spese ma minori entrate.

Ricorda, al riguardo, che il vice ministro Leo ha pubblicamente dichiarato che si farà fronte ai costi della riforma fiscale principalmente mediante il taglio delle spese fiscali, mentre non ha fatto riferimento a coperture tramite risparmi di spesa.

Ritiene pertanto che la posizione assunta oggi dal Governo costituisca una novità significativa dal punto di vista politico.

Il sottosegretario FRENI ribadisce che gli emendamenti in questione rischiano di inficiare il bilanciamento del meccanismo di copertura individuato per il provvedimento in esame e verificato dalla relazione tecnica.

Interviene la senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) per chiedere l'accantonamento dell'esame della proposta 20.0.2, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD-IDP*) chiede, in tal caso, di accantonare altresì le proposte 20.1 e 20.2.

In assenza di obiezioni, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1 e 20.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 2.39, 2.40, 5.16, 7.0.3, 12.0.1, 12.0.3, 13.25, 13.26, 16.50, 16.51, 18.0.3, 19.6, 020.1 e 020.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione sulle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.0.1 e 20.0.2, il cui esame resta sospeso."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti e gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sugli identici

emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.22 (testo 2), nonché sugli identici 2.18 (testo 2) e 2.27 (testo 2). Occorre avere conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli identici emendamenti 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2) e 2.46 (testo 2). Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, si valutino i profili finanziari dell'emendamento 4.61, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità delle identiche proposte 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)] e 4.79 [già 7.8 (testo 2)].

Non vi sono osservazioni sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), identica a 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), identica a 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2) e 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), identica a 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2) e 4.37 (testo 2). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare sulle identiche proposte 5.1 (testo 2) e 5.2 (testo 2). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 6.1 (testo 2), sugli identici 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.53 (testo 2), nonché sul 6.100 [già 2.30 (testo 2)]. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

Il sottosegretario FRENÌ, con riferimento agli analoghi emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2), 2.33 (testo 2), esprime un avviso di nulla osta condizionato a una riformulazione di cui dà lettura.

In relazione agli analoghi emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54, sull'equiparazione tra professionisti e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi, chiede l'accantonamento dell'esame, risultando ancora in corso l'istruttoria.

Sulle restanti proposte non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [AMBROGIO](#) (FdI), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 luglio e le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sugli emendamenti 2.31 (testo 2), 2.32 (testo 2) e 2.33 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «procedure» inserire le seguenti: «, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei» e dopo le parole: «degli imprenditori» aggiungere le seguenti: «e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure»".

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.3 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.18 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.45 (testo 2), 2.46 (testo 2), 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2), 4.78 [già 3.10 (testo 2)], 4.79 [già 7.8 (testo 2)], 4.1 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.77 [già 2.38 (testo 2)], 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2), 4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2), 4.19 (testo 2), 4.22 (testo 2), 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2), 4.37 (testo 2), 5.1 (testo 2), 5.2 (testo 2), 6.1 (testo 2), 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2), 6.53 (testo 2), 6.100 [già 2.30 (testo 2)], 7.11 (testo 2) e 7.16 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54."

La proposta, con l'avviso favorevole del GOVERNO, è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(403\) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù](#)

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PsD'Az) domanda se il Governo sia in grado di fornire le risposte ai chiarimenti chiesti sul disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è in via di completamento, confidando di

poter dare riscontro alle richieste nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo se vi sono novità sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI risponde che gli approfondimenti sono ancora in corso.

Il presidente [CALANDRINI](#) rinnova la sollecitazione al Governo a completare l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 111 (ant.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
111ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,15.*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare ([n. 56](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il presente decreto viene adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 46 del 2022 per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie (codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge), mentre il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare sarà effettuato con una fonte di pari rango.

In particolare, fa presente che i principi e criteri direttivi riguardano l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (lettera a), la novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 (lettera b) e le modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (lettera c).

Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare, posto che si tratta di norme in gran parte riprodotte della legislazione vigente.

Anche in relazione alle nuove posizioni dello stato giuridico dell'aspettativa sindacale non retribuita, che dà comunque diritto alla contribuzione figurativa, e del distacco sindacale, che dà diritto all'intera retribuzione, previsti all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto in esame, ricorda che la legge delega rinvia ad un decreto ministeriale la determinazione, nel limite massimo fissato con la contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate, del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare (articoli 9 e 16, comma 4, della citata legge n. 46 del 2022).

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 70 del Servizio del bilancio del Senato e alla verifica delle quantificazioni n. 90 del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere non

ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del Governo, è messa in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, in materia di promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, in merito all'attività di promozione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in collaborazione con ARERA, di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori, previste dai commi 1 e 2, che il Governo dovrebbe assicurare che le amministrazioni interessate siano in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ciò che concerne la quantificazione degli oneri relativi all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto della piattaforma, di cui ai commi 3, lettera a), e 4, atteso che la relazione tecnica non fornisce i dati di dettaglio posti alla base della quantificazione, chiede al Governo di fornire ulteriori elementi istruttori.

Per quanto riguarda l'attività di gestione corrente del sistema da parte di Acquirente Unico S.p.A., di cui al comma 3, lettera b), con oneri, stimati nella relazione tecnica in 270.000 euro annui, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della società, appare opportuno, al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria, che il Governo fornisca maggiori informazioni, in modo da escludere pregiudizi sugli equilibri di bilancio della società medesima. Al riguardo, va comunque considerato che Acquirente Unico S.p.A. non fa parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.

L'articolo 3 concerne i servizi di *cold ironing* (elettrificazione delle banchine) realizzati mediante infrastrutture, opere e impianti sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto: al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali, si prevede, con provvedimenti dell'ARERA, uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

La relazione tecnica non presenta una stima della differenza di gettito tra l'approvvigionamento di energia elettrica nelle aree portuali e l'autoproduzione di tale energia da parte delle navi, nel caso in cui l'acquisto di carburante possa generare gettito nel nostro Paese. Al riguardo, nel presupposto che in assenza di una tariffa competitiva rispetto all'autoproduzione tali servizi non verrebbero erogati e le imbarcazioni provvederebbero alla produzione di energia elettrica con i propri generatori utilizzando il carburante della nave, sembra ragionevole ritenere che da tale disposizione non derivi una perdita di gettito.

Va inoltre ricordato che l'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, già prevede che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing* non si applicano gli oneri generali di sistema e stabilisce un regime *ad hoc* per le accise. Tuttavia, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni che le Autorità di sistema portuale siano in grado di porre in essere le misure necessarie ad evitare, in modo effettivo, che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori nell'accesso all'energia a prezzi agevolati.

In relazione all'articolo 4, in materia di procedimento speciale per l'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, all'articolo 5, in materia di modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, e all'articolo 10, in materia di nuove competenze da attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo ai mercati nel settore digitale, rileva che il Governo dovrebbe confermare che le amministrazioni interessate sono in grado di svolgere le relative funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito agli articoli 1, 6, 7, 8 e 9, che recano disposizioni di carattere ordinamentale, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 67.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Interviene il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), il quale fa presente, in relazione ai rilievi concernenti i commi 1 e 2 dell'articolo 2, che l'AGCM e l'ARERA in realtà si finanziano con un contributo sui ricavi delle imprese vigilate, mentre l'Acquirente Unico S.p.A. non fa parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato. Pertanto, al riguardo si può porre solo una questione di capienza dei rispettivi bilanci, ma non si configurano pregiudizi per la finanza pubblica. Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

Il PRESIDENTE chiede nuovamente se il Governo è in grado di dare risposta alle richieste formulate dalla Commissione sul provvedimento in titolo, ribadendo l'esigenza di una sollecita definizione dell'esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, allo stato, l'istruttoria non si è ancora completata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) chiede informazioni al Governo sullo stato dell'istruttoria in ordine al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO risponde che al momento non risultano riscontri alle richieste della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 114 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(684-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MANCA (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 26 luglio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere non ostativo sul disegno di legge in esame, che risulta approvato dalla Commissione all'unanimità.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza all'emendamento 1.0.1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre fornire una quantificazione dell'onere per le proposte 2.1, 2.0.3 e 2.0.4.

Relativamente all'articolo 4, determina maggiori oneri l'emendamento 4.0.1.

Circa l'articolo 7, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte 7.4 e 7.5.

In riferimento all'articolo 8, comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.1.

Per l'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4. Occorre una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.0.1.

Per quanto concerne l'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 16.0.2.

Relativamente all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti all'emendamento 17.1.

Comporta maggiori oneri la proposta 17.2.

Per quanto riguarda l'articolo 21, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'emendamento 21.1. Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 21.3 e 21.4. Occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalla proposta 21.9. Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.15. Occorre valutare le

risorse utilizzate a copertura per la proposta 21.0.1. Determina maggiori oneri l'emendamento 21.0.2. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti, che viene resa disponibile alla Commissione.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) si riserva di predisporre una proposta di parere sul provvedimento in esame alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 agosto.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) riepiloga gli elementi istruttori già illustrati precedentemente relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.11, 1.37, 1.38, 1.39, 1.56, 1.63, analogo a 1.64 e 1.65, 1.74, 1.79, 1.81, 1.87, 1.88, 1.89, 1.95, 1.96, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.78. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.90 e 1.91.

La sottosegretaria ALBANO in relazione agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 1, esprime sulla proposta 1.11 parere contrario sulle lettere *b*) e *c*), in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica; sulla proposta 1.37, esprime parere contrario in quanto tale formulazione è suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Sulla proposta 1.38, esprime parere contrario in quanto la norma è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti; sulla proposta 1.39, esprime parere contrario all'ulteriore corso dell'emendamento che, non chiaro nella sua portata applicativa, determina incertezza in particolare circa l'assegnazione delle risorse, quali tributi e partecipazioni, che sono correlate "al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno" con possibili riflessi finanziari. Sulle proposte 1.63, 1.64 e 1.65, esprime parere contrario all'ulteriore corso delle stesse in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura; sulla proposta 1.74, esprime parere contrario, rilevando che l'aggiunta di un periodo alla fine del comma 1 determina oneri non coperti a carico della finanza pubblica; sugli emendamenti 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.9, 1.90 e 1.91, esprime parere contrario in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti. Sulla proposta 1.78, esprime parere contrario, in quanto l'emendamento prevede di aggiungere il comma *2-bis* all'articolo 1 del provvedimento in esame, con l'istituzione di un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le regioni per finanziare i LEP, rilevando criticità nella formulazione, atteso che il Fondo non è quantificato e non ne è specificata la durata; pertanto, la norma comporta oneri non coperti a carico della finanza pubblica. In particolare, in merito alla lettera *a*), il parere è contrario poiché il rinvio annuale alla legge di bilancio per lo stanziamento delle somme necessarie al finanziamento delle funzioni da trasferire si pone in contrasto con il principio del contestuale allineamento temporale tra oneri e copertura finanziaria, previsto dalla vigente normativa contabile; in relazione alla lettera *b*), esprime altresì parere contrario, atteso che si prevede l'istituzione di un fondo nel bilancio dello Stato per il quale non vengono indicati la dotazione, l'annualità e la copertura finanziaria.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), alla luce dei pareri espressi dal Governo, chiede quindi conferma alla rappresentante del Governo che non vi siano osservazioni sulle proposte 1.56, 1.88, 1.95, 1.96 e 1.0.8, sulle quali il parere del Governo è da intendersi non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO, dopo aver verificato il parere su tali proposte, conferma che sulle proposte 1.56, 1.88, 1.95, 1.96 e 1.0.8, segnalate dal relatore, non vi sono osservazioni da parte del Governo, per cui ribadisce il parere non ostativo su tali proposte.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere formulata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.11, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), nonché sugli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.63, 1.64, 1.65, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.90, 1.91 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti e subemendamenti riferiti ai restanti articoli."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, per cui chiede se vi siano aggiornamenti a riguardo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.